*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 163° - Numero 15**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 20 gennaio 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco



### Ministero dell'interno



### Ministero dello sviluppo economico



### Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 dicembre 2021, n. **240**.

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»*

1. I rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 30 luglio 2019.

Art. 2.

*Autonomia e libertà confessionale*

1. La Repubblica, in conformità ai princìpi della Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto effettuate secondo lo statuto dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» (presbiteri, cappellani e diaconi), l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

2. È garantita ai singoli fedeli e alle organizzazioni e associazioni in Italia appartenenti all'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto in pubblico e in privato, nonché di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita confessionale dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

Art. 3.

*Ministri di culto*

1. I ministri di culto, liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'interno, godono del libero esercizio del loro ministero.

2. Essi non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o, nel rispetto delle norme sull'obiezione di coscienza, a essere assegnati al servizio civile.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4 e 18 della presente legge il rappresentante legale dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» rilascia apposita certificazione della qualifica dei ministri di culto.

5. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 4 della presente legge il rappresentante legale dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» rilascia apposita certificazione della qualifica dei religiosi.

Art. 4.

*Assistenza spirituale*

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, la permanenza negli istituti penitenziari non possono dar luogo ad alcun impedimento in ordine alla fruizione dell'assistenza spirituale. In caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle summenzionate situazioni, le autorità competenti assicurano, laddove possibile, su richiesta di un familiare o su una dichiarazione del deceduto, l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra.

2. I militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del summenzionato servizio; in mancanza di chiese nelle predette località, potranno comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina, compatibilmente con le ragioni di servizio.

3. L'assistenza spirituale ai militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra è assicurata dai ministri di culto e dai religiosi a tal fine designati dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» e inclusi in apposito elenco trasmesso al Ministero della difesa.

4. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto e dai religiosi designati a tal fine dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra». A tal fine questa trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto, nonché, unicamente a tali fini, dei religiosi responsabili dell'assistenza spirituale nei predetti istituti. Tali ministri e tali religiosi sono compresi tra coloro che possono accedere agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

5. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti di cui al comma 4 a richiesta dei detenuti o per iniziativa dei ministri di culto, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per il territorio.
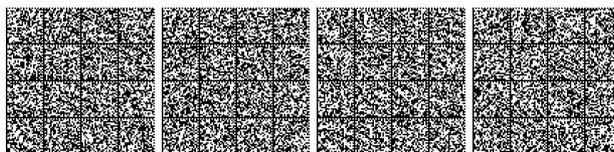
6. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra».

Art. 5.

*Istruzione religiosa nelle scuole*

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità genitoriale su di essi.

2. L'insegnamento religioso è impartito con forme e modalità che non abbiano per gli alunni effetti discriminanti.

3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurriculari.

Art. 6.

*Scuole*

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Art. 7.

*Diplomi e titoli accademici*

1. Su richiesta degli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possono essere riconosciuti dalla Repubblica i titoli di primo e secondo ciclo della Chiesa d'Inghilterra, in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciati da Istituti accademici con personalità giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra, previa comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca dell'atto di riconoscimento dell'Istituto accademico e del regolamento del corso di studi.

2. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'università e della ricerca, previo accertamento del conseguimento da parte degli interessati di un numero di crediti formativi previsti dalla normativa vigente, ai fini del riconoscimento dei titoli di primo e secondo ciclo di cui al comma 1.

Art. 8.

*Festività*

1. Ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra in Italia dipendenti da enti pubblici o privati, o che esercitano attività autonoma, è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdì Santo, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

2. Nella giornata del Venerdì Santo si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra su richiesta di loro stessi se maggiorenni o di coloro cui compete la responsabilità genitoriale.

3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente.

Art. 9.

*Enti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»*

1. Sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, previo deposito degli statuti e subordinatamente alla loro verifica di conformità con l'ordinamento italiano da parte del Ministero dell'interno, le seguenti Cappellanie e le Congregazioni: Congregazione di Assisi (PG), Congregazione di Bari, Congregazione di Bologna, Congregazione di Bordighera (Imperia), Cappellania di Cadenabbia (Como), Congregazione di Città della Pieve (PG), Cappellania di Firenze, Cappellania di Genova, Congregazione di Macerata, Cappellania di Milano, Cappellania di Napoli, Congregazione di Padova, Cappellania di Palermo, Cappellania di Roma, Cappellania di Siena, Congregazione di Sorrento (NA), Congregazione di Taormina (Messina), Congregazione di Trieste, Congregazione di Varese e Cappellania di Venezia.

2. L'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» diversi da quelli di cui al comma 1, la costituzione in enti ecclesiastici con personalità giuridica di nuove cappellanie e congregazioni, le modifiche territoriali, l'unificazione o l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno, subordinatamente alla verifica della corrispondenza dell'ente o delle modifiche statutarie al carattere confessionale e al vigente ordinamento giuridico italiano, su domanda del legale rappresentante dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» e previa delibera motivata dell'assemblea degli associati. Alla domanda sono allegati lo statuto dell'ente stesso, la delibera dell'assemblea degli associati e ogni altra utile documentazione.

3. Si considerano enti ecclesiastici quelli che svolgono prevalentemente attività di religione o di culto. Gli stessi possono svolgere attività diverse, secondo le leggi vigenti.

4. Ai fini della presente legge si considerano attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, dei religiosi e dei catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione, e all'educazione cristiana, come catechesi o
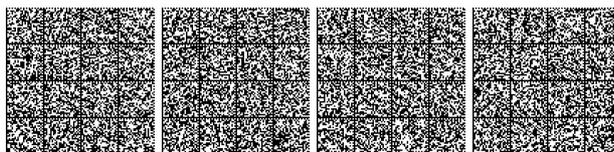
cultura religiosa. Si considerano attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

5. Agli effetti tributari, gli enti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

6. I mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente di cui al presente articolo acquistano efficacia mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

7. Il legale rappresentante dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» segnala tempestivamente al Ministero dell'interno l'eventuale mutamento nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente.

8. Il legale rappresentante dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» è tenuto a segnalare al Ministero dell'interno ogni mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, al fine di consentire al Ministero dell'interno l'adozione del conseguente atto di revoca.

9. La devoluzione dei beni di un ente dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio direttivo dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, nonché secondo la vigente normativa in materia di acquisti delle persone giuridiche.

Art. 10.

*Iscrizione nel registro delle persone giuridiche*

1. Gli enti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. L'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» e gli enti civilmente riconosciuti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» devono, ai sensi della normativa vigente, chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

*Patrimonio culturale*

1. La Repubblica e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» s'impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e dei soggetti di cui all'articolo 9, eventualmente anche istituendo a tal fine, senza oneri per lo Stato, un'apposita Commissione mista.

Art. 12.

*Edifici di culto*

1. Gli edifici della Chiesa d'Inghilterra ubicati sul territorio italiano e destinati all'esercizio del culto pubblico non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato avviso e senza avere sentito il responsabile dell'edificio.

3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

Art. 13.

*Cimiteri*

1. Ove possibile, sono previste nei cimiteri pubblici aree riservate ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra, ai sensi della vigente normativa.

Art. 14.

*Contributi deducibili agli effetti IRPEF*

1. La Repubblica prende atto che l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità per la deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 15.

*Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 14, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in Paesi esteri.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» è indicata con la denominazione «Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in Italia».

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», la somma risultante dall'applicazione del medesimo comma 1, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Associazione «Chiesa d'Inghilterra».

5. L'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» trasmette annualmente al Ministero dell'interno, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 nonché delle erogazioni liberali di cui all'articolo 14, e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:

*a)* il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

*b)* l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

*c)* gli interventi operati per altre finalità previste dal comma 1.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 16.

*Commissione paritetica*

1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», alla verifica dell'attuazione degli articoli 14 e 15.

Art. 17.

*Assegni ai ministri di culto*

1. Gli assegni corrisposti dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», le cappellanie e le congregazioni provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. L'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», le cappellanie e le congregazioni provvedono altresì, per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 18.

*Matrimonio*

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito anglicano davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 3, in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune suindicato dai nubendi.

4. Nel corso della celebrazione del matrimonio religioso il ministro di culto, ai fini degli effetti civili, spiega ai coniugi i diritti e i doveri dando ad essi lettura dei relativi articoli del codice civile.

5. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

7. Dall'atto di matrimonio, oltre le indicazioni richieste dalla legge civile, devono risultare:

*a)* il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi al quale è stato celebrato il matrimonio;

*b)* la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi;

*c)* le dichiarazioni di cui al comma 5 eventualmente rese dai coniugi.

8. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.

9. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le ventiquattro ore successive alla ricezione, e ne dà notizia al ministro di culto.

10. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.

11. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile.

Art. 19.

*Normativa sui culti ammessi e norme contrastanti*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, non trovano più applicazione nei confronti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» e degli enti confessionali che ne fanno parte.

2. Ogni norma contrastante con quelle recate dalla presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 20.

*Ulteriori intese*

1. Ove una delle parti ravvisi l'opportunità di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 21.

*Modifiche statutarie*

1. Ogni eventuale modifica dello statuto dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» è tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.

Art. 22.

*Disposizioni finanziarie*

1. Dall'attuazione della presente legge, fatta eccezione per l'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 14 della presente legge, valutati in 143.000 euro per l'anno 2022 e in 84.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

---

ALLEGATO

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ASSOCIAZIONE «CHIESA D'INGHILTERRA»

PREAMBOLO.

La Repubblica e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», che rappresenta in Italia la Confessione Anglicana Church of England (di seguito Chiesa d'Inghilterra), richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dai successivi documenti di diritto internazionale e sovranazionale deputati al riconoscimento e alla protezione dei diritti fondamentali della persona umana;

Considerato che, in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le Confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato possono essere regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze;

Riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;

Convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», la legislazione sui culti ammessi.

Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica prende atto che:

Difensore della Fede e Supremo Governatore della Chiesa d'Inghilterra è il Sovrano del Regno Unito, Primate religioso è l'Arcivescovo di Canterbury;

la Diocesi in Europa comprende anche l'Arcidiaconato d'Italia e Malta, dal quale dipendono le Cappellanie e le Congregazioni, rette dai presbiteri, che hanno la responsabilità della vita liturgica e cultuale dei fedeli, e dai laici che cooperano negli aspetti amministrativi;

la Chiesa d'Inghilterra ha come missione quella di diffondere l'Evangelo di Gesù Cristo in conformità alla confessione anglicana e alla tradizione, e di promuovere ogni opportuna attività liturgico-cultuale, di fede e d'assistenza sociale;
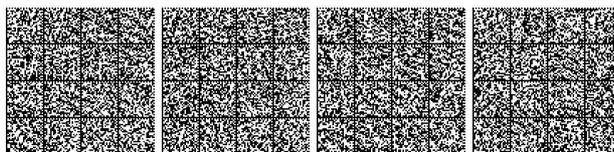
la Chiesa d'Inghilterra attribuisce un valore peculiare della sua presenza in Italia ai seguenti beni: la chiesa St. George's Church (Venezia); il Bordighera British Cemetery (Bordighera, Imperia); la Chiesa All Saints' Church (Roma); la chiesa Church of The Ascension (Cadenabbia, Como); la Chiesa Christ Church (Napoli); la chiesa Holy Cross Church (Palermo);

la Chiesa d'Inghilterra condivide da sempre le medesime festività religiose della Chiesa cattolica romana.

Art. 1.
*Autonomia e libertà confessionale*

1. La Repubblica, in conformità ai principi della Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto effettuate secondo lo Statuto dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» (presbiteri, cappellani e diaconi), l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

2. È garantita ai singoli fedeli e alle organizzazioni e associazioni in Italia appartenenti all'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» piena libertà di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto in pubblico e in privato, nonché di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita confessionale dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

Art. 2.
*Ministri di culto*

1. I ministri di culto, liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'interno, godono del libero esercizio del loro ministero.

2. Essi non sono tenuti a dare ai magistrati o altre autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o, nel rispetto delle norme sull'obiezione di coscienza, a essere assegnati al servizio civile.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, e degli articoli 3 e 17 il rappresentante legale dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» rilascia apposita certificazione della qualifica dei ministri di culto.

5. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 3 il rappresentante legale dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» rilascia apposita certificazione della qualifica dei religiosi.

Art. 3.
Assistenza spirituale

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, la permanenza negli istituti penitenziari non possono dar luogo ad alcun impedimento in ordine alla fruizione dell'assistenza spirituale. In caso di decesso di un fedele che si trovi in una delle summenzionate situazioni, le autorità competenti assicureranno, laddove possibile, su richiesta di un familiare o su una dichiarazione del deceduto, l'officiatura o la presenza alle esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra.

2. I militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del summenzionato servizio; in mancanza di chiese nelle predette località, potranno comunque ottenere il permesso di frequentare la chiesa più vicina, compatibilmente con le ragioni di servizio.

3. L'assistenza spirituale ai militari italiani fedeli della Chiesa d'Inghilterra è assicurata dai ministri di culto e dai religiosi a tal fine designati dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» ed inclusi in apposito elenco trasmesso al Ministero della difesa.

4. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto e dai religiosi designati a tal fine dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra». A tal fine questa trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto, nonché unicamente a tali fini, dei religiosi responsabili dell'assistenza spirituale nei predetti istituti. Tali ministri e tali religiosi sono compresi tra coloro che possono accedere agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

5. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti di cui al comma 4 a richiesta dei detenuti o per iniziativa dei ministri di culto, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente nel territorio.

6. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui ai precedenti commi sono a carico dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra».

Art. 4.
*Istruzione religiosa nelle scuole*

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilità genitoriale su di essi.

2. L'insegnamento religioso è impartito con forme e modalità che non abbiano per gli alunni effetti discriminanti.

3. La Repubblica nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio

del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurriculari.

Art. 5.
*Scuole*

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Art. 6.
*Diplomi e titoli accademici*

1. Su richiesta degli interessati, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possono essere riconosciute dalla Repubblica le lauree e le lauree magistrali in teologia, e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciate da Istituti accademici con personalità giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'atto di riconoscimento dell'Istituto accademico e del regolamento del corso di studi.

2. Il riconoscimento dei titoli accademici è disposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento del conseguimento da parte degli interessati di un numero di crediti formativi, previsti dalla normativa vigente, per i titoli da riconoscere come laurea e per i titoli da riconoscere, come laurea magistrale, agli interessati che dispongono della laurea.

Art. 7.
*Festività*

1. Ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra in Italia dipendenti da enti pubblici o privati, o che esercitano attività autonoma, è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdì Santo, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

2. Nella giornata del Venerdì Santo si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra su richiesta di loro stessi se maggiorenni o di coloro cui compete la responsabilità genitoriale.

3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente.

Art. 8.
*Enti dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra*

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, previo deposito degli statuti e subordinatamente alla loro verifica di conformità con l'ordinamento italiano da parte del Ministero dell'interno, le seguenti Cappellanie e le Congregazioni: Congregazione di Assisi (PG), Congregazione di Bari, Congregazione di Bologna, Congregazione di Bordighera (Imperia), Cappellania di Cadenabbia (Como), Congregazione di Città della Pieve (PG), Cappellania di Firenze, Cappellania di Genova, Congregazione di Macerata, Cappellania di Milano, Cappellania di Napoli, Congregazione di Padova, Cappellania di Palermo, Cappellania di Roma, Cappellania di Siena, Congregazione di Sorrento (NA), Congregazione di Taormina (Messina), Congregazione di Trieste, Congregazione di Varese e Cappellania di Venezia.

2. L'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», diversi da quelli di cui al comma 1, la costituzione in enti ecclesiastici con personalità giuridica di nuove cappellanie e congregazioni, le modifiche territoriali, l'unificazione o l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno subordinatamente alla verifica della corrispondenza dell'ente o delle modifiche statutarie al carattere confessionale e al vigente ordinamento giuridico italiano, su domanda del legale rappresentante dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» e previa delibera motivata dell'assemblea degli associati. Alla domanda devono essere allegati lo statuto dell'ente stesso, la delibera dell'assemblea degli associati e ogni altra utile documentazione.

3. Si considerano enti ecclesiastici quelli che svolgono prevalentemente attività di religione o di culto. Gli stessi possono svolgere attività diverse, secondo le leggi vigenti.

4. Ai fini della presente intesa si considerano attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, dei religiosi e dei catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione, e all'educazione cristiana, come catechesi o cultura religiosa. Si considerano attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e/o beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

5. Agli effetti tributari gli enti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

6. I mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente di cui ai commi precedenti acquistano efficacia mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

7. Il legale rappresentante dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» segnala tempestivamente al Ministero dell'interno l'eventuale mutamento nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente.

8. Il legale rappresentante dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» è tenuto a segnalare al Ministero dell'interno ogni mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, al fine di consentire al Ministero dell'interno l'adozione del conseguente atto di revoca.

9. La devoluzione dei beni di un ente dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio Direttivo dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, nonché secondo la vigente normativa in materia di acquisti delle persone giuridiche.

Art. 9.
*Iscrizione nel registro delle persone giuridiche*

1. Gli enti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. L'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» e gli enti civilmente riconosciuti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» devono, ai sensi della legge, chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Art. 10.
*Patrimonio culturale*

1. La Repubblica e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» s'impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e dei soggetti di cui all'articolo 8, anche eventualmente istituendo, senza oneri per lo Stato, a tal fine un'apposita Commissione mista.

Art. 11.
*Edifici di culto*

1. Gli edifici della Chiesa d'Inghilterra ubicati sul territorio italiano destinati all'esercizio del culto pubblico non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza avere dato avviso e sentito il responsabile dell'edificio.

3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.

Art. 12.
*Cimiteri*

1. Ove possibile, sono previste nei cimiteri pubblici aree riservate ai sensi della vigente normativa.

Art. 13.
*Contributi deducibili agli effetti IRPEF*

1. La Repubblica prende atto che l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», degli enti da essa controllati e delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità per la deduzione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 14.
*Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato oltre che ai fini di cui all'articolo 13, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri.

2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» è indicata con la denominazione «Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in Italia».

3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per iniziative di cui al comma 1.

4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla stessa Associazione «Chiesa d'Inghilterra».
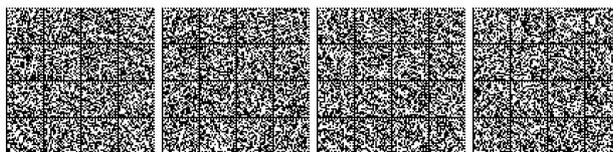
5. L'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo nonché delle erogazioni liberali di cui all'articolo 13 e ne diffonde adeguata informazione.

6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare:

*a)* il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione;

*b)* l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme;

*c)* gli interventi operati per altre finalità previste dal comma 1 del presente articolo.

7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui al comma 5, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 15.
*Commissione paritetica*

1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», alla verifica dell'attuazione degli articoli 13 e 14.

Art. 16.
*Assegni ai ministri di culto*

1. Gli assegni corrisposti dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», dalle cappellanie e dalle congregazioni per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 2 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. L'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», le cappellanie e le congregazioni provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

3. L'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», le cappellanie e le congregazioni provvedono altresì per i ministri di culto che vi siano tenuti al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Art. 17.
*Matrimonio*

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito anglicano davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 2, in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del precedente comma devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi. Il nulla osta, deve precisare che la celebrazione iniziale seguirà secondo la previsione del primo comma e nel comune suindicato dai nubendi.

4. Nel corso della celebrazione del matrimonio religioso il ministro di culto, ai fini degli effetti civili, spiega ai coniugi i diritti e i doveri dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

5. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

7. Dall'atto di matrimonio oltre le indicazioni richieste dalla legge civile devono risultare: il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi al quale è stato celebrato il matrimonio; la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli di codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi; le dichiarazioni di cui al quinto comma eventualmente rese dai coniugi.

8. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.

9. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le 24 ore successive al ricevimento, e ne dà notizia al ministro di culto.

10. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.

11. Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile.

Art. 18.
*Normativa sui culti ammessi e norme contrastanti*

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, non trovano più applicazione nei confronti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» e degli enti confessionali che ne fanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma l, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.
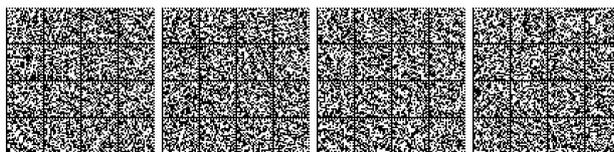
Art. 19.
*Ulteriori intese*

1. Ove una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» con lo Stato, saranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 20.
*Modifiche statutarie*

1. Ogni eventuale modifica dello statuto dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'interno.

Art. 21.
*Legge di approvazione dell'intesa*

1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

Roma, 30 luglio 2019

*Il Presidente del Consiglio dei ministri*
CONTE

*Il Presidente dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»*
VICKIE LELA SIMS

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 2060):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri GIUSEPPE CONTE (Governo CONTE-II) l'11 gennaio 2021.

Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 29 gennaio 2021, con i pareri delle commissioni 2ª (giustizia), 3ª (affari esteri, emigrazione), 5ª (bilancio), 6ª (finanze e tesoro) e 7ª (istruzione pubblica, beni culturali).

Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 24 e il 30 marzo 2021; l'8, il 13, il 22 e il 27 aprile 2021.

Esaminato in aula e approvato il 13 ottobre 2021.

*Camera dei deputati* (atto n. 3319):

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 20 ottobre 2021, con i pareri delle commissioni II (giustizia), IV (difesa), V (bilancio, tesoro e programmazione), VI (finanze), VII (cultura, scienza e istruzione), XI (lavoro pubblico e privato) e XII (affari sociali).

Esaminato dalla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 3, il 9, il 18 e il 25 novembre 2021; il 1° e il 2 dicembre 2021.

Assegnato nuovamente alla I commissione (affari costituzionali), in sede legislativa, il 15 dicembre 2021, con i pareri delle commissioni II (giustizia), IV (difesa), V (bilancio, tesoro e programmazione), VI (finanze), VII (cultura, scienza e istruzione), XI (lavoro pubblico e privato) e XII (affari sociali).

Esaminato dalla I commissione (affari costituzionali), in sede legislativa, e approvato definitivamente, il 15 dicembre 2021.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota al titolo:*

— Si riporta il testo dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione:

«1. -2- *Omissis*.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.».

*Note all'art. 6:*

— La legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 2000, n. 67.

*Note all'art. 15:*

— Si riporta il testo dell'art. 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1998, n. 302, S.O. n. 210:

«Art. 45 *(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione)*. — 1. - 6. *Omissis*.

7. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura è adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalità sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516; all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517; all'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409; all'articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520; all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638.

8.-34. *Omissis*.».

*Note all'art. 19:*

— La legge 24 giugno 1929, n. 1159 (Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1929, n. 164.

— Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (Norme per l'attuazione della L. 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 aprile 1930, n. 87.

*Note all'art. 20:*

— Per il testo dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, si rinvia alla nota al titolo.

**22G00005**
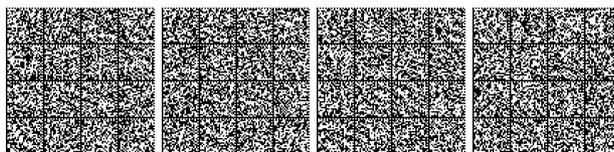
# ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

## PARLAMENTO NAZIONALE

DETERMINAZIONE 18 gennaio 2022.

**Nomina di un componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.**

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

D'intesa tra loro;

Nominano

componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato la professoressa Elisabetta Iossa.

Roma, 18 gennaio 2022

*Il Presidente*
*del Senato della Repubblica*
ALBERTI CASELLATI

*Il Presidente*
*della Camera dei deputati*
FICO

22A00474

---

DECRETO 18 gennaio 2022.

**Nomina dei membri del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio.**

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

D'INTESA TRA LORO

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *f)*, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che prevede «l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio»;

Visto il Capo VII della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che disciplina l'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio;

Visto l'art. 16, comma 2, della citata legge n. 243, ai sensi del quale l'Ufficio parlamentare di bilancio «è costituito da un Consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai regolamenti parlamentari»;

Visto il protocollo per l'attuazione del Capo VII della citata legge n. 243, deliberato dagli Uffici di Presidenza della 5ª Commissione Programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica e della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati;

Visto l'elenco di dieci nominativi formato ai sensi del richiamato art. 16, comma 2, trasmesso, con lettera in data 12 gennaio 2022, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dai Presidenti della 5ª Commissione Programmazione economica, bilancio e della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;

Decretano

Di nominare membri del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio la prof.ssa Lilia Cavallari, con funzioni di Presidente, il prof. Giampaolo Arachi e la prof.ssa Valeria De Bonis.

Roma, 18 gennaio 2022

*Il Presidente*
*del Senato della Repubblica*
ALBERTI CASELLATI

*Il Presidente*
*della Camera dei deputati*
FICO

22A00462

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 2021.

**Modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19» e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del citato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e, in particolare, il comma 13 che individua gli aiuti cui si applicano i successivi commi da 14 a 17 dello stesso decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e per i quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni;

Visto il comma 14 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo, n. 41, che prevede che le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al citato comma 13 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni e il rispetto dei limiti previsti dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*;

Visto il comma 15 del medesimo art. 1 del decreto-legge 22 marzo, n. 41, che prevede che «Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al citato comma 13 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che intendono avvalersi anche della sezione 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale sezione e che a tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della sezione 3.12»;

Visto il comma 16 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo, n. 41, con il quale viene disposto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 del medesimo art. 1 del decreto-legge 22 marzo, n. 41, ai fini della verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni, nonché le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi dell'anzidetta comunicazione della Commissione europea;

Visto il comma 17 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo, n. 41, il quale richiama la definizione di «impresa unica» utilizzata ai fini degli aiuti di Stato;

Visto l'art. 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel quale si prevede l'esonero dal versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per determinati soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni euro nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Visto l'art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che istituisce un contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, nonché dei soggetti che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che istituisce un credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione;

Visto l'art. 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che istituisce un credito d'imposta per l'adeguamento dei processi produttivi e degli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2 dello stesso decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché delle associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore;

Visto l'art. 129-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo alla riduzione al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive per i lavoratori autonomi e imprese ubicati nel Comune di Campione d'Italia, nonché relativo all'istituzione di un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti nello stesso comune, che inserisce i commi 576-*bis*, 577-*bis* e 577-*ter* nell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'art. 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che dispone l'esenzione dalla prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), relativa all'anno 2020, per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

Visto l'art. 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di IMU che prevede l'esenzione dalla seconda rata dell'IMU, relativa all'anno 2020, per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili;

Visto l'art. 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, laddove prevede, limitatamente all'anno 2021, l'esenzione dall'IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;

Visti gli articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che istituiscono un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati 1, 2 e 4 allo stesso decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Visti gli articoli 8 e 8-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che istituiscono un credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda a favore delle imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 allo stesso decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nonché le agenzie di viaggi e i *tour operator*, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente;

Visti gli articoli 9 e 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che in materia di esenzione dall'IMU, ha disposto la cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2 al medesimo decreto-legge n. 137 del 2020;

Visto l'art. 9-*ter*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il quale ha chiarito che le disposizioni di cui all'art. 177, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, all'art. 78, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e agli articoli 9, comma 1, e 9-*bis*, comma 1, dello stesso decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applicano ai soggetti passivi dell'IMU, come individuati dal comma 743 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, che istituisce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;

Visto l'art. 2-*bis* del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, che modifica l'anzidetto art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, disponendo che il credito d'imposta ivi previsto spetti a condizione che le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator* abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019;

Visto l'art. 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, che dispone in materia di IMU l'esenzione dalla prima rata, relativa all'anno 2021, per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili;

Visto l'art. 1, comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede in favore del settore turistico la proroga, per i mesi da gennaio ad aprile 2021, del credito d'imposta di cui all'art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per i canoni di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda;

Visto l'art. 1, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che istituisce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, nonché dei soggetti che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che istituisce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa è iniziata nel corso del 2019;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ai sensi del quale gli operatori economici, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, possono procedere al pagamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, non inviate per effetto della sospensione disposta dall'art. 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché con le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza l'applicazione di sanzioni;

Visto l'art. 6, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, nel quale si prevede l'esonero, per il 2021, dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, a favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore;
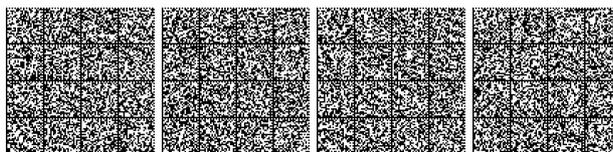
Visto l'art. 6-*sexies* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, nel quale si prevede l'esenzione, per il 2021, dalla prima rata dell'IMU, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto di cui commi da 1 a 4 dell'art. 1 del medesimo decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che istituisce ulteriori contributi a fondo perduto;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante estensione e proroga del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 *final*, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», come modificata dalle comunicazioni C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021;

Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir);

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), nonché il riordino della disciplina dei tributi locali;

Visto l'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che reca la disciplina dell'IMU;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 47 concernente dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;

Vista la decisione della Commissione europea C(2021) 7521 *final* del 15 ottobre 2021, che considera le misure di aiuto di Stato notificate relative all'aiuto di Stato SA.62668 (2021/N) compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che, nella seduta del 18 novembre 2021, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che consente di fruire delle nuove soglie di cui alla sezione 3.1 e di avvalersi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», al fine di garantire il monitoraggio e il controllo degli aiuti previsti dalle seguenti disposizioni:

*a)* articoli 24, 25, 120, 129-*bis* e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

*b)* art. 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

*c)* art. 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

*d)* art. 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021;

*e)* articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 8, 8-*bis*, 9 e 9-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

*f)* art. 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

*g)* art. 1, commi 599 e 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

*h)* art. 1, commi da 1 a 9, e art. 6, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

*i)* articoli 1-*ter*, 5 e 6-*sexies* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

*j)* articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Art. 2.

*Modalità di applicazione dei limiti delle sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863* final*, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni.*

1. Gli aiuti richiamati all'art. 1 del presente decreto sono fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», pari a 800.000 euro per impresa unica, ovvero a 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e, pari a 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero a 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021.
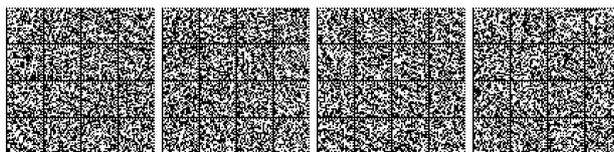
2. Gli aiuti richiamati all'art. 1 del presente decreto, al ricorrere delle condizioni previste al paragrafo 87 della sezione 3.12 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», possono essere altresì fruiti nel rispetto del massimale previsto dalla predetta sezione 3.12, pari a 3.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, e pari a 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

3. Ai fini del rispetto dei diversi massimali di cui ai commi 1 e 2 rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, come individuata al punto 95, secondo punto, della decisione della Commissione europea C(2021) 7521 *final* del 15 ottobre 2021.

Art. 3.

*Autodichiarazione per gli aiuti della sezione 3.1 e della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863* final*, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni.*

1. I soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall'art. 1 presentano all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'applicazione della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, gli operatori economici attestano altresì, nell'autodichiarazione di cui al comma 1, le seguenti ulteriori condizioni:

*a)* che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati nel periodo di riferimento rilevante per la spettanza della singola misura, a condizione che lo stesso sia compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, è inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019. In ogni caso tale periodo non può essere successivo alla data di presentazione dell'autodichiarazione;

*b)* che l'importo dell'agevolazione richiesto ai sensi della sezione 3.12 non supera il 70 per cento dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo di cui alla lettera *a)*, tranne che per le micro e piccole imprese, per le quali l'intensità dell'aiuto non supera il 90 per cento dei medesimi costi fissi non coperti.

3. In conformità con quanto previsto dal paragrafo 87, lettera *c)*, della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* e successive modificazioni, per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese, durante il periodo ammissibile di cui al comma 2, lettera *a)*, che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.

4. Al fine del rispetto dei massimali previsti dal presente decreto, si tiene conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di «impresa unica» utilizzata in materia di aiuti di Stato.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati termini, modalità e contenuto dell'autodichiarazione di cui al presente articolo, nonché le modalità tecniche con cui l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

Art. 4.

*Disposizioni finali*

1. Le disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto sono finalizzate a consentire agli enti impositori la verifica del rispetto delle condizioni previste per la fruizione dell'aiuto ed eventualmente l'esatto recupero degli aiuti illegalmente fruiti.

2. In caso di superamento dei massimali previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni, richiamati ai commi 1 e 2 dell'art. 2, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

3. In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi del comma 2, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità e i termini per l'attuazione del presente articolo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 11 dicembre 2021

*Il Ministro:* FRANCO

*Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2022*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 49*

**22A00266**
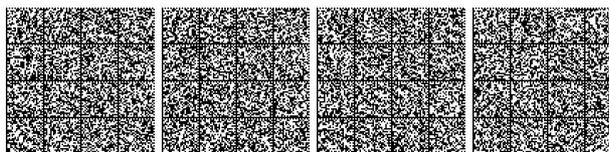
## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 gennaio 2022.

**Modalità di certificazione per assegnazione, nell'anno 2022, a favore di unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province della regione Sardegna e città Metropolitana di Cagliari, del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.**

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA FINANZA LOCALE

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dal titolo «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 18 e 19 del citato decreto legislativo, in forza dei quali i predetti enti sono tenuti ad assicurare l'espletamento dei servizi connessi al trasporto pubblico regionale e locale attraverso contratti di servizio;

Visto l'art. 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante interventi nel settore dei trasporti, il quale prevede che al fine di sostenere il processo di liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto, i contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio sono incrementati di un ammontare parametrato al maggior onere ad essi derivante dall'attuazione del richiamato art. 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997, assicurando comunque la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato;

Atteso, inoltre, che il citato art. 9, comma 4, della legge n. 472 del 1999, ha stabilito che le procedure e modalità di attuazione delle disposizioni previste sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2000, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro delle finanze e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2001, con il quale sono state determinate le procedure e le modalità per l'attuazione del ripetuto art. 9, comma 4, della legge n. 472 del 1999;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, il quale dispone che il contributo statale spettante viene erogato dal Ministero dell'interno alle province, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane ed alle comunità montane, ad eccezione degli enti della Regione Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Sicilia;

Considerato che ai sensi del successivo comma 2 del richiamato art. 4 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, l'erogazione del contributo è disposta dal Ministero dell'interno in due rate. La prima rata viene erogata entro il 30 giugno di ciascun anno, nel limite del 70 per cento dei pagamenti delle spese di che trattasi che gli enti prevedono di sostenere nel corso dell'anno stesso, mentre la seconda rata viene corrisposta entro il 30 novembre di ogni anno prendendo in esame le certificazioni con cui gli enti certificano, a consuntivo, l'importo dell'IVA sostenuta nell'anno precedente;

Considerato che l'insieme degli enti individuati dalle predette disposizioni, quali potenziali beneficiari del contributo in esame, è stato ridisegnato a seguito di una decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con la quale è stato chiarito che il termine «ente locale» richiamato nel ripetuto art. 9, comma 4, della legge n. 472 del 1999, è riferito anche ai consorzi cui partecipano gli enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con il quale è stata disposta a far data dall'anno 2011, la fiscalizzazione del contributo in esame per i comuni delle regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 che ha previsto, a far data dall'anno 2012, la soppressione di trasferimenti statali e regionali a favore delle province, ivi incluso il contributo di che trattasi;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera *e)* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con cui, tra le altre, sono soppressi i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno e del 23 giugno 2012, tra i quali il contributo a titolo di rimborso dell'IVA sul trasporto pubblico locale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Ritenuta la necessità di definire le modalità di trasmissione che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2022;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di una modalità di certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
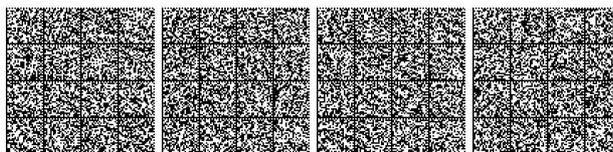
Decreta:

Art. 1.

*Enti locali beneficiari del contributo*

1. Gli enti locali, ad esclusione degli enti appartenenti alle Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Sicilia, che possono richiedere il contributo statale a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale per la finanza locale, con le modalità ed i termini di cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto, sono:

unioni di comuni;

consorzi tra enti locali;

comunità montane;

Province della regione Sardegna.

Art. 2.

*Modalità di certificazione*

1. È approvata la modalità di certificazione presente nell'Area riservata del Sistema certificazioni enti locali («Area certificati - TBEL, altri certificati) accessibile dal sito web della Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify relativa all'attribuzione, per l'anno 2022, a favore di unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province della Regione Sardegna del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.

2. La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti nell'ambito della predetta Area riservata. Eventuali richieste trasmesse con modalità difformi da quella su indicata (a mezzo PEC, per posta ordinaria, ecc.) non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al contributo statale.

Art. 3.

*Termini e specifiche di trasmissione*

1. Per la validità della comunicazione, gli enti locali di cui al precedente art. 1, devono presentare telematicamente, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 2, richiesta di contributo tenendo presente, per le due tipologie di modello di certificazione, i seguenti termini:

modello «B» (preventivo 2022) a partire dal 31 gennaio 2022 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 28 febbraio 2022;

modello «B1» (consuntivo 2021) a decorrere dal 31 marzo 2022 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 30 aprile 2022.

2. La richiesta di contributo deve essere debitamente sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e dal responsabile del servizio di gestione del trasporto pubblico locale, mediante apposizione di firma digitale opportunamente e preventivamente censita nella sezione «Configurazione ente» dell'Area certificati - TBEL del sito *web* della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno.

3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudichi la certezza del dato riportato nella certificazione già trasmessa telematicamente, comporta la non validità della stessa ai fini del rimborso degli oneri in argomento.

4. È data facoltà agli enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro il termine di trasmissione fissato al precedente comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2022

*Il direttore centrale:* COLAIANNI

**22A00304**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 novembre 2021.

**Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «ΩRABBIT» nell'ambito del programma PRIMA Call 2020. (Decreto n. 16304/2021).**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»;

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell'ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1104 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020 reg. n. 1420 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2020;

Visto il d.d. n. 1463 del 30 giugno 2021 reg. UCB n. 935 del 12 luglio 2021, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (Azione 004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2020, dell'importo complessivo di euro 8.220.456,00, comprensivo delle spese per le attività di valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA *Section2 – Multi-topic* 2020 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) *Call* 2020, pubblicato in data 11 febbraio 2020 con scadenza il 13 maggio 2020 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2020 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 7.000.000,00, come da lettera di impegno n. 1660 del 4 febbraio 2020;

Considerato che per il bando «PRIMA *Section2 - Multi-topic* 2020 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) *Call* 2020» è stato emanato l'avviso integrativo n. 584 del 7 maggio 2020;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies* svoltosi in videoconferenza in data 18 dicembre 2020 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo *«ΩRABBIT - Omega RABbit: food for health BenefIT»*, avente come obiettivo quello di stabilire nuove conoscenze ed esplorare la fattibilità di un nuovo alimento funzionale, che rappresenti una soluzione innovativa per lo sviluppo ed il miglioramento dei sistemi agroalimentari nell'area mediterranea e con un costo complessivo pari a euro 714.149,20;

Vista la nota prot. MUR n. 1793 del 4 febbraio 2021, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII della Direzione generale della ricerca, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «ΩRABBIT»;

Vista la nota di aggiornamento prot. MUR n. 5491 del 9 aprile 2021, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII, con la quale si comunica la nuova assegnazione dei progetti, considerate le disponibilità finanziarie sui capitoli di spesa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «ΩRABBIT» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Milano;

Università degli studi di Perugia;

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

Vista la procura notarile rep. n. 5097 del 27 settembre 2021 a firma dell'avv. Marco Giuliani notaio in Roma con la quale il sig. Luca Buttazzoni in qualità di procuratore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) delega il prof. Elio Maria Franzini legale rappresentante dell'Università degli studi di Milano in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 5.363 del 9 settembre 2021 a firma del dott. Francesco Ansidei di Catrano notaio in Perugia con la quale il prof. Maurizio Oliviero rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Perugia delega il prof. Elio Maria Franzini legale rappresentante dell'Università degli studi di Milano in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «ΩRABBIT» sottoscritto in data 11 marzo 2021 e l'*Emendment* del 31 agosto 2021;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i codici concessione RNA COR n. 6352156 e n. 6352221 e n. 6352313 dell'11 novembre 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale
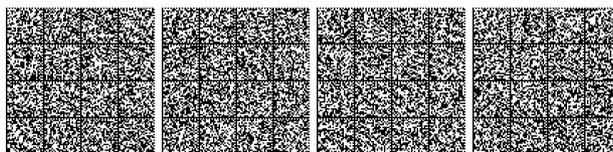
- n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf n. 14445714 e n. 14445658 e n. 14445657 dell'11 novembre 2021;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la DSAN in data 2 settembre 2021 prot. MUR n. 12592, con la quale il soggetto capofila Università di Milano dichiara che la data di avvio delle attività progettuali è stata fissata al 27 ottobre 2021, in accordo con il partenariato internazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «ΩRABBIT» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 27 ottobre 2021 e la sua durata è di trentasei mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 499.904,44 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2020, cap. 7345, di cui al decreto ministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020, reg. n. 1420;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma;

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettifi-

cate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2021

*Il direttore generale:* CONSOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2021*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2992*

---

AVVERTENZA:

*Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente* link*:*

*https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur*

**22A00248**

DECRETO 22 novembre 2021.

**Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «E!113238 Lyse-EFEKT nell'ambito del programma Eurostars Call 2019 - C.o.D. 11.** (Decreto n. 16996/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobbre 21, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto-legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 7 dell'art. 238 «Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 2016 n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», che, all'art. 13, comma 1, prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, con il quale sono state adottate le «Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, con il quale sono state adottate le «Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593», che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'Iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari;

Visto il bando internazionale Eurostars Call 2019 - C.o.D. 11, comprensivo delle *Guidelines for Applicants*, lanciato dal programma *Eurostars* con scadenza 28 febbraio 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo *Annex* nazionale;

Visto l'avviso integrativo nazionale n. 3021 del 9 novembre 2018, con il quale sono stati definiti i soggetti, le attività e la natura dei costi ammissibili, le forme ed intensità delle agevolazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per i proponenti italiani;

Vista la decisione finale dello Eurostars-2 comunicata con lettera del 25 giugno 2019, che ammette al finanziamento il progetto dal titolo E! 113238 Lyse-EFEKT «XZ.700: *targeted antibacterial endolysin product to treat infected diabetic wounds*», avente come obiettivo lo sviluppo di un modello in vitro di ferita da diabete infetta per la valutazione dell'efficacia dell'endolisina XZ.700 nel trattamento specifico dello S. aureus presente comunemente nelle ferite da diabete;

Atteso che il MUR partecipa alla CALL 2019 lanciata dall'Eurostars con il *budget* finalizzato al finanziamento di progetti nazionali, a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma Eurostars, per il contributo alla spesa, giusta nota protocollo n. 15093 del 21 settembre 2018;

Vista la nota prot. MUR n. 13507 del 10 luglio 2019, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della Call, indicando i progetti ammissibili alle agevolazioni e l'importo del finanziamento, a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma Eurostars, ad essi destinato;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dall'Eurostars nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo E! 113238 Lyse-EFEKT;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto Ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate

dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 762 del 2 aprile 2021, reg. UCB n. 843 in data 16 aprile 2021, con il quale sono stati nominati, in ordine preferenziale, gli esperti tecnico-scientifici per la valutazione delle attività in itinere, a seguito della rinuncia degli esperti già nominati con d.d. n. 2155 del 6 novembre 2019;

Atteso che il prof. Matteo Ceccarelli ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio a quanto disposto dall'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale E! 113238 Lyse-EFEKT, di durata 30 mesi salvo proroghe, il cui costo complessivo è pari a euro 487.500,00, figura il seguente proponente italiano: Vitroscreen S.r.l.

Visto il *Consortium Agreement* stilato tra i partecipanti al progetto E! 113238 Lyse-EFEKT;

Preso atto dell'istruttoria economico-finanziaria sul progetto, effettuata dall'Istituto convenzionato INVITALIA ed acquisita dal MUR in data 3 agosto 2020, prot. n. 12412, sull'ammissibilità al finanziamento del progetto E! 113238 Lyse-EFEKT e della DSAN a firma della dott.ssa Marisa Meloni, legale rappresentante del soggetto proponente, con la quale la stessa dichiara che la data di inizio del progetto è il 1° ottobre 2019 e la sua durata è trenta mesi, come stabilito a livello internazionale;

Considerato che l'istruttoria economico-finanziaria ha evidenziato il mancato rispetto del parametro di congruenza tra capitale netto e costo del progetto;

Visto il combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 12, comma 5, del decreto ministeriale n. 593/2016, ai sensi del quale, all'esito negativo della valutazione dell'esperto economico-finanziario, il Ministero ammette il progetto alle agevolazioni previste in presenza di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa;

Ritenuto che la stipula contrattuale debba essere subordinata all'assunzione, da parte di Vitroscreen Srl, di idonea garanzia a copertura dell'importo del contributo accordato per l'esecuzione del programma di ricerca;

Acquisita la manifestazione di disponibilità a stipulare la polizza di garanzia richiesta da parte della Vitroscreen S.r.l., pervenuta in data 19 febbraio 2021, prot. MUR n. 2670;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il COR n. 6631196 del 19 novembre 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura *Deggendorf* ID 13830715 n. 14122836, del 26 ottobre 2021;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Ritenuta la necessità di adottare, per il progetto E! 113238 Lyse-EFEKT «XZ.700: *targeted antibacterial endolysin product to treat infected diabetic wounds*», ammissibile alle agevolazioni, il relativo provvedimento ministeriale stabilendone forme, misure, modalità e condizioni, ivi inclusa la stipula di idonea polizza di garanzia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo E! 113238 Lyse-EFEKT , presentato dalla Vitroscreen S.r.l., codice fiscale n. 13454040158 è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1 ottobre 2019 e la sua durata è di trenta mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3) approvato dall'esperto tecnico-scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto E! 113238 Lyse-EFEKT è pari a euro 182.250,00.

2. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 182.250,00, nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma Eurostars.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sulle disponibilità del conto di contabilità speciale 5944 (IGRUE) relativo al programma Eurostars.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Iniziativa di programmazione congiunta Eurostars e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale;

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1 come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. I beneficiari si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti dei beneficiari alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. La sottoscrizione del successivo atto d'obbligo è subordinata alla stipula di idonea polizza di garanzia da parte del soggetto beneficiario, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 12, comma 5, del decreto ministeriale n. 593/2016.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2021

*Il direttore generale:* CONSOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2021*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2995*

———

AVVERTENZA:

*Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente* link*:*

*https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur*

**22A00249**

DECRETO 22 novembre 2021.

**Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «PROSIT» nell'ambito del programma PRIMA Call 2020.** (Decreto n. 16998/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 21, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 21, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 – *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo

e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»;

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell'ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1104, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020, reg. n. 1420, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2020;

Visto il decreto direttoriale n. 1463 del 30 giugno 2021 reg. UCB n. 935 del 12 luglio 2021, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 (Azione 004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2020, dell'importo complessivo di euro 8.220.456,00, comprensivo delle spese per le attività di valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Vista l'iniziativa europea *ex* art. 185 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea PRIMA «*Partnership for research and innovation in the Mediterranean area*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1324/2017 del 4 luglio 2017;

Visto il bando transnazionale lanciato da PRIMA Section2– Multi-topic 2020 (*Partnership for research and innovation in the Mediterranean area*) *Call* 2020, pubblicato in data 11 febbraio 2020 con scadenza il 13 maggio 2020 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il Ministero dell'università e della ricerca partecipa alla *Call* 2020 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 7.000.000,00, come da lettera di impegno n. 1660 del 4 febbraio 2020;

Considerato che per il bando «PRIMA Section2– Multi-topic 2020 (*Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area*) *Call* 2020» è stato emanato l'avviso integrativo n. 584 del 7 maggio 2020;

Vista la decisione finale del *Funding Agencies* svoltosi in videoconferenza in data 18 dicembre 2020 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «PROSIT - *Plant microbiomes in sustainable viticulture*», avente come obiettivo quello di sfruttare il ruolo della biodiversità microbica di endofiti associati alla vite per rendere più resilienti i tipici agroecosistemi del Mediterraneo, con lo scopo di sviluppare strategie di coltivazione nuove e sostenibili e con un costo complessivo pari a euro 684.440,00;

Vista la nota prot. del Ministero dell'università e della ricerca n. 1793 del 4 febbraio 2021, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII della Direzione generale della ricerca, con la quale si comunicavano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «PROSIT»;

Vista la nota di aggiornamento prot. Ministero dell'università e della ricerca n. 5491 del 9 aprile 2021, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII, con la quale si comunica la nuova assegnazione dei progetti, considerate le disponibilità finanziarie sui capitoli di spesa;
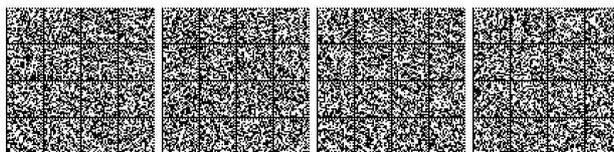
Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «PROSIT» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Padova - Dipartimento di biologia;

Università degli studi di Milano - Dipartimento di bioscienze;

Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di bioscienze e biorisorse (IBBR);

Vista la procura notarile rep. n. 1594 del 26 luglio 2021 a firma del dott. Paolo Josef Giovannetti notaio in Milano con la quale il prof. Elio Maria Franzini rettore e legale rappresentante della Università degli studi di Milano delega il prof. Luigi Bubacco direttore del Dipartimento di biologia e legale rappresentante dell'Università degli studi di Padova in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 701 del 23 settembre 2021 a firma del dott. Gianluca Ramondelli notaio in Anguillare Sabazia con la quale la prof.ssa Maria Chiara Carrozza presidente *pro tempore* e legale rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di bioscienze e biorisorse (IBBR) delega il prof. Luigi Bubacco direttore del Dipartimento di biologia e legale rappresentante dell'Università degli studi di Padova in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium agreement* trasmesso definito tra i partecipanti al progetto «PROSIT» sottoscritto in data 3 maggio 2021;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i codici concessione RNA COR n. 6724132, n. 6724402 e n. 6724464 del 22 novembre 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf n. 14443803 e n. 14443805 e n. 14443913 dell'11 novembre 2021;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «PROSIT» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 3 maggio 2021 e la sua durata è di quarantotto mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'università e della ricerca resterà estraneo ad ogni
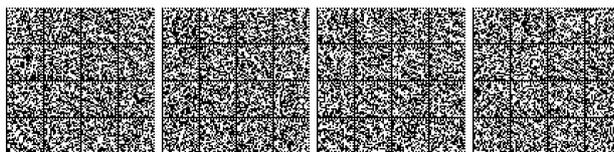
rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 479.108,00 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2020, cap. 7345, di cui al decreto ministeriale n. 64 dell'8 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2020, reg. n. 1420;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

3. Nella fase attuativa, il Ministero dell'università e della ricerca può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il Ministero dell'università e della ricerca si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma;

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'università e della ricerca disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80 per cento del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50 per cento nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal Ministero dell'università e della ricerca con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al Ministero dell'università e della ricerca dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il Ministero dell'università e della ricerca, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2021

*Il direttore generale:* CONSOLI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2021*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2996*

AVVERTENZA:

*Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente* link*:*

*https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur*

**22A00250**

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 dicembre 2021.

**Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1020.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Rilevato che l'art. 1 della legge, ai commi 1015, 1018 e 1022, prevede che all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, deve essere riconosciuto il rimborso delle spese legali, ad esclusione dei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri, di estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione e di sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione;

Rilevato che l'art. 1 della legge, ai commi 1015, 1016 e 1017, prevede che il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di euro 10.500, ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile e che esso è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

Rilevato che l'art. 1 della legge, al comma 1019, prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi, nonché le ulteriori disposizioni dirette a consentire il contenimento della spesa;

Rilevato che l'art. 1 della legge, al comma 1019, prevede che nelle attività di liquidazione del rimborso, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, deve essere attribuito rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio;

Rilevato che l'art. 1 della legge, al comma 1020, prevede che per le finalità indicate, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015;

Rilevato che l'art. 1 della legge, al comma 1021, prevede che il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto e definizioni*

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui all'art. 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e detta le ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'art. 1, comma 1020, della stessa legge.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

*a)* «legge», la legge 30 dicembre 2020, n. 178;

*b)* «Ministero», il Ministero della giustizia;

*c)* «Fondo», il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della legge;

*d)* «richiedente», il soggetto che, in quanto imputato assolto abbia titolo a presentare domanda di accesso al Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 1015 della legge;
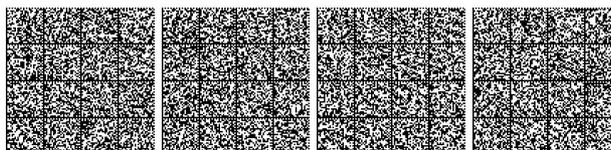
*e)* «imputato assolto», il soggetto assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, per tutti i capi di imputazione a lui contestati, con le formule perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, escluso il caso in cui quest'ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto d'imputazione;

*f)* «rimborso delle spese legali», l'indennità erogabile, a valere sul Fondo di cui alla lettera *c)*, nei limiti dell'importo di euro 10.500,00 e comunque delle risorse disponibili, in favore dei soggetti indicati alla lettera *d)*;

*g)* «spese legali», le spese sostenute dall'imputato esclusivamente per remunerare il professionista legale che lo ha assistito.

Art. 2.

*Requisiti di accesso al rimborso delle spese legali*

1. Tutti i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale o dell'art. 530 del codice di procedura penale, «perché il fatto non sussiste», «perché non ha commesso il fatto», «perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato» hanno facoltà di accesso al «Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti», alle condizioni e nei limiti di seguito specificati.

2. Il diritto a richiedere le prestazioni del Fondo è riconosciuto a condizione che:

*a)* l'imputato sia stato assolto con le formule indicate al comma 1, escluso, rispetto all'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il caso in cui quest'ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell'imputazione;

*b)* la sentenza di assoluzione sia divenuta irrevocabile e per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell'atto con il quale è stata esercitata l'azione penale, oppure a seguito di modifica dell'imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, sia stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;

*c)* l'imputato assolto non abbia beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;

*d)* l'imputato assolto non abbia ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 427 del codice di procedura penale ovvero dell'art. 542 del codice di procedura penale;

*e)* l'imputato assolto non abbia diritto al rimborso delle spese legali dall'ente da cui dipende in forza dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

*f)* l'istanza riguardi una sentenza divenuta irrevocabile nell'anno precedente a quello della sua presentazione.

3. Il Fondo eroga i rimborsi esclusivamente nei limiti delle risorse annualmente assegnate al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della legge.

4. Ciascuna istanza di rimborso è accoglibile esclusivamente fino all'importo massimo di euro 10.500,00.

Art. 3.

*Istanza di accesso al Fondo*

1. Il richiedente presenta istanza di accesso al Fondo esclusivamente tramite apposita piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due.

2. L'istanza deve essere presentata personalmente dall'imputato o, nel caso di imputati minorenni o incapaci, dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale. In caso di morte dell'imputato l'istanza può essere presentata da uno degli eredi nell'interesse di tutti gli aventi diritto alla successione.

3. L'istanza deve indicare, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

*a)* i dati anagrafici e il codice fiscale dell'imputato assolto, ove diversi dal richiedente;

*b)* l'Ufficio giudiziario che ha pronunciato la decisione divenuta irrevocabile, la data della sentenza, la data di irrevocabilità, il numero del registro notizie di reato e il numero del registro generale dell'Ufficio gip/gup o del dibattimento che ha emesso la sentenza;

*c)* le formule con le quali l'imputato è stato assolto;

*d)* l'attestazione che per nessuna delle imputazioni attribuite al richiedente nell'atto con il quale è stata esercitata l'azione penale, oppure a seguito di modifica dell'imputazione nel corso del processo o in conseguenza della riunione dei procedimenti, è stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;

*e)* la durata del processo oggetto della sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale è stata esercitata l'azione penale alla data in cui la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile;

*f)* il grado di giudizio nel quale è stata emessa la sentenza, specificando se la sentenza è stata emessa in sede di rinvio dalla Corte di cassazione;

*g)* il totale delle spese legali per le quali è chiesto il rimborso;

*h)* l'attestazione che l'importo di cui si chiede il rimborso è stato versato al professionista legale tramite bonifico, a seguito di emissione di parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine;
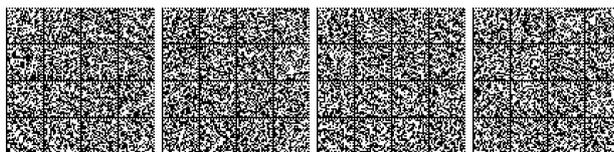
*i)* l'attestazione che l'imputato non ha beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

*l)* l'attestazione che l'imputato non ha ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 427 del codice di procedura penale ovvero dell'art. 542 del codice di procedura penale;

*m)* l'attestazione che l'imputato non ha diritto al rimborso delle spese legali dall'ente da cui dipende in forza dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

*n)* il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione;

*o)* le coordinate identificative del conto corrente bancario o postale presso cui il richiedente intende ricevere il rimborso;

*p)* l'indirizzo di posta elettronica certificata o semplice, ove intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative all'istanza.

4. All'istanza debbono essere allegati:

*a)* la copia del documento di identità, in corso di validità, dell'imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;

*b)* la documentazione attestante la rappresentanza legale dell'imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;

*c)* la copia conforme della sentenza di assoluzione, rilasciata dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa, corredata dal certificato di passaggio in giudicato, rilasciato dalla medesima cancelleria;

*d)* la copia conforme dell'atto con il quale è stata esercitata l'azione penale nel procedimento concluso con la sentenza di assoluzione;

*e)* la documentazione comprovante la nomina, nell'ambito del procedimento concluso con la sentenza di assoluzione, del legale cui sono riferite le fatture per le spese legali rispetto alle quali è presentata l'istanza di rimborso;

*f)* le fatture emesse dal legale nominato difensore nel processo definito con sentenza di assoluzione, recante esplicita ed inequivoca indicazione della causale, nonché quietanza del pagamento ricevuto;

*g)* il parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

*h)* la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della prestazione professionale tramite bonifico bancario;

*i)* la documentazione comprovante il reddito dichiarato ai sensi del comma 3, lettera *n)*.

5. L'istanza deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione. Le istanze presentate dopo tale termine non saranno esaminate.

6. Le istanze non completate in tutti gli elementi elencati dal comma 3 e prive della documentazione indicata dal comma 4 non saranno valutate.

Art. 4.

*Criteri di valutazione delle istanze di accesso al Fondo*

1. Le istanze di accesso al Fondo validamente presentate ai sensi dell'art. 3, comma 1, vengono esaminate dando precedenza, nell'ordine:

*a)* alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dalla Corte di cassazione, ovvero dal giudice del rinvio, o comunque all'esito di un processo complessivamente durato oltre otto anni;

*b)* alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dal giudice d'appello, o comunque all'esito di un processo complessivamente durato oltre cinque anni e fino ad otto anni;

*c)* alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza dal giudice di primo grado o comunque all'esito di un processo complessivamente durato fino a cinque anni.

2. Nell'ambito di ciascuno dei gruppi sopra indicati viene data preferenza, in primo luogo, alle istanze degli imputati il cui processo ha complessivamente avuto una durata maggiore e, in caso di pari durata, alle istanze relative ad imputati assolti con reddito inferiore.

Art. 5.

*Procedura di verifica e mandato di pagamento*

1. Individuate le istanze che possono essere accolte in applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 4 e dell'ammontare complessivo delle risorse assegnate per l'anno di riferimento al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, il Ministero effettua un controllo di effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato nelle predette istanze e quanto emerge dalla documentazione allegata alle stesse, tramite proprio personale o avvalendosi, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.a.

2. Le istanze rispetto alle quali mancano i presupposti di accesso al Fondo di cui all'art. 2 oppure non vi è corrispondenza tra quanto dichiarato e i documenti allegati oppure tra quanto dichiarato e gli accertamenti svolti sono escluse dall'ordine di precedenza.

3. Il controllo di cui al comma 1 viene esteso alle istanze che, a seguito delle esclusioni di cui al comma 2, possono essere accolte in applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 4 e dell'ammontare complessivo delle risorse assegnate per l'anno di riferimento al capitolo di bilancio n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero.
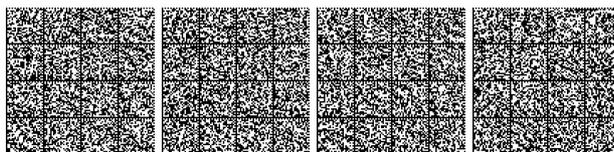
4. Esaurita l'attività di verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, il Ministero approva l'elenco delle istanze che possono essere accolte, con indicazione per ognuna dell'importo rimborsabile, ne dispone la pubblicazione nella medesima piattaforma digitale sulla quale è stata presentata l'istanza e, decorsi quindici giorni, ordina l'emissione del conseguente mandato di pagamento.

5. Le istanze escluse dal rimborso ai sensi del comma 2 o in quanto non validamente presentate ai sensi dell'art. 3, comma 6 oppure a causa dell'esaurimento delle risorse assegnate, per l'anno di riferimento, al capitolo n. 1265 dello stato di previsione della spesa del Ministero, non possono essere ripresentate.

Art. 6.

*Ambito di applicazione e disciplina transitoria*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle sentenze divenute irrevocabili a far data dal 1° gennaio 2021.

2. Con riferimento alle sentenze divenute irrevocabili nell'anno 2021, in deroga all'art. 3, comma 5, del presente decreto, le istanze potranno essere presentate a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022.

Art. 7.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2021

*La Ministra della giustizia*
CARTABIA

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
FRANCO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2022*
*Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 57*

**22A00476**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 novembre 2021.

**Destinazione di ulteriori risorse finanziarie al sostegno delle domande di agevolazione presentate al secondo dei due sportelli previsti dal decreto ministeriale 30 ottobre 2019, concernente agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle pmi mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti affarenti al piano impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2019, n. 297, che disciplina termini, modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 nel quale viene stabilito che le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al medesimo provvedimento ammontano a complessivi euro 265.000.000,00 (duecentosessantacinquemilioni/00) a valere sull'Asse III, Azione 3.1.1 del Programma operativo nazionale (PON) «Imprese e competitività» 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 finale del 23 giugno 2015 e successive modifiche;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, che stabilisce che le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo sono rese disponibili tramite l'apertura di due sportelli agevolativi, per ciascuno dei quali è destinato un ammontare pari a euro 132.500.000,00 (centotrentaduemilionicinquecentomila/00);
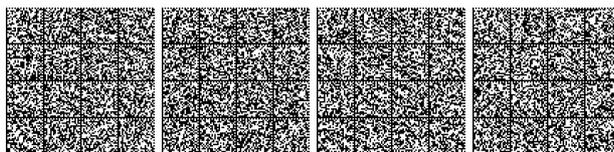
Visto, altresì, l'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, che stabilisce che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e che, a tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

Vista l'ulteriore disposizione recata dal medesimo art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 in base alla quale, in caso di insufficienza delle risorse finanziarie, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito formata secondo quanto disposto dal medesimo decreto, fino a esaurimento delle risorse;

Visto il decreto direttoriale 23 giugno 2020, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 luglio 2020, n. 168, con il quale sono stati definiti, con riferimento al primo sportello previsto nell'ambito dell'intervento di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2019, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni, i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità delle stesse domande, nonché le modalità di presentazione delle richieste di erogazione;

Visto il decreto direttoriale 30 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 agosto 2020, n. 197, con il quale è stato comunicato l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del primo dei due sportelli agevolativi previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 e la conseguente chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione a partire dal 31 luglio 2020;

Visto il decreto direttoriale 7 settembre 2020 di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 settembre 2020, n. 230, con il quale è stata approvata la graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di agevolazione presentate tra le ore 10,00 e le ore 17,00 del 30 luglio 2020, unico giorno di apertura del primo dei due sportelli agevolativi previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto 30 ottobre 2019;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 aprile 2021, n. 92, con il quale, in ragione dell'elevato numero di domande di agevolazione presentate nell'ambito del primo sportello ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, è stato disposto l'incremento delle risorse destinate al predetto primo sportello agevolativo di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 per un ammontare pari ad euro 93.485.676,43 (novantatremilioniquattrocentoottantacinquemilaseicentosettantasei/43);

Visto il decreto direttoriale 26 marzo 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 aprile 2021, n. 85, che definisce le modalità e i termini di apertura del secondo dei due sportelli agevolativi previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019;

Visto il decreto direttoriale 27 aprile 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 maggio 2021, n. 107, con il quale è stato comunicato l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del secondo dei due sportelli agevolativi previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 ed è stata dichiarata la conseguente chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione a partire dal 28 aprile 2021;

Visto il decreto direttoriale 26 maggio 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° giugno 2021, n. 130, con il quale è stata approvata la graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di agevolazione presentate tra le ore 10,00 e le ore 17,00 del 27 aprile 2021, unico giorno di apertura del secondo sportello agevolativo previsto dal decreto 30 ottobre 2019;

Considerato che le domande agevolative presentate nell'ambito del suddetto sportello agevolativo eccedono la dotazione finanziaria disponibile e che risulta necessario rinvenire ulteriori risorse a copertura delle stesse;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19;

Vista la decisione di esecuzione C(2021) 5865 finale del 3 agosto 2021, che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4444 finale del 23 giugno 2015, assegnando al PON «Imprese e competitività» 2014-2020 parte delle risorse REACT-EU messe a disposizione dall'Italia a titolo di entrata con destinazione specifica esterna, a norma dell'art. 3, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, per il nuovo obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia»;

Considerato che la realizzazione di tale obiettivo specifico ricomprende il sostegno ad investimenti a contenuto innovativo, anche tramite l'acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali tecnologicamente avanzate in grado di aumentare il livello di efficienza, di flessibilità e di sostenibilità ambientale delle attività economiche;

Considerato che la citata modifica del PON «Imprese e competitività» 2014-2020, consiste nella creazione di un nuovo Asse prioritario VI «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto
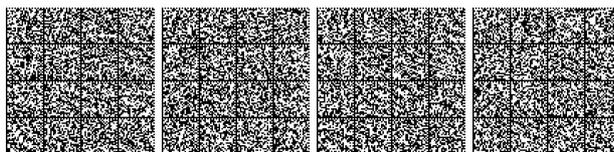
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia» per sostenere interventi rivolti alle imprese finalizzati al rilancio degli investimenti produttivi;

Considerato che nell'ambito del Programma operativo nazionale (PON) «Imprese e competitività» 2014-2020 è stato creato altresì un nuovo Asse prioritario VII «Assistenza tecnica REACT-EU» al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse REACT-EU;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, integrare la dotazione finanziaria di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2019, destinando agli interventi agevolativi di cui al secondo dei due sportelli previsti dall'art. 3, comma 2, aperto in data 27 aprile 2021, l'ulteriore importo di euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) a valere sulle risorse dell'Asse VI «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia» del Programma operativo nazionale (PON) «Imprese e competitività» 2014-2020;

Ritenuto altresì opportuno garantire coerenza programmatica delle risorse destinate all'attuazione dello strumento agevolativo di cui decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019 attraverso l'utilizzo di risorse ascrivibili ad un unico Asse del Programma operativo nazionale (PON) «Imprese e competitività» 2014-2020;

Ritenuto necessario a tal fine procedere alla modifica del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2021 assicurando l'onere finanziario previsto dal medesimo decreto, a valere sulle risorse di cui al richiamato Asse prioritario VI del PON «Imprese e competitività» 2014-2020;

Decreta:

Art. 1.

*Incremento delle risorse finanziarie destinate al sostegno delle domande di agevolazione presentate al secondo dei due sportelli agevolativi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019*

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019 destinate all'attuazione degli interventi agevolativi di cui al secondo dei due sportelli previsti dall'art. 3, comma 2, sono incrementate di euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) a valere sulle risorse dell'Asse VI «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia» del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020.

Art. 2.

*Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2021*

1. L'art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2021 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Incremento delle risorse finanziarie destinate al sostegno delle domande di agevolazione presentate al primo dei due sportelli agevolativi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019).* — 1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019, richiamato in premessa, destinate all'attuazione degli interventi agevolativi di cui al primo dei due sportelli previsti dall'art. 3, comma 2, sono incrementate di euro 93.485.676,43 (novantatremilioniquattrocentoottantacinquemilaseicentosettantasei/43) a valere sull'Asse VI «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia» del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020.».

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2021

*Il Ministro:* GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2021*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1113*

**22A00242**

---

DECRETO 10 gennaio 2022.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa agricola Latte Varese», in Varese e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza del 25 novembre 2021 con la quale il consigliere all'uopo delegato della società cooperativa «Cooperativa agricola Latte Varese» ha chiesto che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
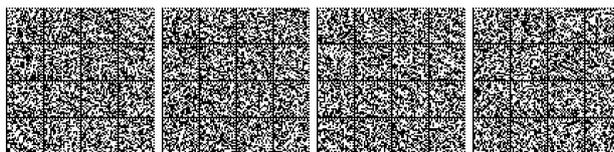
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 3.414.008,00, si riscontra una massa debitoria di euro 4.201.351,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -3.834.196,00;

Preso atto che in data 26 novembre 2021 la suddetta società cooperativa ha depositato al Tribunale di Varese la dichiarazione di rinuncia al ricorso n. 4/2020 contenente la domanda alla procedura di concordato preventivo;

Considerato che in data 2 dicembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il consigliere all'uopo delegato della società cooperativa ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 21 dicembre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 21 dicembre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Gian Paolo Carotti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa agricola Latte Varese», con sede in Varese (VA) (codice fiscale n. 00217000124) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Paolo Carotti, nato a Firenze (FI) il 1° luglio 1966 (codice fiscale CRTGPL66L01D612B), domiciliato in Bologna (BO), via San Rocco n. 5.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 gennaio 2022

*Il Ministro:* GIORGETTI

**22A00241**

DECRETO 11 gennaio 2022.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Pegaso società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza del legale rappresentante, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Pegaso società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 37.951,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 283.247,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 247.624,00;

Considerato che in data 6 settembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, dalla presenza di debiti tributari e debiti previdenziali, accertati dall'INPS e resi esecutivi con cartella esattoriale e dalla scadenza a luglio 2018 di un importante contratto di appalto e carenza di commesse;

Vista la nota dell'8 settembre 2021, con la quale l'Associazione nazionale di rappresentanza ha trasmesso una terna di professionisti idonei e disposti ad
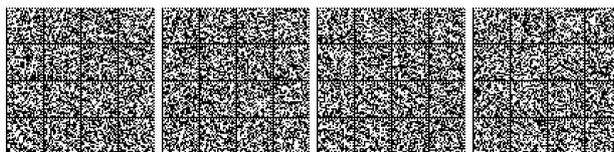
assumere la carica di commissario liquidatore della procedura in argomento;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 21 dicembre 2021, presso l'Ufficio di gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di gabinetto del 21 dicembre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Roberto Angeli;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pegaso società cooperativa», con sede in Bologna (BO) - (codice fiscale n. 02429871201) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Angeli, nato a Rimini (RN) il 31 marzo 1970 (codice fiscale NGLRRT70C31H294Z), domiciliato in Riccione (RN), via Emilia, n. 22, int. 2.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 gennaio 2022

*Il Ministro:* GIORGETTI

**22A00267**

DECRETO 11 gennaio 2022.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Alberto Marvelli - società cooperativa sociale», in Modena e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale la relativa associazione nazionale di rappresentanza ha chiesto che la società cooperativa «Consorzio Alberto Marvelli - società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 167.053,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 496.611,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 345.979,00;

Considerato che il grado di insolvenza della società cooperativa è rilevabile, altresì, sulla base di un arbitrato unico del 18 settembre 2018, per controversia conclusasi con la condanna al pagamento del corrispettivo dovuto; di un atto di pignoramento presso terzi per affitti arretrati e causa di sfratto; dell'uscita dal Consorzio di alcune cooperative sociali associate; del mancato accesso a nuovi contratti con il Comune di Modena e alla stipula di convenzioni con la pubblica amministrazione in generale, nonché della revoca degli affidamenti bancari;

Considerato che in data 17 marzo 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 21 dicembre 2021, presso l'Ufficio di gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di gabinetto del 21 dicembre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della rag. Maria Greca Viola;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Alberto Marvelli - Società cooperativa sociale», con sede in Modena (MO) - (Codice fiscale n. 02945380364) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la rag. Maria Greca Viola, nata a Crotone (KR) il 23 settembre 1973 (codice fiscale VLIMGR73P63D122A), domiciliata in Modena (MO), viale Corassori, n. 72/F.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 gennaio 2022

*Il Ministro:* GIORGETTI

**22A00268**

DECRETO 11 gennaio 2022.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Consmaremma - Consorzio cooperative fra produttori agricoli - società cooperativa agricola», in Tarquinia e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale la relativa Associazione nazionale di rappresentanza ha chiesto che la società cooperativa «Consmaremma - Consorzio cooperative fra produttori agricoli - società cooperativa agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 215.419,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 1.703.278,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 9.035,00;

Considerato che in data 12 maggio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che il grado di insolvenza della società cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di un decreto ingiuntivo;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 21 dicembre 2021, presso l'Ufficio di gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di gabinetto del 21 dicembre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Roberto Falcone;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consmaremma-Consorzio cooperative fra produttori agricoli - società cooperativa agricola», con sede in Tarquinia (VT) - (codice fiscale n. 00394730584) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Falcone, nato a Roma (RM) il 28 agosto 1963 (codice fiscale FLCRRT63M28H501U), ivi domiciliato in piazza Cavour, n. 17.
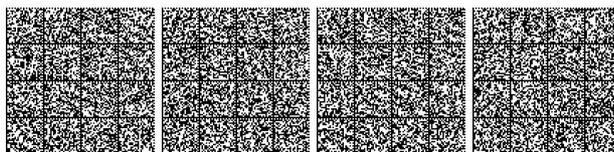
Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 gennaio 2022

*Il Ministro:* GIORGETTI

**22A00269**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## CORTE DEI CONTI

DECRETO 21 dicembre 2021.

**Approvazione del bilancio di previsione 2022 - Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024.**

IL PRESIDENTE

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, in particolare l'art. 4;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla Corte dei conti;

Visto il vigente regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (del. SS.RR. n. 1/DEL/2010 in data 26 gennaio 2010) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti, in particolare gli articoli 3, 4 e 36;

Visto il decreto presidenziale n. 80 del 21 maggio 2019 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono stati approvati i nuovi modelli dello schema del bilancio di previsione, del conto finanziario, del bilancio di cassa e del bilancio pluriennale della Corte dei conti, al fine di dare attuazione alle modifiche apportate al regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti approvato con delibere del Consiglio di presidenza n. 82 in data 8 aprile 2019 e n. 128 in data 12 maggio 2020;

Considerato che per assicurare la realizzazione da parte della Biblioteca centrale di una politica acquisitiva di prodotti e strumenti editoriali digitali, da mettere a disposizione del personale della Corte dei conti, occorre modificare la denominazione della rubrica del capitolo 6000 piano gestionale 02 «Spese per l'acquisto di dotazioni librarie per la Biblioteca centrale» con la nuova denominazione «Spese per acquisto di dotazioni librarie ed attrezzature multimediali per la Biblioteca centrale»;

Visto il disegno di legge di bilancio 2022 (A.S. 2448) all'esame del Parlamento nei cui allegati sono indicati gli importi stanziati sui capitoli 2160 e 7270 dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze «Somme da assegnare alla Corte dei conti» per gli anni 2022/2024;

Visto il progetto di bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2022 e quello pluriennale per il triennio 2022/2024, recante una previsione di entrata e di spesa pari ad euro 495.052.395,00, euro 433.418.382,00, euro 445.138.788,00 in termini di competenza e cassa rispettivamente per gli anni 2022, 2023 e 2024;

Visto il verbale del Collegio dei revisori dei conti nella seduta del 30 novembre 2021 nel quale viene espresso parere favorevole in ordine rispettivamente, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e al bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (verbale n. 13/2021);

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 30 novembre 2021;

Vista la sintesi dell'esito dei lavori del Consiglio di presidenza (nota 6074 del 14 dicembre 2021) relativa all'adunanza straordinaria del 10 dicembre 2021 che esprime parere favorevole sullo schema di bilancio di previsione per l'anno 2022 e di bilancio pluriennale 2022-2024;

Decreta:

La rubrica del capitolo 6000 piano gestionale 02 «Spese per acquisto di dotazioni librarie per la Biblioteca centrale» viene modificata con la nuova denominazione «Spese per acquisto di dotazioni librarie ed attrezzature multimediali per la Biblioteca centrale».

È approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti, il bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022/2024, nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, sarà inviato ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e sarà trasmesso al Ministero della giustizia e per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2021

*Il Presidente:* CARLINO

ALLEGATO
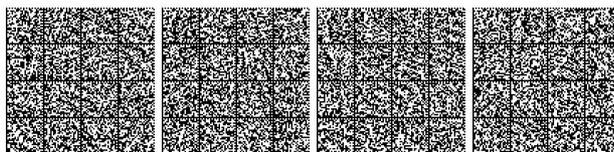
Corte dei conti

# Bilancio di previsione

# per l'esercizio finanziario 2022

# e

# Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

# INDICE

## *NOTA INTEGRATIVA*

**Premessa**

Il bilancio di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa, espone le entrate e le spese per il funzionamento della Corte dei conti in coerenza con i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 (art. 4 del Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità, recentemente sostituito dalla Delibera dal Consiglio di presidenza n. 128 del 12 maggio 2020).

Il Bilancio di previsione è stato predisposto nella considerazione che l'Amministrazione è strutturata su un unico Centro di responsabilità amministrativa (CRA) "Segretario generale" con una sola Missione denominata "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche" in coerenza con la classificazione COFOG 029 ed un unico Programma denominato "Giurisdizione e controllo dei conti pubblici", nel quale trovano collocazione le risorse destinate allo svolgimento delle attività istituzionali di pertinenza dell'Amministrazione, comprendenti sia quelle inerenti il personale che quelli occorrenti per il funzionamento dell'intera struttura, includendo in queste ultime anche quelle di investimento e di informatica.

Nulla cambia in riferimento alle strutture amministrative di supporto, (Direzioni generali), delegate alla spesa secondo le rispettive competenze attribuite loro dal Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Corte dei conti.

Rispetto allo schema di bilancio delle spese che si sottopone, si ritiene di evidenziare che all'interno del modello sono contenuti:

- n. 30 capitoli, ciascuno articolato in più piani gestionali, nei quali all'interno dello schema SPESE, i costi del personale vengono suddivisi tra magistratura, dirigenti e personale appartenente alle aree funzionali di ruolo e comandati. Si rappresenta che rispetto al Bilancio di previsione dell'anno 2021, il numero dei capitoli di spesa è aumentato. Con D.P. n. 155 in data 8 luglio 2021, è stato costituito, infatti, un nuovo capitolo (cap. 4100 "Spese per borse di studio e tirocini formativi e di orientamento), con un solo piano gestionale 01 "Borse di studio per tirocini formativi", su cui sarà allocato uno stanziamento idoneo per consentire lo svolgimento, anche presso la Corte dei conti, dei c.d. tirocini extracurriculari.
- nel capitolo 5200 "Fondi di accantonamento" sono contenuti n. 14 piani gestionali. Oltre al fondo di riserva ed a quello per la reiscrizione dei residui passivi perenti previsti dal Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità (RAC) (articoli 8 e 9), sono, infatti, istituiti altri fondi di accantonamento, finalizzati ad un utilizzo specifico delle risorse. Sono presenti, ad esempio, il "Fondo per le risorse decentrate", il "Fondo dirigenti di I fascia" ed il "Fondo dirigenti di II fascia" che, nel passato venivano allocati unicamente nella gestione corrente delle spese relative al personale dirigenziale e delle aree funzionali. Sono inseriti nel "Fondo di accantonamento" anche alcuni piani gestionali finalizzati a remunerare figure altamente qualificate (individuate tramite adeguati processi formativi selettivi) nell'ambito delle aree funzionali (piano gestionale 12) o comunque finalizzati a finanziare l'adozione di misure straordinarie per la riduzione dei tempi dei processi contabili, inclusi i giudizi di conto, e delle procedure di
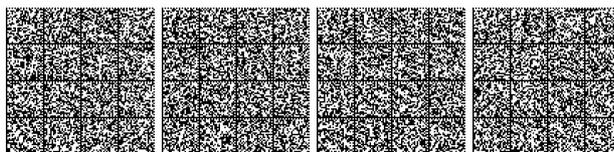
controllo (piano gestionale 13). È presente, infine il piano gestionale 14 "Fondo per l'acquisizione e la manutenzione degli immobili" su cui sono stanziati € 51.000.000,00. Si tratta sia di un trasferimento assegnato sulla base dell'art. 1 comma 95 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, (rimodulato in aumento con la legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020) sia di una parte delle somme non utilizzate e assegnate in sede di I assestamento al bilancio di previsione 2021 con riferimento alla programmazione dei lavori e/o delle acquisizioni di immobili da destinare a sede della Corte dei conti, effettuata dalla Direzione generale gestione affari generali.

Ciò premesso, si rappresenta, *in primis*, che la programmazione per il 2022 risente ancora degli effetti provocati dalla straordinaria emergenza epidemiologica sul tessuto socioeconomico nazionale e internazionale (provocata dalla diffusione dai primi mesi dell'anno 2020 del VIRUS COVID-19, pandemia ancora in atto) e della normativa emergenziale i cui principi sono stati recepiti anche in numerose disposizioni interne, che hanno prodotto in passato e che probabilmente produrranno anche per il 2022, (sebbene in misura attenuata), riflessi sulle attività istituzionali ed amministrative della Corte dei conti.

È doveroso sottolineare, infine, che nonostante l'emergenza sanitaria in corso, che ha imposto la necessità di sperimentare negli anni 2020 e 2021 un modello lavorativo basato sullo *smart-working*, le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione dell'Istituto hanno permesso di continuare l'attività istituzionale senza soluzione di continuità. I dati utilizzati dai sistemi informatici, hanno evidenziato un numero di accessi quotidiani alle principali banche dati del controllo e della giurisdizione comparabili con quello ordinariamente rilevato nei periodi pre-emergenziali. La stessa tendenza ha caratterizzato le attività e le operazioni sui medesimi sistemi che, talvolta, hanno fatto registrare addirittura un aumento rispetto ai valori osservati in passato. Questi risultati rappresentano una base per nuovo piano strategico per la gestione delle postazioni di lavoro anche per il 2022. Questo piano prevede una nuova regolamentazione e diffusione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. In altre parole, è prevista la graduale dismissione delle postazioni di lavoro fisse a favore dei dispositivi ad alta mobilità utilizzabili, come tali anche da casa. Inoltre, il predetto piano dispone anche la riduzione del ciclo di vita delle postazioni di lavoro da cinque a tre anni, con una diminuzione dei costi di acquisto e gestione delle postazioni il cui numero diminuirà drasticamente nel medio e lungo periodo. (Lo smart work è, pertanto, una esperienza lavorativa da non abbandonare anche se in futuro la prevalenza sarà il lavoro in presenza con strumenti però più agili).

Il risultato descritto è frutto di una strategia previsionale che ha permesso costantemente di ammodernare le strutture organizzative della Corte dei conti. Questo è ancora uno dei principali obiettivi del nostro Istituto anche per l'anno 2022.

In conclusione, il presente schema di bilancio è articolato nel modo seguente:

a) schema entrate – 4 capitoli e 17 piani gestionali
b) schema spese – 1 Missione, 1 Programma, 30 capitoli e 168 piani gestionali.

**Quadro di riferimento**

Il bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2022 è redatto in conformità agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità, sulla base delle risorse trasferite dal capitolo 2160 (4.1.1.) (1.1.1.) - "Somme da assegnare alla Corte dei conti" dello stato di previsione della spesa del MEF, che costituiscono l'entrata di gran lunga prevalente per il bilancio autonomo dell'Istituto (€ 325.306.610,00). Ulteriori € 25.000.000,00 provengono dal capitolo 7270 dello Stato di previsione dello stesso MEF per le finalità previste dall'art. 1, comma 95, della legge n. 145/ 2018 (progetto rimodulato con la legge di bilancio di previsione per il 2021). Si tratta del progetto di acquisizione degli immobili che sono in locazione passiva per la Corte dei conti, oltre che di progetti di riqualificazione e ristrutturazione delle altre sedi dell'Istituto, sia centrali che regionali, nonché per finanziare le spese di investimento.
In particolare, il disegno di legge (A.S. n. 2448) per il 2022 assegna alla Corte dei conti uno stanziamento pari ad € 350.306.610,00.
Tra gli obiettivi che dovranno essere perseguiti anche per il 2022 possiamo evidenziare:

a) razionalizzazione della spesa ed efficientamento e ammodernamento delle strutture della Corte dei conti;
b) avanzamento delle politiche di digitalizzazione e dematerializzazione degli atti;
c) obiettivi trasversali: Amministrazione eticamente orientata e benessere organizzativo.
d) riorganizzazione del controllo, potenziando le fasi del monitoraggio "in corso d'opera" e favorendo le modalità di affiancamento delle amministrazioni nel corso della gestione delle risorse ad esse affidate;
e) efficientamento delle politiche del personale;
f) rafforzamento dell'immagine pubblica della Corte dei conti: obiettivi di comunicazione istituzionale;

In particolare, nel corso del 2022, la Direzione generale gestione affari generali dovrà proseguire nelle necessarie attività finalizzate alla ottimizzazione della gestione e dell'utilizzo degli immobili, assicurando una corretta programmazione e un costante monitoraggio degli interventi di riqualificazione e adeguamento normativo delle sedi della Corte dei conti mediante l'impiego delle risorse trasferite dal MEF per effetto della legge 145 del 2018.

La Direzione generale sistemi informativi automatizzati, nel programmare gli interventi di innovazione per il triennio 2022-2024, ha tenuto conto delle "Linee generali di indirizzo dell'azione amministrativa" emanate nel tempo dal Presidente della Corte dei conti nonché gli obiettivi posti dal Segretario generale con le Direttive generale che si sono susseguite negli anni. Questo comporta che le attività proseguiranno sulla strada dell'innovazione e della trasformazione digitale per semplificare e accelerare i processi decisionali e per promuovere la trasparenza nella Corte dei conti e rilanciare gli investimenti infrastrutturali e di innovazione. La programmazione relativa all'arco temporale 2022-2024 è predisposta anche in attuazione del Codice dell'Amministrazione

Digitale e del Piano triennale della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

**Oneri stipendiali personale di magistratura e personale amministrativo - Annotazioni**

Con specifico riferimento alla politica di gestione, per il 2022 si prosegue senza soluzione di continuità nella concreta applicazione dei principi di revisione della spesa facendo propri, laddove applicabili all'Istituto, gli effetti della relativa normativa, con particolare attenzione agli oneri inderogabili, fra i quali è, *in primis*, da annoverare il trattamento economico del personale di magistratura. La spesa viene quantificata con riferimento alla misura del trattamento in godimento al 1° gennaio 2022, degli scatti biennali che maturano nel corso dell'esercizio e delle promozioni previste nel periodo. La relativa previsione di spesa, tuttavia, pur tenendo conto del limite retributivo di cui all'articolo 23-*ter* della legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, viene calcolata al lordo delle eccedenze, in quanto trattasi di somme la cui erogazione è subordinata all'esito dei ricorsi pendenti presso la Corte di Giustizia Europea dopo che la Corte costituzionale si è pronunciata sul giudizio di incostituzionalità con sentenza n. 124/2017. Si rappresenta, infine, che con il decreto-legge n. 162/2019 art. 23, convertito nella legge n. 8/2020, la dotazione organica è stata incrementata di n. 25 unità (Referendari). L'organico di diritto dei magistrati è, pertanto, salito a 636 unità complessive.

Sempre nell'ambito della stima dei fabbisogni per il personale di magistratura, si evidenzia come, nel contesto delle iniziative intraprese per la copertura dei posti ancora vacanti di cui al piano triennale delle assunzioni, la relativa quantificazione tenga conto dei collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età previsti nel 2022 e della contrapposta immissione in ruolo di nuovi Referendari, in relazione a procedure concorsuali già avviate con bandi pubblicati nel corso degli anni precedenti che, presumibilmente, verranno completate nel corso dell'anno. Rispetto a queste prospettive, sulla base delle difficoltà generate dalle soluzioni organizzative adottate come conseguenza per contrastare la diffusione della pandemia in atto, il Servizio trattamento economico del personale di magistratura prevede l'assunzione di ulteriori 64 unità nel corso dell'anno 2022). Le previsioni per il 2022 sono state programmate, includendo gli stanziamenti necessari per le retribuzioni dei 37 magistrati assunti in data 16 novembre 2021.

Al riguardo, si rappresenta che gli importi previsti per le retribuzioni dei magistrati nel triennio 2022-2024, sono stabiliti sulle base del prontuario di cui al DPCM del 6 agosto 2021 (triennio 2021-2023). Le somme sono state rivalutate in modo che gli acconti per gli anni 2022 e 2023 vengano determinati nella misura del 30% delle variazioni percentuali dell'adeguamento triennale da applicare dal 1° gennaio 2021 pari al 4,85%. Da tale

determinazione risulta una percentuale di ulteriore aumento arrotondato alla seconda cifra decimale pari all'1,46% per ciascuno degli anni con decorrenza rispettivamente dal 1° gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2023. Le somme inserite nell'esercizio finanziario 2024 rappresentano, invece, una stima calcolata sui dati precedenti in attesa di nuovi aggiornamenti legislativi.

Per quanto riguarda la definizione del fabbisogno assunzionale del personale amministrativo è anche qui indispensabile porre la dovuta attenzione alla necessità di garantire un efficiente funzionamento delle attività complessive dell'Istituto – istituzionali e di amministrazione attiva – pur nel rispetto dei limiti individuati, attraverso il *turn over*, dal legislatore. La tempestiva copertura dei posti resi disponibili a seguito dei collocamenti a riposo, costituisce un obiettivo ineludibile. A tal proposito si è proceduto nel corso degli anni a una razionalizzazione delle piante organiche ed a un loro adeguamento alle reali esigenze delle singole strutture territoriali.

Sono, inoltre, poste in previsione iniziative volte ad attingere personale idoneo allo svolgimento delle funzioni dell'Istituto mediante ricorso ad altri comandi, a seconda delle esigenze istituzionali di volta in volta valutate dal vertice dell'amministrazione coerentemente con il piano delle assunzioni già predisposto.

**Piano finanziario delle entrate**

Gli stanziamenti previsti in via definitiva per l'esercizio finanziario 2022, iscritti alla competenza ed alla cassa del bilancio di previsione della spesa del MEF, da trasferire alla Corte dei conti, ammontano come già indicato ad € 350.306.610,00 All'importo in questione (allocato sul capitolo 1100) vanno aggiunte le restanti poste di entrata, allocate sui capitoli 1200, 1300 e 1400 e analiticamente indicate nel prospetto riassuntivo che segue.

| CAP. | P.G. | Denominazione | Importo |
|---|---|---|---|
| **1100** | | **Fondo per il funzionamento della Corte dei conti** | **350.306.610,00** |
| | 01 | Trasferimenti per spese di natura obbligatoria | 262.263.627,00 |
| | 02 | Trasferimenti per spese di funzionamento | 62.314.516,00 |
| | 03 | Trasferimenti per spese di investimento | 25.000.000,00 |
| | 04 | Rimborso oneri connessi agli accertamenti medico-legali | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 05 | Trasferimento somme da assegnare all'Agenzia del Demanio ai fini del pagamento dei canoni di affitto per gli immobili in uso conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare | 728.467,00 |
| **1200** | | **Entrate eventuali e diverse** | **6.735.000,00** |
| | 01 | Entrate da rimborsi personale comandato presso altre PP.AA. | 600.000,00 |
| | 02 | Altre entrate | 500.000,00 |
| | 03 | Proventi e contributi derivanti dall'attività del Seminario di formazione permanente | 0,00 |
| | 04 | Finanziamenti provenienti dalla Commissione europea | 0,00 |
| | 05 | Rimborso da parte delle Regioni degli oneri sostenuti dalla Corte dei conti per le competenze anticipate ai Consiglieri di nomina regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 8 *bis*, della legge 5 giugno 2003, n. 131 | 2.480.000,00 |
| | 06 | Proventi derivanti dai compensi versati ai senni del comma 9 dell'art. 61 della legge 6 agosto 2008, n. 133 | 0,00 |
| | 07 | Proventi derivanti dall'incarico di External Auditor | 20.000,00 |
| | 08 | Entrate provenienti da accordi con altre Amministrazioni per la razionalizzazione dei sistemi informativi della P.A. | 3.135.000,00 |
| | 09 | Trasferimenti in conto capitale da altre amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| **1300** | | **Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazione e partite di giro varie** | **10.000,00** |
| | 01 | Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazione e partite di giro varie | 10.000,00 |
| | 02 | Entrate connesse ad interventi di welfare aziendale | 0,00 |
| **1400** | | **Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente** | **138.000.785,00** |
| | 01 | Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente | 138.000.785,00 |
| | | **Totale Entrate** | **495.052.395,00** |
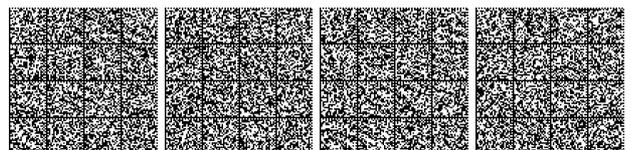
Sulla base delle suddette complessive risorse economiche disponibili e degli obiettivi elaborati dai singoli centri di spesa, è redatto il presente bilancio preventivo e vengono formulate le pertinenti previsioni di spesa.

Relativamente alle singole voci che compongono il quadro delle entrate, per il capitolo 1100 si richiama quanto detto in premessa, mentre il capitolo 1200 registra varie tipologie di entrate quali, a titolo esemplificativo, quelle appostate al P.G. 01 inerenti i rimborsi per il personale comandato (comandi *out*) presso Autorità, Enti o altre Amministrazioni Pubbliche; al P.G. 02 confluiscono i versamenti di provenienza INPS per ritenute operate sui trattamenti pensionistici in relazione ad assenze effettuate dal personale amministrativo e di magistratura nel pregresso periodo di servizio, i rimborsi relativi ad utenze varie, le note di credito su fatture errate, nonché i versamenti da parte dei funzionari delegati e del cassiere. All'esemplificazione in questione vanno ad aggiungersi alcuni versamenti relativi a talune tipologie di entrata accertate successivamente all'avvento del nuovo codice della giustizia contabile, adottato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Il P.G. 05 (Rimborso da parte delle regioni degli oneri sostenuti dalla Corte dei conti per le competenze anticipate ai Consiglieri di nomina regionale, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 agosto 2008, n. 133) viene alimentato dalle risorse finanziarie provenienti dai rimborsi che le Regioni debbono versare alla Corte dei conti a fronte delle spese anticipate per le competenze retributive dei consiglieri di nomina regionale, in servizio presso le Sezioni regionali di controllo. Pertanto, le risorse qui allocate corrispondono al numero dei consiglieri regionali già in servizio o che si prevede vengano nominati nel corso del 2022.

Anche per l'esercizio in corso nessuno stanziamento è previsto sul P.G. 06, che riceve le entrate versate all'Erario, pari al 50% dei compensi dovuti ai componenti dei Collegi arbitrali (trattasi di quelli autorizzati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 18, della legge 6 novembre 2012, n. 190) o delle Commissioni di collaudo (già operanti in virtù della precedente normativa di settore), appartenenti tanto alla magistratura che al personale amministrativo, in applicazione dell'articolo 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Ciò in quanto la relativa entrata, come evidenziato nelle note integrative degli esercizi precedenti, resta condizionata da fattori esterni dipendenti, in parte, dalla durata delle controversie sottoposte ai Collegi e, in parte, dai tempi di definizione della procedura di riassegnazione dei fondi ad opera del MEF che, essendo ormai residuale, ne rende oltremodo difficoltosa la preventiva quantificazione.

Al P.G. 07 viene prevista una entrata di € 20.000,00 che trova corrispondenza nel correlativo capitolo di spesa (Capitolo 3300 – P.G. 07) relativamente alle iniziative legate all'incarico di *External Auditor* svolto dalla Corte dei conti in ambito europeo. Queste somme potrebbero essere utilizzate sia per anche formative inerenti detta attività sia per
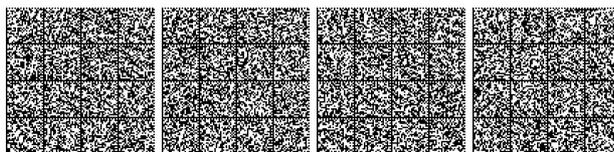
coprire i costi relativi ad eventuali *expertises,* tecniche esterne strettamente necessarie alla realizzazione degli *audits.*

Al P.G. 08, denominato "Entrate provenienti da accordi con altre Amministrazioni per la razionalizzazione dei sistemi informativi della P.A.", dovranno affluire le somme versate da CNEL e dall'Avvocatura Generale dello Stato, nell'ambito delle relative intese interistituzionali di condivisione delle infrastrutture informatiche. Dette somme corrispondono ai risparmi di spesa conseguiti dalla Corte dei conti, sotto forma di abbattimento dei corrispettivi inseriti in contratti già in corso, che generano economie di scala rese possibili dall'assunzione della posizione di "*provider*" di servizi a favore delle suddette amministrazioni.

Infine, per quanto concerne il capitolo 1400, relativo all'avanzo presunto dell'esercizio precedente, questo viene determinato in via prudenziale in € 138.000.785,00.

L'importo è costituito prevalentemente da quote vincolate del risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente. In particolare da risorse accantonate inerenti il fondo risorse decentrate degli anni precedenti del personale amministrativo e dirigenziale ed ancora oggetto di contrattazione, da accantonamenti relativi alla mancata definizione del contenzioso in atto sull'applicazione del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter della legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da risorse accertate quali economie da cessazione del personale di magistratura ed accantonate per la copertura delle spese per nuove assunzioni, nonché da risorse di parte capitale destinate alle finalità previste dall'art. 1 comma 95 della legge di bilancio n. 145 del 2018, rinvenienti da esercizi precedenti e non ancora utilizzate anche a causa delle difficoltà operative ed organizzative causate dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19 e alle misure straordinarie introdotte dalle autorità competenti per contenerla.

**Piano finanziario delle spese**

Si procede, a seguire, ad una disamina più approfondita della operata programmazione della spesa.

**Missione 029 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche" - Programma 029.011 "Giurisdizione e controllo dei conti pubblici"**

Il fabbisogno complessivo previsto per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Programma è pari ad € 495.052.395,00.

**Si rappresentano, di seguito, alcune voci del Bilancio**

*1) SPESE DI PERSONALE*

**Capitoli 2100, 2110, 2120 - stipendi ed accessori per il personale di magistratura al netto dell'IRAP e capitoli 2180, 2190, 2200 – IRAP.**

Proprio in virtù della specificità delle attività istituzionali e delle relative competenze trova collocazione, in questa sede, la quasi totalità delle somme dovute per la remunerazione del personale di magistratura stanziate sui capitoli 2100, 2110, 2120, comprensive degli oneri erariali e previdenziali (€ 122.342.000,00), nonché dell'IRAP di cui ai capitoli 2180, 2190 e 2200 (€ 7.871.000,00) per un importo complessivo di € 130.213.000,00. La previsione di spesa tiene conto del personale di magistratura in servizio e delle variazioni illustrate in premessa ed è suddivisa, nei vari piani gestionali che li compongono e che sono articolati in base alle singole voci retributive, fisse ed accessorie oltre ai relativi oneri accessori, fra personale di magistratura (capp. 2100 e 2180), Consiglieri di nomina regionale (capp. 2110 e 2190) e componenti non togati del Consiglio di presidenza (capp. 2120 e 2200).

**Capitolo 2250 - Retribuzioni in natura –**

Un capitolo a parte reca le previsioni formulate per le retribuzioni in natura di cui la parte più cospicua è destinata ad erogare i buoni pasto per il personale amministrativo e di magistratura. In particolare, sul piano gestionale 03 ("Spesa per l'erogazione al personale amministrativo non dirigenziale"), sono allocati € 3.122.000,00. L'importo di € 360.000,00 è destinato per l'erogazione dei buoni pasto del personale di magistratura ed € 83.000,00 per i buoni pasto del personale appartenente all'area della dirigenza.

**Capitoli 2130, 2140, 2150, 2160, 2170 - stipendi ed accessori per il personale amministrativo al netto dell'IRAP e capitoli 2210, 2220, 2230, 2240 – IRAP**

Le già menzionate voci di spesa raccolgono le previsioni relative alle competenze per il personale amministrativo di supporto alle attività istituzionali quantificate in € 106.838.000,00 che, al lordo dell'IRAP (7.080.000,00) portano l'ammontare complessivo delle elencate voci di spesa ad € 113.918.000,00.

Con l'attuale struttura del bilancio, sono stati individuati capitoli di spesa diversificati in base alla tipologia di personale in servizio a partire dai dirigenti di I fascia, quelli di II fascia, personale amministrativo di ruolo e comandati con ulteriore diversificazione fra quelli per i quali l'amministrazione provvede direttamente alla liquidazione delle competenze e quelli soggetti a rimborso successivo alle apposite richieste da parte delle amministrazioni cedenti.
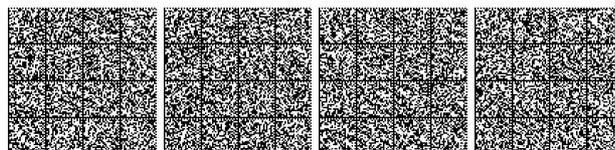
All'interno dei rispettivi capitoli, con i piani gestionali sono classificate le singole voci di spesa per le competenze fisse ed accessorie oltre ai relativi contributi.

Con riferimento al capitolo 2130 "Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale amministrativo dirigenziale di I fascia, al netto dell'IRAP" è stato quantificato (€ 910.000,00), l'importo necessario per pagare gli stipendi di n. 4 unità di dirigenti della I fascia.

Con riferimento al capitolo 2140 "Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale amministrativo dirigenziale di II fascia al netto dell'IRAP" è stato quantificato l'importo necessario per pagare gli stipendi per l'organico di diritto pari a n. 65 unità (€ 7.030.000,00).

Con riferimento al capitolo 2150 "Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale amministrativo non dirigenziale al netto dell'IRAP" sono state stanziate somme pari ad € 90.818.000,00. Tale previsione è stata fatta, rispetto alla dotazione organica di diritto, al netto delle cessazioni programmate nel 2022 (85 unità) e al netto dei comandati (i cui costi sono imputati sui relativi capitoli). Detta spesa è ripartita tra le differenti aree funzionali. L'importo complessivo dello stanziamento copre anche la previsione dei pagamenti di altra natura, come i conguagli di fine rapporto, i pignoramenti, le quote associative ecc.

Sempre rispetto alla retribuzione del personale in servizio presso l'Istituto, devono essere considerati anche gli importi stanziati sui capitoli 2160 (€ 5.290.000,00) e 2170 (€ 2.790.000,00). Si tratta dei capitoli dedicati al personale comandato proveniente da altre amministrazioni pubbliche rispettivamente a rimborso successivo o a pagamento diretto (al netto dell'IRAP). Detti importi sono stati calcolati su un numero di 168 unità (si rappresenta che l'art. 2-*bis* del Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità, al comma 7 stabilisce che la Corte dei conti può utilizzare un contingente di personale in comando fino a un massimo di 200 unità). Le previsioni sui capitoli 2160 e 2170 rientrano nel limite massimo consentito. Delle predette 168 unità, la maggioranza è rappresentata dal personale in posizione di "comando in" a rimborso successivo (n. 127 unità) e circa 41 unità rappresentano i cosiddetti "comandati in" a pagamento diretto.

Una nota di attenzione merita il piano gestionale 03 (compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigenziale comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore) dello stesso capitolo 2150. L'ammontare previsto per il 2022 è pari ad € 2.900.000,00.

**Capitolo 2250 - retribuzioni in natura - buoni pasto e vestiario**

Le previsioni allocate in questo capitolo riguardano prevalentemente le spese da sostenere per fornire i buoni pasto al personale, anche in questo caso suddivise per piani gestionali in base alla natura del personale destinatario.

L'intera somma è quantificata in via prudenziale in € 3.631.000,00.

*2) BENI E SERVIZI PER GLI UFFICI CENTRALI E TERRITORIALI*

I «beni economici» sono, nell'accezione più semplice, i prodotti (beni che hanno la caratteristica della materialità) e i servizi (beni dalle caratteristiche immateriali) utilizzati all'interno di un'organizzazione per il funzionamento dei processi.
Si tratta di strumenti attraverso i quali gli uffici vengono dotati delle risorse strumentali, materiali e umane necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali.
Al riguardo, notevole importanza assume il monitoraggio della gestione degli anni precedenti al fine di verificare eventuali disfunzioni gestionali, (con conseguente peggioramento della qualità dei servizi erogati) e di predisporre le migliori pratiche che assicurino il pieno rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
Al riguardo si analizzano alcuni capitoli di spesa.

**Capitolo 3000 - Spese di funzionamento per servizi istituzionali**

Per quel che riguarda il fabbisogno riconducibile a tale capitolo, tenuto conto delle iniziative programmate dai vertici dell'amministrazione volte a dare maggiore enfasi alla comunicazione istituzionale legate ad esigenze di rappresentanza ed alla programmazione di eventi quali la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, quella della parifica del rendiconto generale dello Stato, ecc., la spesa presunta è stata quantificata in complessivi € 230.000,00 ripartita fra i piani gestionali da 01 a 06. Queste attività sono comunque legate, anche per il 2022, all'andamento della pandemia dovuta alla diffusione del virus COVID-19 in Italia.

**Capitolo 3100 - Spese per missioni**

Il capitolo comprende la previsione di spesa per le missioni all'interno del territorio nazionale e all'estero per tutto il personale della Corte, avente ad oggetto i rimborsi per vitto ed alloggio sostenuti in occasione dei movimenti effettuati per fini istituzionali.

Il capitolo, ripartito in piani gestionali per consentire una maggiore trasparenza ed allocazione della spesa sulla base della categoria di personale e dei motivi per i quali vengono sostenuti i costi, presenta una previsione per un importo complessivo di € 1.950.000,00. Rispetto al bilancio di previsione 2021, questo capitolo presenta una variazione in aumento di

€ 200.000,00 sul piano gestionale 01 "*Spese per missioni all'interno del territorio nazionale del personale di magistratura*". La variazione è effettuata anche alla luce delle modifiche introdotte al regolamento autonomo di amministrazione e contabilità disposte con la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 264 del 3 novembre 2021.

**Capitolo 3200 - Spese per la formazione e per lo sviluppo della cultura giuscontabilistica.**

Anche per tale capitolo di spesa ci si è riproposti di mantenere una evidenza del diverso utilizzo delle risorse in base ai destinatari dell'attività formativa più dettagliatamente individuabile dalle singole voci dei piani gestionali.

È stata, peraltro, mantenuta la specifica competenza di alta formazione per il personale di magistratura in capo al Seminario di formazione permanente, che a seguito dell'adozione della Deliberazione del Consiglio di presidenza n. 270 del 23 novembre 2020 (che ha modificato la precedente deliberazione n. 20/2020) ha assunto la nuova denominazione di "Scuola di alta formazione della Corte dei conti".

Si rappresenta, come elemento di novità, l'attribuzione della formazione del personale amministrativo, compreso quello dei dirigenti, nell'ambito della sfera di competenza della già menzionata "Scuola di alta formazione della Corte dei conti".

L'art. 1, comma 1, della Delibera n. 20/2020, infatti, stabilisce che la Scuola deve curare la formazione, anche iniziale, l'aggiornamento professionale dei magistrati, nonché dei dirigenti e del personale tecnico amministrativo.

Il capitolo reca inoltre stanziamenti specifici per l'organizzazione di convegni, congressi, etc. nonché per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali quali EUROSAI ed INTOSAI o per la partecipazione a convegni internazionali e ad altre iniziative (P.G. 07 € 500.000,00 e P.G. 08 € 45.000,00) con una spesa complessiva di € 545.000,00.

A tale riguardo la previsione complessiva di spesa relativa al capitolo **3200** è pari ad € 1.650.000,00 al netto delle relative spese di missione destinate all'attività di formazione e gravanti sul capitolo 3100.

Sempre nell'ambito del capitolo 3200 è stato introdotto un nuovo piano gestionale (p.g. 09) dedicato all'Osservatorio per le risorse pubbliche istituito con Delibera del Consiglio di Presidenza n. 212 in data 11 settembre 2020. L'Osservatorio dovrà svolgere un'attività di ricerca scientifica per quanto attiene alla spesa pubblica. Il piano gestionale ha come denominazione di "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio per le risorse pubbliche". Su tale piano gestionale sono state allocate € 500.000,00.
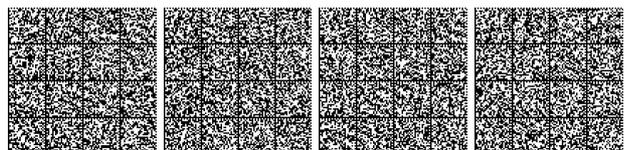
**Capitolo 3300 - Altre spese per acquisto di beni e servizi**

Il capitolo si articola in 21 piani gestionali ciascuno destinato a sostenere spese utili al funzionamento dell'Istituzione. In particolare, volendo esaminare le principali voci di dettaglio, al P.G. 01 vengono allocate le risorse occorrenti per le specifiche attività della Biblioteca centrale. Lo stanziamento, conformemente alla relativa proposta avanzata dal Comitato di sovrintendenza della Biblioteca, è pari ad € 1.000.000,00. Analogo importo (€ 1.000.000,00) è attribuito alla Biblioteca per le spese di investimento di cui al successivo capitolo 6000 – piano gestionale 02. I fondi stanziati consentiranno la prosecuzione anche della già avviata politica acquisitiva di prodotti editoriali digitali da mettere a disposizione del personale dell'amministrazione, al fine di estendere la fruibilità del servizio con contestuale economia di spesa.

La spesa da sostenere per l'erogazione di compensi per speciali incarichi ad estranei all'amministrazione, gravanti sul P.G. 05, viene prevista per un importo di € 246.000,00.

Con lo stanziamento di € 80.607,00 al P.G. 07 viene prevista la spesa occorrente per svolgere le iniziative legate all'incarico di *External Auditor* svolto dalla Corte dei conti in ambito europeo (somma finanziata per € 60.607,00 dall'avanzo presunto dell'esercizio finanziario precedente).

Relativamente alle altre spese per il funzionamento degli uffici, sia centrali che territoriali, si annoverano quelle prettamente funzionali quali fitto dei locali, utenze, pulizia, manutenzione ordinaria e servizi postali, che trovano imputazione al capitolo 3300 rispettivamente sui piani gestionali 08 (€ 2.295.200,00), 09 (€ 740.000,00), 10 (€ 2.905.000,00), 11 (€ 6.872.000,00), 13 (€ 4.850.000,00), e 15 (€ 250.000,00).

In particolare, nell'ambito del più ampio obiettivo del risparmio di spesa, che comprende anche gli oneri inderogabili, in aggiunta alle economie realizzabili con l'adesione alle Convenzioni CONSIP, sono allo studio soluzioni per la riduzione dei consumi energetici, di carta e cancelleria, a tale ultimo riguardo, progredendo nel processo di dematerializzazione e di digitalizzazione dei documenti per il miglioramento dei servizi di stampa e di rilegatura.

Le spese relative all'utilizzo dei mezzi di trasporto (noleggio, riparazioni manutenzioni ed esercizio e relativa assicurazione - piano gestionale 14), si attestano su € 122.998,00.

Per la sicurezza dei luoghi di lavoro, compresa quella inerente all'assistenza sanitaria, tematica sulla quale l'amministrazione continua a dimostrare particolare attenzione e sensibilità, il relativo fabbisogno è pari ad € 1.200.000,00 (piano gestionale 16), sufficiente per la gestione corrente, comprensivo dell'acquisto di materiali e del costo della necessaria attività formativa dei responsabili. Al già menzionato stanziamento vanno aggiunti € 200.000,00 sul capitolo 6000 – piano gestionale 06 - finalizzati alla messa a

punto di interventi strutturali ed all'acquisto di apparecchiature e Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).

Una particolare specifica tipologia di spesa inderogabile trova collocazione, nel piano gestionale 17 del medesimo capitolo 3300 inerente alle spese di giustizia, che viene quantificata in € 800.000,00.

Per il funzionamento di consigli e commissioni (commissioni di concorso, commissioni per lo scarto d'archivio, etc.) lo stanziamento di € 381.000,00 è imputato al piano gestionale 18 del medesimo capitolo 3300.

Il totale delle spese relative al capitolo 3300 ammonta ad € 22.221.805,00.

**Capitolo 3400 - Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati**

Per quel che riguarda la spesa informatica, assume un significativo rilievo lo stanziamento da imputare al capitolo 3400 piano gestionale 01 (Spese per la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati") pari ad € 20.902.312,00 da destinare alle esigenze di manutenzione dei sistemi in esercizio e al corrispondente capitolo di parte capitale 6100, (piano gestionale 01) pari ad € 13.317.433,00 da utilizzare per programmi di investimento. Le previsioni sono state formulate tenendo conto delle necessità di aggiornamento dei sistemi già esistenti che supportano le attività istituzionali. Tali sistemi presentano caratteristiche sempre più sofisticate, sia nell'ambito delle connettività con il mondo esterno delle pubbliche Amministrazioni controllate, sia in quello delle attività volte alla capillare informatizzazione delle procedure processuali (concernenti il settore giudicante requirente) che investono anche il versante della completa attuazione del processo telematico.

Gli interventi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione previsti nel triennio 2022-2024 mirano, da un lato, come già rappresentato nei paragrafi precedenti, a proseguire le attività di informatizzazione, avviate nei precedenti esercizi, dedicando particolare attenzione alle funzioni istituzionali relative al settore del controllo assegnate alla Corte dei conti, e dall'altro a consolidare i numerosi sistemi informativi in esercizio, che vanno comunque adeguati sia alle norme che alle innovazioni tecnologiche.

Inoltre, particolare attenzione è dedicata all'attività di progressiva dematerializzazione della documentazione cartacea, sia nell'ambito del controllo con la dematerializzazione dei rendiconti contabili, nonché della giurisdizione con riferimento ai conti giudiziali. In tale ambito il triennio di riferimento vede importanti investimenti nei sistemi di gestione documentale e di conservazione sostitutiva. Si tratta di un raffinamento delle funzioni sia del servizio dell'invio (SIRECO) sia del servizio di consultazione *on line* dei fascicoli della Corte dei conti (FOL). La Corte dei conti ha da tempo intrapreso percorsi di
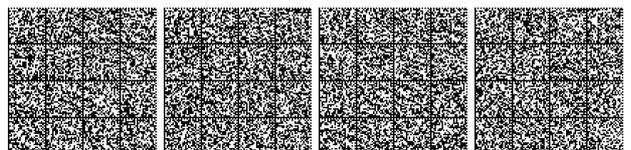
evoluzione che mirano ad aumentare efficienza e *time to market* delle soluzioni contenendone i relativi costi. È in tale ambito che si colloca il progetto di attivazione di un sistema di *low coding* che permetta di ottenere soluzioni *software* in tempi estremamente ridotti e con costi di produzione limitati. La piattaforma di sviluppo *low-code* (*Low-Code Development Platform*) è un ambiente di sviluppo che permette di creare *software* applicativi e servizi API mediante moduli di configurazioni ed interfacce grafiche (*low code*). Tali piattaforme riducono, quindi, la quantità di codice scritto in modo manuale tradizionale e consentono la creazione accelerata delle applicazioni aziendali. Uno dei maggiori vantaggi derivanti dal loro utilizzo è quello di permettere anche a persone che non abbiano particolari competenze tecniche di programmazione di contribuire allo sviluppo di un'applicazione e/o di un servizio. Pertanto, le piattaforme di sviluppo *low-code* riducono i costi di installazione, implementazione e formazione.

I sistemi informativi che generano maggiore impegno finanziario per l'assistenza e gli interventi di manutenzione evolutiva e di consolidamento sono, nell'ambito dell'**attività giurisdizionale**, ad esempio il Sistema integrato sezioni e procure (SISP), da ultimo evoluto nel nuovo sistema "*Giudico*" (Sistema della Giustizia Digitale Contabile). I relativi interventi di reingegnerizzazione dovranno offrire sempre con maggiore incisività un ammodernamento tecnologico assicurando alla Corte dei conti una maggiore efficienza ed efficacia nella gestione dei processi informatici a supporto degli uffici e dei magistrati.

Nell'ambito del **controllo**, gli sforzi maggiori sono rivolti all'aggiornamento del Sistema Informativo Controllo e Referto, integrato con i sistemi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia (SICR), attraverso il completamento degli adeguamenti connessi alla riforma del bilancio dello Stato, al concomitante processo di armonizzazione contabile e ai dettami del Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD) e del DAF (Data & Analytics Framework) realizzato per seguire le fasi di formazione, gestione e consuntivazione del bilancio dello Stato e, in generale, a supporto delle funzioni di controllo e referto sulla Finanza Statale. Nell'ottica della dematerializzazione, è prevista nel triennio una maggiore integrazione del SICR con sistemi per la gestione e dematerializzazione dei documenti contabili, di cui si fa riferimento nel sistema.

La sicurezza informatica riveste un ruolo fondamentale, in quanto garantisce non solo la disponibilità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni proprie del Sistema informativo, ma anche la resilienza dei servizi e del funzionamento complessivo dell'organizzazione. Il servizio erogato da Sogei dovrà garantire la disponibilità e l'efficienza dell'infrastruttura ICT affidata in gestione, il costante allineamento con l'evoluzione tecnologica del mercato ICT attraverso l'esecuzione delle attività tecniche di competenza e il supporto per la crescita e l'evoluzione, in linea con le strategie definite dalla Corte dei conti e condivise con la stessa Sogei.
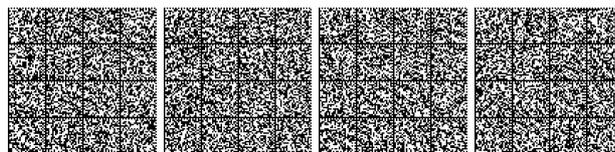
Incide sulla spesa informatica il costo derivante dalla convenzione stipulata con SOGEI (in corso di rivisitazione) per la conduzione dei sistemi informativi quale partner di riferimento privilegiato per tutte le attività informatiche di consulenza e coordinamento progettuale nello specifico settore della finanza pubblica.

Per un maggiore dettaglio degli interventi programmati dalla direzione generale sistemi informativi automatizzati si rinvia al documento di programmazione redatto per il triennio 2022-2024.

***3) INTERVENTI***

**Capitolo 4000 – Interventi di natura sociale ed assistenziale per il personale in servizio.**

Tra le spese per interventi a favore del personale amministrativo di cui al capitolo 4000, è da segnalare quella derivante dalla gestione del contratto di assicurazione sanitaria integrativa. La spesa, calcolata sulla base del personale attualmente in servizio, ed imputata per il 2022 al piano gestionale 05, è stata quantificata in € 1.500.000,00.

Trovano invece collocazione al piano gestionale 02 le "Provvidenze in denaro a favore del personale amministrativo in servizio e delle loro famiglie" risorse per un importo di € 1.200.000,00. Questo piano gestionale ha la finalità di prevedere la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti della Corte dei conti per il sostegno al reddito della famiglia e per il supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli (art. 80 del CCNL 2016-2018), anche attraverso l'attribuzione di un ulteriore sussidio per l'assicurazione sanitaria integrativa.

Il totale del capitolo ammonta così ad € 2.750.000,00.

**Capitolo 4100 - Spese per borse di studio e tirocini formativi e di orientamento.** Su questo capitolo al piano gestionale 01 sono stati allocati risorse per € 2.000.000,00.

***4) ONERI COMUNI***

**Capitolo 5000 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria**

Residuali appaiono, fra gli oneri inderogabili, le spese per liti ed arbitraggi e per interessi legali, per le quali sono previste € 110.000,00 al piano gestionale 01.

**Capitolo 5100 - Rimborsi all'INAIL**

La spesa, valutata complessivamente in € 280.000,00, è ripartita fra i 3 piani gestionali con riferimento alla categoria di personale destinatario degli stanziamenti e ripartiti fra personale di magistratura, dirigenziale ed amministrativo non dirigenziale.

**Capitolo 5200 - Fondi di accantonamento**

Il nuovo bilancio per il 2022, prevede un'articolazione in piani gestionali degli accantonamenti dei fondi secondo i rispettivi vincoli di destinazione, prevedendo 14 piani gestionali di cui il piano gestionale 09 rappresenta i Fondi per le risorse decentrate da destinare alla remunerazione del personale amministrativo non dirigenziale quantificato in complessivi € 32.285.465,00 (la somma comprende anche il fondo risorse decentrate relative agli anni precedenti 2020 e 2021. Detta somma non è stata erogata al personale in parola in quanto, è ancora oggetto di contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).

Ai Fondi dirigenti di I fascia e di II fascia (rispettivamente ai piani gestionali 10 e 11) la spesa prevista è di € 800.000,00 e di € 4.045.000,00. Queste somme sono comprensive dell'importo destinato soltanto all'indennità di risultato di competenza rispettivamente del 2019, 2020, 2021 e 2022. La restante parte del Fondo risorse decentrate, in quanto spesa obbligatoria, infatti, viene corrisposta mensilmente in aggiunta allo stipendio tabellare ed è, pertanto, direttamente inglobata nei capitoli stipendiali.

Abbiamo infine il piano gestionale 12 "Fondo di bilancio relativo allo speciale emolumento per alta qualificazione professionale dei funzionari" con uno stanziamento di € 10.370.000,00 e il piano gestionale 13 "Fondo di bilancio relativo alle misure straordinarie per la riduzione dei tempi dei processi contabili, inclusi i giudizi di conto e delle procedure di controllo" con uno stanziamento di € 12.030.000,00 (calcolato su 1.600 unità).

In particolare, il piano gestionale 12 rientra nella nuova strategia attuata dall'Istituto che intende rafforzare il criterio della meritocrazia e quindi premiare la professionalità e il corretto agire dei dipendenti più meritevoli. Al riguardo, fondamentale sarà rafforzare sia il processo di valutazione del personale (la cui applicazione è affidata alla dirigenza) sia la formazione che la Scuola di alta professionalità della Corte dei conti dovrà attuare nei prossimi anni.

L'elenco dei piani gestionali del capitolo 5200, si conclude con il piano gestionale 14 "Fondo per l'acquisizione e la manutenzione degli immobili" su cui sono stanziati € 51.000.000,00.

Relativamente agli altri piani gestionali, è stato previsto uno stanziamento di € 1.000.000,00 per ciascuno dei piani gestionali 01 - Fondo speciale di riserva, 02 - Fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti, mentre al P.G. 04 per il Fondo di accantonamento per

il contenzioso del personale di magistratura, sono previsti € 10.588.380,00. Questa somma comprende anche la riduzione, effettuata dalla Corte dei conti in applicazione del limite di cui all'art. 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, (pari ad € 240.000,00) ed in particolare del comma 489 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, sugli stipendi dei magistrati di nomina governativa, già titolari di un trattamento pensionistico. Tale somma è accantonata in attesa della definizione del contenzioso posto in essere da coloro che hanno subito tale riduzione.

Sono stati stanziati, sulla base delle direttive impartite dal Segretario generale, risorse finanziarie anche sul "Fondo di accantonamento per il contenzioso del personale amministrativo dirigenziale" (€ 70.000,00 - piano gestionale 05) e per il "Fondo di accantonamento per il contenzioso del personale amministrativo non dirigenziale" (€ 100.000,00 piano gestionale 06).

Sulla base delle proiezioni effettuate nella predisposizione del Bilancio di previsione 2022, sono stati accantonati € 12.000.000,00 sul piano gestionale 08 "Fondo di accantonamento per il potenziamento dei servizi di supporto, ivi incluso il personale amministrativo".

Il totale dei "Fondi di accantonamento" (capitolo 5200) ammonta così ad € 153.958.845,00.

***5) SPESE IN CONTO CAPITALE***

**Capitolo 6000 - Spese per l'approvvigionamento delle risorse strumentali diverse dai materiali di consumo**

Particolare attenzione merita il piano gestionale 05 "Spese per la ristrutturazione e manutenzione degli edifici compresa l'installazione e la manutenzione dei relativi impianti". Su questo capitolo oltre ai lavori di riqualificazione di impianti e locali delle sedi centrali, dovrà continuare l'attività di monitoraggio e coordinamento organizzativo dell'esecuzione degli interventi di riqualificazione degli immobili, attraverso la sottoscrizione di specifici accordi interistituzionali con i competenti Provveditorati alle OO.PP. Tali accordi sono sottoscritti ai sensi dell'art. 15 della Legge 241 del 1990, fra i quali si segnala ad esempio la sottoscrizione di apposita convenzione per la programmazione dei lavori presso la sede di Napoli. Un importante obiettivo, infatti, sarà quello relativo al progetto di adeguamento del comprensorio di via Piedigrotta, 6 - Napoli. Si tratta di importanti lavori di riqualificazione e valorizzazione che riguarderanno due manufatti e le loro pertinenze, ubicati nel comprensorio demaniale in Vico Piedigrotta (ex-Esercito Italiano), da destinare a unica sede per gli uffici regionali della Corte dei conti per la Regione Campania. Il progetto, di particolare complessità, avrà la durata di circa tre anni.
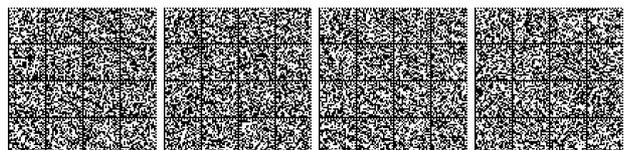
La riqualificazione dei nuovi ambienti permetterà di dare attuazione ad un importante piano di razionalizzazione, consentendo l'unificazione in unica sede di tutti gli uffici di Napoli, con lo spostamento della Sezione regionale di Controllo dall'attuale sede di via Ammiraglio F. Acton n. 35, che verrà restituita all'Agenzia del demanio per essere destinata ad altra amministrazione al momento in locazione passiva.
Altri lavori saranno implementati nelle sedi di Bologna (con la progettazione di interventi di razionalizzazione degli spazi tra i diversi uffici e lavori per miglioramento sismico e la realizzazione di un'aula di udienza), Bari (adeguamento sismico). In Piemonte è previsto l'acquisto di una nuova sede (prevista una spesa per € 5.500.000,00).
Nella sede centrale di Roma è in fase di progettazione la realizzazione di un poliambulatorio, con annesso centro diagnostico avanzato della Corte dei conti, oltre ai lavori di riqualificazione degli spazi destinati alla valorizzazione dei locali del servizio bar/tavola calda interno.
È previsto, inoltre, l'acquisto di un immobile da destinare a "polo logistico" dove riunire alcuni servizi funzionale all'attività istituzionale come il Servizio di fotoriproduzione e stampa, l'archivio generale ed i magazzini per un importo di circa € 6.000.000,00.
Forti investimenti riguarderanno anche la ristrutturazione dell'edificio destinato alla sede della Corte dei conti della Regione Umbria il cui acquisto è stato programmato nel corso dell'ultimo trimestre 2021.
Sono previsti, inoltre, sia interventi per adeguamento energetico mediante illuminazione "a led" per tutte le sedi dell'Istituto sia interventi per la digitalizzazione delle sale riunioni di tutte le sedi regionali.
Le azioni da intraprendere nel loro complesso sono disciplinate dettagliatamente nella relazione programmatica della Direzione generale gestione affari generali e nella nota della stessa direzione generale n. 3889 del 14 giugno 2021.

Altre spese di parte capitale riguardano, infine, acquisti di mobili ed arredi, dotazioni librarie ed attrezzature varie, imputate ai piani gestionali 01, 02, 03 e 04. In particolare, la denominazione del piano gestionale 02, con lo schema del bilancio di previsione anno 2022, è stata modificata in "Spese per acquisto di dotazioni librarie e attrezzature multimediali per la Biblioteca centrale".

Il totale delle spese previste per il capitolo in esame ammonta ad € 27.260.000,00.

**Capitolo 6100 - Spese per lo sviluppo del sistema informativo e delle comunicazioni**

Di tali spese si è già data esposizione, in parte, nell'illustrazione del capitolo 3400. Su questo capitolo (piano gestionale 01) sono stanziati € 13.317.433,00.

La Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati anche per il 2022 sarà impegnata ad attuare politiche di investimento per migliorare l'innovazione e la trasformazione digitale. Le attività saranno finalizzate anche alla riorganizzazione e al mantenimento della gestione di strutture informatizzate già esistenti, che hanno
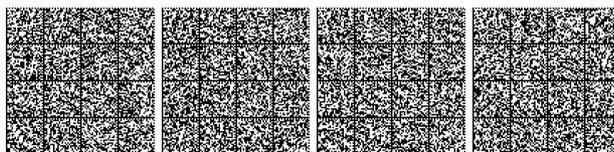
prodotto risultati apprezzabili. Particolare attenzione verrà, infine, prestata anche ai progetti particolarmente onerosi per i quali l'amministrazione ha provveduto ad una rivisitazione al risparmio.

Un pilastro dell'attività della Direzione generale in parola riguarderà l'approfondimento delle applicazioni inerenti all'obiettivo delle "Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emanate da AgID ed entrate in vigore dal 10 settembre 2020". Si dovranno aggiornare le regole tecniche attualmente in vigore sulla formazione, protocollazione gestione e conservazione dei documenti informatici.

Il Servizio per la gestione dei progetti applicativi dovrà curare prioritariamente l'evoluzione dei sistemi della Giurisdizione. In particolare, il sistema informativo della Giurisdizione "GiuDiCo". Al riguardo si sta automatizzando il procedimento contabile, al fine di supportare le attività istituzionali della Corte. Esso dovrà contribuire al processo di digitalizzazione degli atti della Giurisdizione e al contempo raccogliere informazioni utili, consultabili anche attraverso strumenti di "*Business intelligence*". Dovranno essere realizzati appositi cruscotti, a disposizione dei vertici istituzionali, aventi l'obiettivo di fornire tutte le maggiori informazioni di valore e di rilievo sull'andamento dell'attività giurisdizionali.

Sempre con riferimento al settore dell'informatica prosegue la politica del doppio binario, tendente, da un lato, al conseguimento di obiettivi strategici di risparmio, come avviene nel campo delle collaborazioni con altre amministrazioni pubbliche (CNEL ed Avvocatura Generale dello Stato), dall'altro, all'investimento di risorse fresche destinate all'ammodernamento ed alla migliore messa in sicurezza della rete. Con riferimento al primo punto, la ricerca di accordi con altre P.A. (in primo luogo con il MEF, con alcuni istituti universitari, etc.), oltre che al conseguimento di significativi e concreti risparmi di spesa, mira anche ad evitare duplicazioni nelle procedure informatiche ed a ridurre gli oneri comunicativi a carico delle Amministrazioni soggette al controllo dell'Istituto.

Il nostro Istituto, inoltre, crede fortemente e fermamente che la digitalizzazione costituisca una scelta irrinunciabile per essere al passo con i tempi, per semplificare e accelerare i processi decisionali e promuovere la trasparenza e la digitalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, finalizzata al rilancio degli investimenti infrastrutturali e di innovazione. La dematerializzazione è uno strumento di innovazione che deve accompagnare la rivisitazione dei processi decisionali a beneficio della tempestività, della trasparenza e della imparzialità dell'azione pubblica. Questo comporta che sarà necessario procedere sempre con maggiore intensità ad una valutazione dei rischi e delle relative misure di sicurezza a difesa della privacy e dei dati che afferiscono al comparto Giurisdizionale e delle funzioni istituzionali del Controllo e del monitoraggio della Finanza Pubblica (misure che garantiscano l'inviolabilità dei dati presenti nelle numerose banche dati della Corte dei conti). Sotto questo profilo il Servizio per la

gestione del Centro Unico dei Servizi (CUS), dovrà occuparsi, della resilienza dei servizi utilizzati dagli utenti e della fruizione dei medesimi servizi in condizioni di massimo controllo e di sicurezza. Questo settore riveste un ruolo fondamentale nella strategia complessiva dell'Amministrazione a garanzia proprio della riservatezza delle informazioni presenti nel sistema informativo.

Al fine di ottimizzare la spesa informatica, ulteriori sinergie saranno avviate nel corso del 2022 con il MEF, nell'ambito dei sistemi dedicati al controllo sulla finanza pubblica statale, nell'ottica della reingegnerizzazione dei sistemi informativi delle tesoreria e del bilancio statale nonché, nell'ambito dell'amministrazione attiva, attraverso l'adesione gratuita al sistema INIT - Enterprise Resource Planning (ERP) della Ragioneria Generale dello Stato: un sistema gestionale integrato per la PA a supporto del ciclo attivo e passivo del bilancio, cofinanziato dall'Unione europea.

Per una esposizione analitica e dettagliata degli interventi in ambito informatico si rinvia alle direttive e alle linee per l'azione amministrative emanate annualmente dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati.

***6) PARTITE DI GIRO***

**Capitolo 7000 - Depositi cauzionali ed altre partite di giro.** Sono previsti stanziamenti per € 10.000,00 sia nelle entrate sia nelle spese.
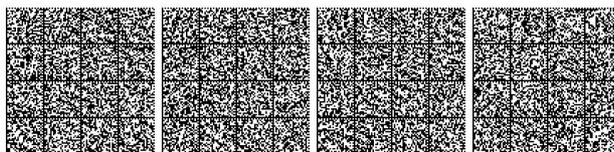
**Programmazione triennale della spesa**

Il bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 è redatto ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento di autonomia finanziaria.

Il fondo di funzionamento indicato in entrata per il triennio di competenza è quello rilevabile dalla tabella 2 dell'allegato tecnico al Bilancio di previsione del MEF (A.S. n. 2448), integrato da un avanzo di amministrazione presunto.

Tanto premesso, non è superfluo ricordare che il fabbisogno finanziario quantificato ai fini del bilancio pluriennale, in allegato al bilancio di previsione per gli anni 2022/2024, comprende anche gli oneri relativi ad impegni pluriennali già assunti.

Siffatte previsioni di spesa sono elaborate sulla base degli obiettivi che il centro di responsabilità intende realizzare nel corso del prossimo triennio, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle molteplici articolazioni organizzative della Corte.

Tali obiettivi possono riassumersi, per grandi linee, come segue:

a) Procedere all'acquisizione di alcuni immobili e alla riqualificazione e ristrutturazione degli immobili della Corte dei conti sulla base della programmazione redatta dalla Direzione generale gestione affari generali;
b) avviare l'implementazione di nuovi servizi IT validati dal Comitato per l'informatica e dai vertici Istituzionali;
c) approfondimento delle misure di sicurezza e privacy applicate al trattamento dei dati aggiornamento di software per migliorare la sicurezza e la protezione dei dati;
d) reingegnerizzazione dei sistemi informativo per il controllo di legittimità atti (SILeA);
e) rispondere all'esigenza di incrementare la copertura dell'organico del personale di magistratura, con contestuale riduzione dei casi di assegnazioni aggiuntive;
f) incrementare il personale amministrativo, nel rispetto delle percentuali di *turn over,* con costante monitoraggio della relativa entità, al fine di assicurare una complessiva forza lavoro, che, tenuto conto anche del personale in "prestito", sia costantemente ricompresa nel triennio non inferiore al 95% dell'intera dotazione organica;
g) programmare attività formative di aggiornamento del personale di magistratura ed amministrativo con riguardo alle molteplici funzioni di pertinenza, con particolare attenzione all'esercizio delle funzioni di controllo e giurisdizione, alla completa implementazione del processo telematico, al nuovo codice del processo contabile, ai contratti pubblici ed alle società a partecipazione pubblica, nonché alle modifiche normative in tema di armonizzazione dei bilanci;
h) proseguire nella realizzazione di omogenei sistemi di controllo degli accessi nelle diverse sedi territoriali dell'Istituto, anche al fine di rafforzare le attuali misure di sicurezza;
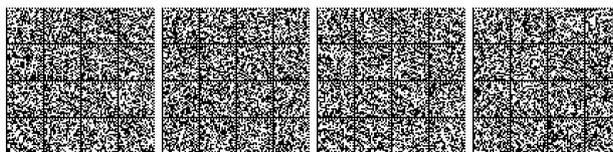
i) incrementare i rapporti di collaborazione con altre Amministrazioni pubbliche volti all'utilizzo di infrastrutture informatiche (*data-center*) condivise, al fine di pervenire, attraverso la diffusione del paradigma del "*Cloud Computing*" ed in linea con le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), ad una ottimizzazione delle risorse economiche e strumentali disponibili, con conseguenti risparmi di spesa e realizzazione di economie di scala, da indirizzare, in parte, verso il finanziamento di politiche premiali a favore del personale;

j) informatizzazione dei processi di valutazione dei carichi di lavoro dei magistrati sul versante del controllo, a supporto dell'operato della competente Commissione monitoraggio del Consiglio di Presidenza. L'attività in questione presuppone, a monte, l'individuazione di appropriati indicatori da porre a disposizione dell'intervento di digitalizzazione;

k) consolidamento dei sistemi informativi di sviluppo a supporto del progetto di automazione dei flussi documentali nel processo telematico (Giudico - SOG) e relativa integrazione con la piattaforma Antifrode Nazionale;

l) consolidamento degli attuali molteplici sistemi informativi ad ausilio della funzione di controllo sulle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni e degli enti locali (Sicr, Sirtel, Siquel e Siquar);

m) progressivo aggiornamento e completamento del progetto "biblioteca *on line*", attraverso il migliore utilizzo dell'innovativo piano di consultazione e prestito di *e-book*, con miglioramento dei servizi per il complessivo bacino di utenza della Corte dei conti;

n) prevedere lo sviluppo di nuove figure altamente qualificate nell'ambito delle aree dei funzionari, idonee a supportare adeguatamente il corpo magistratuale nelle nuove sfide istituzionali che la Corte è chiamata ad affrontare dalla più recente legislazione;

o) adeguamento costante dei sistemi e relativa implementazione, al fine del loro allineamento con la riforma del sistema di contabilità pubblica ai sensi della legge n. 89/2014 (a partire dalla legge n. 196/2009 e successive modifiche, fino ai decreti legislativi del 12 maggio 2016, nn. 90 e 93, alla legge 4 agosto 2016, n. 163, nonché al decreto legislativo del 12 settembre 2018, n. 116).

Le attività sommariamente descritte, alcune delle quali avviate nel corso degli esercizi precedenti, non esauriscono l'ambito delle complessive esigenze di gestione della Corte nel corso del triennio di riferimento, essendo individuabili ulteriori obiettivi strategici e strutturali, quali priorità politiche ed istituzionali che verranno di volta in volta individuate ed illustrate puntualmente nelle "Direttive generali per l'azione amministrativa" emanate nel corso degli anni. La realizzazione degli obiettivi complessivamente prefissati sarà, ovviamente, condizionata dalle risorse finanziarie concretamente assegnate all'Istituto con legge di bilancio che, fatti salvi i fabbisogni da destinare agli oneri inderogabili, consentiranno, in relazione alla loro specifica entità, un più ampio o, un minore, spazio di manovra.
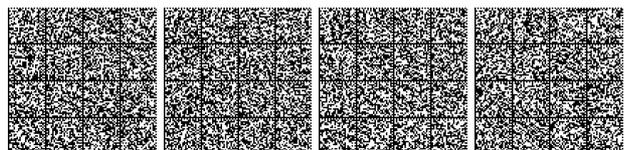
# CORTE DEI CONTI

## BILANCIO DI PREVISIONE

### RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

## PREVISIONI ENTRATE 2022

| CAPITOLO | ARTICOLI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA |
|---|---|---|---|---|
| | | **ENTRATE** | **495.052.395,00** | **495.052.395,00** |
| | | **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE** | **357.041.610,00** | **357.041.610,00** |
| | | **ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO** | **350.306.610,00** | **350.306.610,00** |
| 1100 | | Fondo per il funzionamento della Corte dei conti | 350.306.610,00 | 350.306.610,00 |
| | 01 | Trasferimenti per spese di natura obbligatoria | 262.263.627,00 | 262.263.627,00 |
| | 02 | Trasferimenti per spese di funzionamento | 62.314.516,00 | 62.314.516,00 |
| | 03 | Trasferimenti per spese di investimento | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| | 04 | Rimborso oneri connessi agli accertamenti medico-legali | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Trasferimento somme da assegnare all'Agenzia del Demanio ai fini del pagamento dei canoni di affitto per gli immobili in uso conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare | 728.467,00 | 728.467,00 |
| | | **ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE** | **6.735.000,00** | **6.735.000,00** |
| 1200 | | Entrate eventuali e diverse | 6.735.000,00 | 6.735.000,00 |
| | 01 | Entrate da rimborsi personale comandato presso altre PP.AA. | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | 02 | Altre entrate | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 03 | Proventi e contributi eventuali derivanti dall'attività della Scuola di alta formazione della Corte dei conti | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Finanziamenti provenienti dalla Commissione Europea | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Rimborso da parte delle Regioni degli oneri sostenuti dalla Corte dei conti per le competenze anticipate ai Consiglieri di nomina regionale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 131/2003 | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 |
| | 06 | Proventi derivanti dai compensi versati ai sensi del comma 9 dell'art. 61 della legge 6 agosto 2008, n. 133 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Proventi derivanti dall'incarico di External Auditor | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 08 | Entrate provenienti da accordi con altre Amministrazioni per la razionalizzazione dei sistemi informativi della P.A. | 3.135.000,00 | 3.135.000,00 |
| | 09 | Trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 |
| | | **PARTITE DI GIRO** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 1300 | | Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 01 | Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 02 | Entrate connesse ad interventi di welfare aziendale | 0,00 | 0,00 |
| | | **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | **138.000.785,00** | **138.000.785,00** |
| 1400 | | Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente | 138.000.785,00 | 138.000.785,00 |
| | 01 | Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente | 138.000.785,00 | 138.000.785,00 |
| | | **TOTALE ENTRATE** | **495.052.395,00** | **495.052.395,00** |

## PREVISIONI SPESE 2022

### MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA |
|---|---|---|---|---|
| | | **SPESE CORRENTI** | **454.464.962,00** | **454.464.962,00** |
| | | **SPESE FUNZIONAMENTO** | **294.716.117,00** | **294.716.117,00** |
| | | **PERSONALE** | **247.762.000,00** | **247.762.000,00** |
| 2100 | | Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale di magistratura, al netto dell'IRAP | 119.162.000,00 | 119.162.000,00 |
| | 01 | Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (spese obbligatorie) | 88.500.000,00 | 88.500.000,00 |
| | 02 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi agli stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura (spese obbligatorie) | 29.494.000,00 | 29.494.000,00 |
| | 03 | Compensi per il personale di magistratura degli uffici di diretta collaborazione | 460.000,00 | 460.000,00 |
| | 04 | Quota del fondo perequativo per i magistrati della Corte dei conti, da utilizzare ai sensi dell'art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie personale di magistratura | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | 06 | Indennità di trasferta al personale di magistratura (art. 3, comma 79, L. 350/2003) | 118.000,00 | 118.000,00 |

## PREVISIONI SPESE 2022

### MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA |
|---|---|---|---|---|
| | 07 | Compensi e indennità ai componenti togati del Consiglio di presidenza | 380.000,00 | 380.000,00 |
| | 50 | Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine | 0,00 | 0,00 |
| 2110 | | Competenze dovute ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 *bis* , della legge 5 giugno 2003, n. 131, al netto dell'IRAP | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 |
| | 01 | Competenze dovute ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 *bis* , della legge 5 giugno 2003, n. 131 (spese obbligatorie) | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 |
| | 02 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze dovute ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (spese obbligatorie) | 580.000,00 | 580.000,00 |
| | 03 | vuoto per sistema NoiPA | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | vuoto per sistema NoiPA | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | vuoto per sistema NoiPA | 0,00 | 0,00 |
| | 50 | Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | | Assegno mensile ai componenti non togati del Consiglio di presidenza, al netto dell'IRAP | 850.000,00 | 850.000,00 |

# PREVISIONI SPESE 2022

## MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | Assegno mensile ai componenti non togati del Consiglio di presidenza (spese obbligatorie) | 670.000,00 | 670.000,00 |
| | 02 | vuoto per sistema NoiPA | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Compensi e indennità ai componenti non togati del Consiglio di presidenza | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 04 | vuoto per sistema NoiPA | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | vuoto per sistema NoiPA | 0,00 | 0,00 |
| | 50 | Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine | 0,00 | 0,00 |
| 2130 | | Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale amministrativo dirigenziale di I fascia, al netto dell'IRAP | 910.000,00 | 910.000,00 |
| | 01 | Stipendi ed altri assegni fissi (compresa la retribuzione di posizione) al personale amministrativo dirigenziale di I fascia comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (spese obbligatorie) | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | 02 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse personale amministrativo dirigenziale di I fascia (spese obbligatorie) | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | 03 | vuoto per sistema NoiPA | 0,00 | 0,00 |

# PREVISIONI SPESE 2022

## MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA |
|---|---|---|---|---|
| | 04 | Retribuzione di risultato al personale amministrativo dirigenziale di I fascia | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie personale amministrativo dirigenziale di I fascia | 0,00 | 0,00 |
| | 50 | Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine | 0,00 | 0,00 |
| 2140 | | Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale amministrativo dirigenziale di II fascia, al netto dell'IRAP | 7.030.000,00 | 7.030.000,00 |
| | 01 | Stipendi ed altri assegni fissi (compresa la retribuzione di posizione) al personale amministrativo dirigenziale di II fascia comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (spese obbligatorie) | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 |
| | 02 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse personale amministrativo dirigenziale di II fascia (spese obbligatorie) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| | 03 | Compensi per il personale amministrativo dirigenziale di II fascia negli uffici di diretta collaborazione | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 04 | Retribuzione di risultato al personale amministrativo dirigenziale di II fascia | 0,00 | 0,00 |

# PREVISIONI SPESE 2022

## MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA |
|---|---|---|---|---|
| | 05 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie personale amministrativo dirigenziale di II fascia | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 50 | Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine | 0,00 | 0,00 |
| 2150 | | Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale amministrativo non dirigenziale, al netto dell'IRAP | 90.818.000,00 | 90.818.000,00 |
| | 01 | Stipendi ed altri assegni fissi al personale amministrativo non dirigenziale comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (spese obbligatorie) | 65.500.000,00 | 65.500.000,00 |
| | 02 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse personale amministrativo non dirigenziale (spese obbligatorie) | 19.600.000,00 | 19.600.000,00 |
| | 03 | Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigenziale comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |
| | 04 | Quota del fondo risorse decentrate al personale amministrativo non dirigenziale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie del personale amministrativo non dirigenziale | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |

# PREVISIONI SPESE 2022

## MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA |
|---|---|---|---|---|
| | 06 | Compensi per il personale amministrativo non dirigenziale degli uffici di diretta collaborazione | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| | 07 | Compenso per lavoro straordinario ad altro personale adibito alla vigilanza e sicurezza dell'Istituto comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 08 | Indennità di rischio e indennità di mansione ai centralinisti non vedenti | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 09 | Speciale emolumento per alta qualificazione professionale dei funzionari | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Misure straordinarie per la riduzione dei tempi dei processi contabili, inclusi i giudizi di conto, e delle procedure di controllo | 0,00 | 0,00 |
| | 50 | Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine | 0,00 | 0,00 |
| 2160 | | Trattamento economico del personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a rimborso successivo, al netto dell'IRAP | 5.290.000,00 | 5.290.000,00 |
| | 01 | Trattamento economico fisso del personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a rimborso successivo (spese obbligatorie) | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 |
| | 02 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse personale comandato a rimborso successivo (spese obbligatorie) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |

| PREVISIONI SPESE 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche | | | | |
| PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici | | | | |
| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA |
| | 03 | Compenso per lavoro straordinario al personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a rimborso successivo comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 04 | Quota del fondo risorse decentrate al personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche a rimborso successivo, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie del personale comandato a rimborso successivo | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 06 | Compensi per il personale degli uffici di diretta collaborazione in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a rimborso successivo | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Speciale emolumento per alta qualificazione professionale dei funzionari in posizione di comando provenienti da altre amministrazioni pubbliche a rimborso successivo | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Misure straordinarie per la riduzione dei tempi dei processi contabili, inclusi i giudizi di conto, e delle procedure di controllo per personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni pubbliche a rimborso successivo | 0,00 | 0,00 |
| | 50 | Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine | 0,00 | 0,00 |

| PREVISIONI SPESE 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche** | | | | |
| **PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici** | | | | |
| **CAPITOLO** | **PIANI GESTIONALI** | **DENOMINAZIONE** | **PREVISIONI 2022 COMPETENZA** | **PREVISIONI 2022 CASSA** |
| 2170 | | Trattamento economico del personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a pagamento diretto, al netto dell'IRAP | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 |
| | 01 | Trattamento economico fisso del personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a pagamento diretto (spese obbligatorie) | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | 02 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse personale comandato a pagamento diretto (spese obbligatorie) | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | 03 | Compenso per lavoro straordinario al personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a pagamento diretto comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 04 | Quota del fondo risorse decentrate al personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a pagamento diretto, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie del personale comandato a pagamento diretto | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 06 | Compensi per il personale degli uffici di diretta collaborazione in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a pagamento diretto | 200.000,00 | 200.000,00 |

# PREVISIONI SPESE 2022

## MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA |
|---|---|---|---|---|
| | 07 | Speciale emolumento per alta qualificazione professionale dei funzionari in posizione di comando provenienti da altre amministrazioni pubbliche a pagamento diretto | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Misure straordinarie per la riduzione dei tempi dei processi contabili, inclusi i giudizi di conto, e delle procedure di controllo per personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni pubbliche a pagamento diretto | 0,00 | 0,00 |
| | 50 | Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine | 0,00 | 0,00 |
| 2180 | | IRAP sulle competenze del personale magistratura | 7.646.000,00 | 7.646.000,00 |
| | 01 | IRAP sulle competenze fisse relative agli stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura | 7.566.000,00 | 7.566.000,00 |
| | 02 | IRAP sulle competenze accessorie al personale di magistratura | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2190 | | IRAP sulle competenze ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 01 | IRAP sulle competenze ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 02 | IRAP sulle competenze accessorie ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | | IRAP sulle competenze ai componenti non togati del Consiglio di presidenza | 75.000,00 | 75.000,00 |

# PREVISIONI SPESE 2022

## MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | IRAP su assegno mensile ai componenti non togati del Consiglio di presidenza | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 02 | IRAP su spese per compensi e indennità ai componenti non togati del Consiglio di presidenza | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2210 | | IRAP sulle competenze al personale amministrativo dirigenziale | 520.000,00 | 520.000,00 |
| | 01 | IRAP sulle competenze fisse al personale amministrativo dirigenziale | 510.000,00 | 510.000,00 |
| | 02 | IRAP sulle competenze accessorie al personale amministrativo dirigenziale | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2220 | | IRAP sulle competenze al personale amministrativo non dirigenziale | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | 01 | IRAP sulle competenze fisse al personale amministrativo non dirigenziale | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 |
| | 02 | IRAP sulle competenze accessorie al personale amministrativo non dirigenziale | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 2230 | | IRAP sulle competenze al personale comandato a rimborso successivo | 370.000,00 | 370.000,00 |
| | 01 | IRAP sulle competenze fisse personale comandato a rimborso successivo | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | 02 | IRAP sulle competenze accessorie personale comandato a rimborso successivo | 20.000,00 | 20.000,00 |

## PREVISIONI SPESE 2022

### MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA |
|---|---|---|---|---|
| 2240 | | IRAP sulle competenze al personale comandato a pagamento diretto | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | 01 | IRAP sulle competenze fisse al personale a pagamento diretto | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | 02 | IRAP sulle competenze accessorie al personale comandato a pagamento diretto | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2250 | | Retribuzioni in natura | 3.631.000,00 | 3.631.000,00 |
| | 01 | Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale di magistratura | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | 02 | Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale amministrativo dirigenziale | 83.000,00 | 83.000,00 |
| | 03 | Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale amministrativo non dirigenziale | 3.122.000,00 | 3.122.000,00 |
| | 04 | Spesa per l'erogazione dei buoni pasto ad altro personale adibito alla vigilanza e sicurezza dell'Istituto | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | 05 | Spesa per fornitura capi di vestiario | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | **BENI E SERVIZI PER GLI UFFICI CENTRALI E TERRITORIALI** | **46.954.117,00** | **46.954.117,00** |
| 3000 | | Spese di funzionamento per servizi istituzionali | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | 01 | Spese di rappresentanza | 25.000,00 | 25.000,00 |

# PREVISIONI SPESE 2022

## MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA |
|---|---|---|---|---|
| | 02 | Spese di funzionamento degli uffici della Presidenza | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 03 | Spese di funzionamento del Consiglio di presidenza | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 04 | Spese per le inaugurazioni degli anni giudiziari e per i giudizi di parificazione dei rendiconti | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 05 | Spese per la comunicazione istituzionale e per la promozione dell'immagine della Corte dei conti | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 06 | Spese per la mobilità nella città di Roma per i componenti del Consiglio di Presidenza | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3100 | | Spese per missioni | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| | 01 | Spese per missioni all'interno del territorio nazionale del personale di magistratura | 780.000,00 | 780.000,00 |
| | 02 | Spese per missioni all'interno del territorio nazionale dei componenti del Consiglio di presidenza | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | 03 | Spese per missioni all'estero del personale di magistratura | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | 04 | Spese per missioni all'estero dei componenti del Consiglio di presidenza | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 05 | Spese per missioni all'interno del territorio nazionale del personale amministrativo dirigenziale per attività istituzionale | 45.000,00 | 45.000,00 |

## PREVISIONI SPESE 2022

### MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA |
|---|---|---|---|---|
| | 06 | Spese per missioni all'interno del territorio nazionale del personale amministrativo dirigenziale per formazione | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 07 | Spese per missioni all'interno del territorio nazionale del personale amministrativo non dirigenziale per attività istituzionale | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 08 | Spese per missioni all'interno del territorio nazionale del personale amministrativo non dirigenziale per formazione | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 09 | Spese per missioni all'estero del personale amministrativo dirigenziale | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 10 | Spese per missioni all'estero del personale amministrativo non dirigenziale | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 11 | Spese di missione per la partecipazione agli eventi formativi organizzati dalla Scuola di alta formazione della Corte dei conti | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 12 | Programma Hercule III - Attività di formazione organizzata con il cofinanziamento della Commissione Europea | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Rimborso delle spese di missione per i magistrati delegati al controllo ex art. 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3200 | | Spese per la formazione e per lo sviluppo della cultura giuscontabilistica | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| | 01 | Spese per il funzionamento della Scuola di alta formazione della Corte dei conti | 5.000,00 | 5.000,00 |

| PREVISIONI SPESE 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche** | | | | |
| **PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici** | | | | |
| **CAPITOLO** | **PIANI GESTIONALI** | **DENOMINAZIONE** | **PREVISIONI 2022 COMPETENZA** | **PREVISIONI 2022 CASSA** |
| | 02 | Spese per la formazione informatica | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 03 | Spese per la formazione del personale amministrativo dirigenziale | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 04 | Spese per la formazione del personale amministrativo non dirigenziale | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 05 | Spese per la formazione del personale di magistratura | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 06 | Spese per la formazione dei componenti del Consiglio di presidenza | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 07 | Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre, cerimonie, onoranze ed altre manifestazioni, nonché per la partecipazione ad analoghe iniziative di Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici e privati | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 08 | Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali, per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da Paesi esteri e da organismi internazionali, nonché per ospitalità di delegazioni e di rappresentanti di Paesi esteri | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 09 | Spese per il funzionamento dell'Osservatorio per le risorse pubbliche | 500.000,00 | 500.000,00 |

# PREVISIONI SPESE 2022

## MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA |
|---|---|---|---|---|
| 3300 | | Altre spese per acquisto di beni e servizi | 22.221.805,00 | 22.221.805,00 |
| | 01 | Spese per il funzionamento e la manutenzione della Biblioteca centrale, nonché per l'acquisto di pubblicazioni varie | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 02 | Spese per accertamenti medico-legali del personale amministrativo non dirigenziale in servizio | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Spese per accertamenti medico-legali del personale amministrativo dirigenziale in servizio | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Spese per accertamenti medico-legali del personale di magistratura | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 05 | Compensi per speciali incarichi di alta qualificazione professionale, compreso il rimborso delle spese per missione | 246.000,00 | 246.000,00 |
| | 06 | Convenzioni con università, centri di ricerca specializzati ed altri enti ed organismi per attività istituzionali | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 07 | Spese relative all'incarico di External Auditor | 80.607,00 | 80.607,00 |
| | 08 | Fitto locali ed oneri accessori | 2.295.200,00 | 2.295.200,00 |
| | 09 | Somme da versare all'Agenzia del Demanio ai fini del pagamento dei canoni di affitto per gli immobili in uso conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare | 740.000,00 | 740.000,00 |
| | 10 | Spese per utenze e canoni acqua, luce, gas e altri consumi energetici | 2.905.000,00 | 2.905.000,00 |

## PREVISIONI SPESE 2022

### MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA |
|---|---|---|---|---|
| | 11 | Spese di funzionamento comprensive del servizio di pulizia | 6.872.000,00 | 6.872.000,00 |
| | 12 | Spese abbonamenti banche dati e riviste on-line | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | 13 | Spese per manutenzione ordinaria e riparazione dei locali e dei relativi impianti | 4.850.000,00 | 4.850.000,00 |
| | 14 | Spese per noleggio, esercizio, riparazione e manutenzione, dei mezzi di trasporto, nonché per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei passeggeri | 122.998,00 | 122.998,00 |
| | 15 | Spese per servizi postali | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | 16 | Spese per l'acquisto di beni e servizi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | 17 | Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori) | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | 18 | Spese per il funzionamento di consigli, comitati, commissioni, gruppi di lavoro o altre tipologie di organi collegiali temporanei, compresi i gettoni di presenza e il rimborso delle spese di missione spettanti ai componenti estranei alla Corte dei conti | 381.000,00 | 381.000,00 |
| | 19 | Spese per prestazioni artigianali | 50.000,00 | 50.000,00 |

## PREVISIONI SPESE 2022

### MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA |
|---|---|---|---|---|
| | 20 | Spese per la copertura assicurativa del personale addetto alla gestione o alla contabilizzazione delle risorse | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 21 | Fondo cassa per le minute spese | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3400 | | Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati | 20.902.312,00 | 20.902.312,00 |
| | 01 | Spese per la gestione del sistema informativo e delle comunicazioni | 20.902.312,00 | 20.902.312,00 |
| | | **INTERVENTI** | **4.750.000,00** | **4.750.000,00** |
| 4000 | | Interventi di natura sociale ed assistenziale per il personale in servizio | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |
| | 01 | Forme di previdenza complementare per il personale di magistratura | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Provvidenze in denaro a favore del personale amministrativo in servizio e delle loro famiglie | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | 03 | Forme di previdenza complementare per il personale amministrativo dirigenziale | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Forme di previdenza complementare per il personale amministrativo non dirigenziale | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Polizza sanitaria integrativa per il personale | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | 06 | Altri interventi di welfare aziendale | 50.000,00 | 50.000,00 |

# PREVISIONI SPESE 2022

## MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA |
|---|---|---|---|---|
| 4100 | | Spese per borse di studio e tirocini formativi e di orientamento | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | Borse di studio per tirocini fornativi | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | **ONERI COMUNI** | **154.998.845,00** | **154.998.845,00** |
| 5000 | | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | 01 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria. Rimborso delle spese di patrocinio legale | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | 02 | Spese per l'esecuzione di pronunce di condanna all'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo | 0,00 | 0,00 |
| 5100 | | Rimborsi INAIL | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | 01 | Rimborsi all'INAIL per i costi sostenuti a favore del personale di magistratura della Corte dei conti vittima di incidenti sul lavoro od *in itinere* | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 02 | Rimborsi all'INAIL per i costi sostenuti a favore del personale amministrativo dirigenziale della Corte dei conti vittima di incidenti sul lavoro od *in itinere* | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 03 | Rimborsi all'INAIL per i costi sostenuti a favore del personale amministrativo non dirigenziale della Corte dei conti vittima di incidenti sul lavoro od *in itinere* | 200.000,00 | 200.000,00 |

# PREVISIONI SPESE 2022

## MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA |
|---|---|---|---|---|
| 5200 | | Fondi di accantonamento | 153.958.845,00 | 153.958.845,00 |
| | 01 | Fondo speciale di riserva | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 02 | Fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 03 | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Fondo di accantonamento per il contenzioso del personale di magistratura | 10.588.380,00 | 10.588.380,00 |
| | 05 | Fondo di accantonamento per il contenzioso del personale amministrativo dirigenziale | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 06 | Fondo di accantonamento per il contenzioso del personale amministrativo non dirigenziale | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 07 | Fondo di accantonamento per il potenziamento delle funzioni istituzionali, ivi incluso il personale di magistratura | 18.670.000,00 | 18.670.000,00 |
| | 08 | Fondo di accantonamento per il potenziamento dei servizi di supporto, ivi incluso il personale amministrativo | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| | 09 | Fondo per le risorse decentrate, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 32.285.465,00 | 32.285.465,00 |
| | 10 | Fondo Dirigenti I fascia | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | 11 | Fondo Dirigenti II fascia | 4.045.000,00 | 4.045.000,00 |

| PREVISIONI SPESE 2022 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche** | | | | |
| **PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici** | | | | |
| **CAPITOLO** | **PIANI GESTIONALI** | **DENOMINAZIONE** | **PREVISIONI 2022 COMPETENZA** | **PREVISIONI 2022 CASSA** |
| | 12 | Fondo di bilancio relativo allo speciale emolumento per alta qualificazione professionale dei funzionari | 10.370.000,00 | 10.370.000,00 |
| | 13 | Fondo di bilancio relativo alle misure straordinarie per la riduzione dei tempi dei processi contabili, inclusi i giudizi di conto, e delle procedure di controllo | 12.030.000,00 | 12.030.000,00 |
| | 14 | Fondo per l'acquisizione e la manutenzione degli immobili | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 |
| 5300 | | Versamenti all'entrata dello Stato | 650.000,00 | 650.000,00 |
| | 01 | Versamenti all'entrata dello Stato | 650.000,00 | 650.000,00 |
| | | **SPESE IN CONTO CAPITALE** | **40.577.433,00** | **40.577.433,00** |
| 6000 | | Spese per l'approvvigionamento delle risorse strumentali diverse dai materiali di consumo | 27.260.000,00 | 27.260.000,00 |
| | 01 | Spese per acquisto di mobili, arredi e relativa manutenzione | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | 02 | Spese per acquisto di dotazioni librarie ed attrezzature multimediali per la Biblioteca centrale | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 03 | Spese per acquisto di dotazioni librarie per gli altri uffici della Corte dei conti | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 04 | Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche e relativa manutenzione | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 05 | Spese per ristrutturazione e manutenzione degli edifici compresa l'installazione e la manutenzione dei relativi impianti | 10.023.000,00 | 10.023.000,00 |

# PREVISIONI SPESE 2022

## MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA |
|---|---|---|---|---|
| | 06 | Spese per interventi straordinari ed acquisto di beni mobili in materia di sicurezza | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 07 | Spese per l'acquisizione di beni immobili | 14.977.000,00 | 14.977.000,00 |
| | 08 | Spese di investimento per la mobilità sostenibile | 0,00 | 0,00 |
| 6100 | | Spese per lo sviluppo del sistema informativo e delle comunicazioni | 13.317.433,00 | 13.317.433,00 |
| | 01 | Spese per lo sviluppo del sistema informativo e delle comunicazioni | 13.317.433,00 | 13.317.433,00 |
| | | **PARTITE DI GIRO** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 7000 | | Depositi cauzionali ed altre partite di giro | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 01 | Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 02 | Partite di giro per interventi di welfare aziendale | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTALE SPESE** | **495.052.395,00** | **495.052.395,00** |

# CORTE DEI CONTI

## BILANCIO DI PREVISIONE

### RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2022 - 2024

## PREVISIONI ENTRATE 2022 - 2024

| CAPITOLO | ARTICOLI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA | PREVISIONI 2023 COMPETENZA | PREVISIONI 2023 CASSA | PREVISIONI 2024 COMPETENZA | PREVISIONI 2024 CASSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ENTRATE** | **495.052.395,00** | **495.052.395,00** | **433.418.382,00** | **433.418.382,00** | **445.138.788,00** | **445.138.788,00** |
| | | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | **357.041.610,00** | **357.041.610,00** | **357.500.948,00** | **357.500.948,00** | **367.038.663,00** | **367.038.663,00** |
| | | **ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO** | **350.306.610,00** | **350.306.610,00** | **350.765.948,00** | **350.765.948,00** | **360.223.663,00** | **360.223.663,00** |
| 1100 | | Fondo per il funzionamento della Corte dei conti | 350.306.610,00 | 350.306.610,00 | 350.765.948,00 | 350.765.948,00 | 360.223.663,00 | 360.223.663,00 |
| | 01 | Trasferimenti per spese di natura obbligatoria | 262.263.627,00 | 262.263.627,00 | 263.715.680,00 | 263.715.680,00 | 264.155.209,00 | 264.155.209,00 |
| | 02 | Trasferimenti per spese di funzionamento | 62.314.516,00 | 62.314.516,00 | 62.314.516,00 | 62.314.516,00 | 62.314.516,00 | 62.314.516,00 |
| | 03 | Trasferimenti per spese di investimento | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 |
| | 04 | Rimborso oneri connessi agli accertamenti medico-legali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Trasferimento somme da assegnare all'Agenzia del Demanio ai fini del pagamento dei canoni di affitto per gli immobili in uso conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare | 728.467,00 | 728.467,00 | 735.752,00 | 735.752,00 | 753.938,00 | 753.938,00 |
| | | **ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE** | **6.735.000,00** | **6.735.000,00** | **6.735.000,00** | **6.735.000,00** | **6.815.000,00** | **6.815.000,00** |
| 1200 | | Entrate eventuali e diverse | 6.735.000,00 | 6.735.000,00 | 6.735.000,00 | 6.735.000,00 | 6.815.000,00 | 6.815.000,00 |
| | 01 | Entrate da rimborsi personale comandato presso altre PP.AA. | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | 02 | Altre entrate | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 03 | Proventi e contributi eventuali derivanti dall'attività della Scuola di alta formazione della Corte dei conti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Finanziamenti provenienti dalla Commissione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Rimborso da parte delle Regioni degli oneri sostenuti dalla Corte dei conti per le competenze anticipate ai Consiglieri di nomina regionale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 131/2003 | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | 2.480.000,00 | 2.560.000,00 | 2.560.000,00 |
| | 06 | Proventi derivanti dai compensi versati ai sensi del comma 9 dell'art. 61 della legge 6 agosto 2008, n. 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Proventi derivanti dall'incarico di External Auditor | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 08 | Entrate provenienti da accordi con altre Amministrazioni per la razionalizzazione dei sistemi informativi della P.A. | 3.135.000,00 | 3.135.000,00 | 3.135.000,00 | 3.135.000,00 | 3.135.000,00 | 3.135.000,00 |
| | 09 | Trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **PARTITE DI GIRO** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 1300 | | Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 01 | Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 02 | Entrate connesse ad interventi di welfare aziendale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** | **138.000.785,00** | **138.000.785,00** | **75.907.434,00** | **75.907.434,00** | **78.090.125,00** | **78.090.125,00** |
| 1400 | | Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente | 138.000.785,00 | 138.000.785,00 | 75.907.434,00 | 75.907.434,00 | 78.090.125,00 | 78.090.125,00 |
| | 01 | Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente | 138.000.785,00 | 138.000.785,00 | 75.907.434,00 | 75.907.434,00 | 78.090.125,00 | 78.090.125,00 |
| | | **TOTALE ENTRATE** | **495.052.395,00** | **495.052.395,00** | **433.418.382,00** | **433.418.382,00** | **445.138.788,00** | **445.138.788,00** |

## PREVISIONI SPESE 2022 - 2024

### MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2022 - 2024

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA | PREVISIONI 2023 COMPETENZA | PREVISIONI 2023 CASSA | PREVISIONI 2024 COMPETENZA | PREVISIONI 2024 CASSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SPESE CORRENTI** | **454.464.962,00** | **454.464.962,00** | **394.938.079,00** | **394.938.079,00** | **398.369.765,00** | **398.369.765,00** |
| | | **SPESE FUNZIONAMENTO** | **294.716.117,00** | **294.716.117,00** | **306.202.199,00** | **306.202.199,00** | **306.790.385,00** | **306.790.385,00** |
| | | **PERSONALE** | **247.762.000,00** | **247.762.000,00** | **259.243.000,00** | **259.243.000,00** | **259.944.000,00** | **259.944.000,00** |
| 2100 | | Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale di magistratura, al netto dell'IRAP | 119.162.000,00 | 119.162.000,00 | 129.912.000,00 | 129.912.000,00 | 130.562.000,00 | 130.562.000,00 |
| | 01 | Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (spese obbligatorie) | 88.500.000,00 | 88.500.000,00 | 96.550.000,00 | 96.550.000,00 | 97.050.000,00 | 97.050.000,00 |
| | 02 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi agli stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura (spese obbligatorie) | 29.494.000,00 | 29.494.000,00 | 32.194.000,00 | 32.194.000,00 | 32.344.000,00 | 32.344.000,00 |
| | 03 | Compensi per il personale di magistratura degli uffici di diretta collaborazione | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| | 04 | Quota del fondo perequativo per i magistrati della Corte dei conti, da utilizzare ai sensi dell'art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie personale di magistratura | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | 06 | Indennità di trasferta al personale di magistratura (art. 3, comma 79, L. 350/2003) | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 | 118.000,00 |
| | 07 | Compensi e indennità ai componenti togati del Consiglio di presidenza | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| | 50 | Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110 | | Competenze dovute ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 *bis* , della legge 5 giugno 2003, n. 131, al netto dell'IRAP | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| | 01 | Competenze dovute ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 *bis* , della legge 5 giugno 2003, n. 131 (spese obbligatorie) | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | 02 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze dovute ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (spese obbligatorie) | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| | 03 | vuoto per sistema NoiPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | vuoto per sistema NoiPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREVISIONI SPESE 2022 - 2024

## MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2022 - 2024

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA | PREVISIONI 2023 COMPETENZA | PREVISIONI 2023 CASSA | PREVISIONI 2024 COMPETENZA | PREVISIONI 2024 CASSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05 | vuoto per sistema NoiPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50 | Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2120 | | Assegno mensile ai componenti non togati del Consiglio di presidenza, al netto dell'IRAP | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| | 01 | Assegno mensile ai componenti non togati del Consiglio di presidenza (spese obbligatorie) | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 | 670.000,00 |
| | 02 | vuoto per sistema NoiPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Compensi e indennità ai componenti non togati del Consiglio di presidenza | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 04 | vuoto per sistema NoiPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | vuoto per sistema NoiPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50 | Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2130 | | Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale amministrativo dirigenziale di I fascia, al netto dell'IRAP | 910.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 |
| | 01 | Stipendi ed altri assegni fissi (compresa la retribuzione di posizione) al personale amministrativo dirigenziale di I fascia comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (spese obbligatorie) | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | 02 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse personale amministrativo dirigenziale di I fascia (spese obbligatorie) | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| | 03 | vuoto per sistema NoiPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Retribuzione di risultato al personale amministrativo dirigenziale di I fascia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie personale amministrativo dirigenziale di I fascia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50 | Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREVISIONI SPESE 2022 - 2024

## MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2022 - 2024

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA | PREVISIONI 2023 COMPETENZA | PREVISIONI 2023 CASSA | PREVISIONI 2024 COMPETENZA | PREVISIONI 2024 CASSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140 | | Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale amministrativo dirigenziale di II fascia, al netto dell'IRAP | 7.030.000,00 | 7.030.000,00 | 7.030.000,00 | 7.030.000,00 | 7.030.000,00 | 7.030.000,00 |
| | 01 | Stipendi ed altri assegni fissi (compresa la retribuzione di posizione) al personale amministrativo dirigenziale di II fascia comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (spese obbligatorie) | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 |
| | 02 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse personale amministrativo dirigenziale di II fascia (spese obbligatorie) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| | 03 | Compensi per il personale amministrativo dirigenziale di II fascia negli uffici di diretta collaborazione | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 04 | Retribuzione di risultato al personale amministrativo dirigenziale di II fascia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie personale amministrativo dirigenziale di II fascia | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 50 | Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2150 | | Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale amministrativo non dirigenziale, al netto dell'IRAP | 90.818.000,00 | 90.818.000,00 | 90.818.000,00 | 90.818.000,00 | 90.818.000,00 | 90.818.000,00 |
| | 01 | Stipendi ed altri assegni fissi al personale amministrativo non dirigenziale comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (spese obbligatorie) | 65.500.000,00 | 65.500.000,00 | 65.500.000,00 | 65.500.000,00 | 65.500.000,00 | 65.500.000,00 |
| | 02 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse personale amministrativo non dirigenziale (spese obbligatorie) | 19.600.000,00 | 19.600.000,00 | 19.600.000,00 | 19.600.000,00 | 19.600.000,00 | 19.600.000,00 |
| | 03 | Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigenziale comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 |
| | 04 | Quota del fondo risorse decentrate al personale amministrativo non dirigenziale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie del personale amministrativo non dirigenziale | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 |
| | 06 | Compensi per il personale amministrativo non dirigenziale degli uffici di diretta collaborazione | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |

# PREVISIONI SPESE 2022 - 2024

## MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2022 - 2024

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA | PREVISIONI 2023 COMPETENZA | PREVISIONI 2023 CASSA | PREVISIONI 2024 COMPETENZA | PREVISIONI 2024 CASSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07 | Compenso per lavoro straordinario ad altro personale adibito alla vigilanza e sicurezza dell'Istituto comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 08 | Indennità di rischio e indennità di mansione ai centralinisti non vedenti | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 09 | Speciale emolumento per alta qualificazione professionale dei funzionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Misure straordinarie per la riduzione dei tempi dei processi contabili, inclusi i giudizi di conto, e delle procedure di controllo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50 | Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2160 | | Trattamento economico del personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a rimborso successivo, al netto dell'IRAP | 5.290.000,00 | 5.290.000,00 | 5.290.000,00 | 5.290.000,00 | 5.290.000,00 | 5.290.000,00 |
| | 01 | Trattamento economico fisso del personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a rimborso successivo (spese obbligatorie) | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 |
| | 02 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse personale comandato a rimborso successivo (spese obbligatorie) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | 03 | Compenso per lavoro straordinario al personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a rimborso successivo comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 04 | Quota del fondo risorse decentrate al personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche a rimborso successivo, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie del personale comandato a rimborso successivo | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 06 | Compensi per il personale degli uffici di diretta collaborazione in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a rimborso successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREVISIONI SPESE 2022 - 2024

## MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

## PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2022 - 2024

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA | PREVISIONI 2023 COMPETENZA | PREVISIONI 2023 CASSA | PREVISIONI 2024 COMPETENZA | PREVISIONI 2024 CASSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07 | Speciale emolumento per alta qualificazione professionale dei funzionari in posizione di comando provenienti da altre amministrazioni pubbliche a rimborso successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Misure straordinarie per la riduzione dei tempi dei processi contabili, inclusi i giudizi di conto, e delle procedure di controllo per personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni pubbliche a rimborso successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50 | Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2170 | | Trattamento economico del personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a pagamento diretto, al netto dell'IRAP | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 |
| | 01 | Trattamento economico fisso del personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a pagamento diretto (spese obbligatorie) | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | 02 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse personale comandato a pagamento diretto (spese obbligatorie) | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | 03 | Compenso per lavoro straordinario al personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a pagamento diretto comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 04 | Quota del fondo risorse decentrate al personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a pagamento diretto, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie del personale comandato a pagamento diretto | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | 06 | Compensi per il personale degli uffici di diretta collaborazione in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a pagamento diretto | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

# PREVISIONI SPESE 2022 - 2024

## MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

## PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2022 - 2024

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA | PREVISIONI 2023 COMPETENZA | PREVISIONI 2023 CASSA | PREVISIONI 2024 COMPETENZA | PREVISIONI 2024 CASSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07 | Speciale emolumento per alta qualificazione professionale dei funzionari in posizione di comando provenienti da altre amministrazioni pubbliche a pagamento diretto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Misure straordinarie per la riduzione dei tempi dei processi contabili, inclusi i giudizi di conto, e delle procedure di controllo per personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni pubbliche a pagamento diretto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 50 | Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2180 | | IRAP sulle competenze del personale magistratura | 7.646.000,00 | 7.646.000,00 | 8.346.000,00 | 8.346.000,00 | 8.346.000,00 | 8.346.000,00 |
| | 01 | IRAP sulle competenze fisse relative agli stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura | 7.566.000,00 | 7.566.000,00 | 8.266.000,00 | 8.266.000,00 | 8.266.000,00 | 8.266.000,00 |
| | 02 | IRAP sulle competenze accessorie al personale di magistratura | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2190 | | IRAP sulle competenze ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | 01 | IRAP sulle competenze ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | 02 | IRAP sulle competenze accessorie ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2200 | | IRAP sulle competenze ai componenti non togati del Consiglio di presidenza | 75.000,00 | 75.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| | 01 | IRAP su assegno mensile ai componenti non togati del Consiglio di presidenza | 55.000,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| | 02 | IRAP su spese per compensi e indennità ai componenti non togati del Consiglio di presidenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2210 | | IRAP sulle competenze al personale amministrativo dirigenziale | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| | 01 | IRAP sulle competenze fisse al personale amministrativo dirigenziale | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00 |
| | 02 | IRAP sulle competenze accessorie al personale amministrativo dirigenziale | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

## PREVISIONI SPESE 2022 - 2024

### MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2022 - 2024

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA | PREVISIONI 2023 COMPETENZA | PREVISIONI 2023 CASSA | PREVISIONI 2024 COMPETENZA | PREVISIONI 2024 CASSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | | IRAP sulle competenze al personale amministrativo non dirigenziale | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| | 01 | IRAP sulle competenze fisse al personale amministrativo non dirigenziale | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 |
| | 02 | IRAP sulle competenze accessorie al personale amministrativo non dirigenziale | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 2230 | | IRAP sulle competenze al personale comandato a rimborso successivo | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| | 01 | IRAP sulle competenze fisse personale comandato a rimborso successivo | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | 02 | IRAP sulle competenze accessorie personale comandato a rimborso successivo | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2240 | | IRAP sulle competenze al personale comandato a pagamento diretto | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | 01 | IRAP sulle competenze fisse al personale a pagamento diretto | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | 02 | IRAP sulle competenze accessorie al personale comandato a pagamento diretto | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2250 | | Retribuzioni in natura | 3.631.000,00 | 3.631.000,00 | 3.661.000,00 | 3.661.000,00 | 3.631.000,00 | 3.631.000,00 |
| | 01 | Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale di magistratura | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | 02 | Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale amministrativo dirigenziale | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| | 03 | Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale amministrativo non dirigenziale | 3.122.000,00 | 3.122.000,00 | 3.122.000,00 | 3.122.000,00 | 3.122.000,00 | 3.122.000,00 |
| | 04 | Spesa per l'erogazione dei buoni pasto ad altro personale adibito alla vigilanza e sicurezza dell'Istituto | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | 05 | Spesa per fornitura capi di vestiario | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | **BENI E SERVIZI PER GLI UFFICI CENTRALI E TERRITORIALI** | **46.954.117,00** | **46.954.117,00** | **46.959.199,00** | **46.959.199,00** | **46.846.385,00** | **46.846.385,00** |
| 3000 | | Spese di funzionamento per servizi istituzionali | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | 01 | Spese di rappresentanza | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 02 | Spese di funzionamento degli uffici della Presidenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 03 | Spese di funzionamento del Consiglio di presidenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

# PREVISIONI SPESE 2022 - 2024

## MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

## PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2022 - 2024

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA | PREVISIONI 2023 COMPETENZA | PREVISIONI 2023 CASSA | PREVISIONI 2024 COMPETENZA | PREVISIONI 2024 CASSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 04 | Spese per le inaugurazioni degli anni giudiziari e per i giudizi di parificazione dei rendiconti | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | 05 | Spese per la comunicazione istituzionale e per la promozione dell'immagine della Corte dei conti | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | 06 | Spese per la mobilità nella città di Roma per i componenti del Consiglio di Presidenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3100 | | Spese per missioni | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 |
| | 01 | Spese per missioni all'interno del territorio nazionale del personale di magistratura | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| | 02 | Spese per missioni all'interno del territorio nazionale dei componenti del Consiglio di presidenza | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | 03 | Spese per missioni all'estero del personale di magistratura | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | 04 | Spese per missioni all'estero dei componenti del Consiglio di presidenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 05 | Spese per missioni all'interno del territorio nazionale del personale amministrativo dirigenziale per attività istituzionale | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 06 | Spese per missioni all'interno del territorio nazionale del personale amministrativo dirigenziale per formazione | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 07 | Spese per missioni all'interno del territorio nazionale del personale amministrativo non dirigenziale per attività istituzionale | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 08 | Spese per missioni all'interno del territorio nazionale del personale amministrativo non dirigenziale per formazione | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 09 | Spese per missioni all'estero del personale amministrativo dirigenziale | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 10 | Spese per missioni all'estero del personale amministrativo non dirigenziale | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 11 | Spese di missione per la partecipazione agli eventi formativi organizzati dalla Scuola di alta formazione della Corte dei conti | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 12 | Programma Hercule III - Attività di formazione organizzata con il cofinanziamento della Commissione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Rimborso delle spese di missione per i magistrati delegati al controllo ex art. 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

# PREVISIONI SPESE 2022 - 2024

## MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2022 - 2024

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA | PREVISIONI 2023 COMPETENZA | PREVISIONI 2023 CASSA | PREVISIONI 2024 COMPETENZA | PREVISIONI 2024 CASSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200 | | Spese per la formazione e per lo sviluppo della cultura giuscontabilistica | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| | 01 | Spese per il funzionamento della Scuola di alta formazione della Corte dei conti | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 02 | Spese per la formazione informatica | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 03 | Spese per la formazione del personale amministrativo dirigenziale | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 04 | Spese per la formazione del personale amministrativo non dirigenziale | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 05 | Spese per la formazione del personale di magistratura | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 06 | Spese per la formazione dei componenti del Consiglio di presidenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 07 | Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre, cerimonie, onoranze ed altre manifestazioni, nonché per la partecipazione ad analoghe iniziative di Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici e privati | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 08 | Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali, per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da Paesi esteri e da organismi internazionali, nonché per ospitalità di delegazioni e di rappresentanti di Paesi esteri | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | 09 | Spese per il funzionamento dell'Osservatorio per le risorse pubbliche | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 3300 | | Altre spese per acquisto di beni e servizi | 22.221.805,00 | 22.221.805,00 | 21.450.198,00 | 21.450.198,00 | 21.446.198,00 | 21.446.198,00 |
| | 01 | Spese per il funzionamento e la manutenzione della Biblioteca centrale, nonché per l'acquisto di pubblicazioni varie | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 02 | Spese per accertamenti medico-legali del personale amministrativo non dirigenziale in servizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Spese per accertamenti medico-legali del personale amministrativo dirigenziale in servizio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Spese per accertamenti medico-legali del personale di magistratura | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 05 | Compensi per speciali incarichi di alta qualificazione professionale, compreso il rimborso delle spese per missione | 246.000,00 | 246.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |

## PREVISIONI SPESE 2022 - 2024

### MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2022 - 2024

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA | PREVISIONI 2023 COMPETENZA | PREVISIONI 2023 CASSA | PREVISIONI 2024 COMPETENZA | PREVISIONI 2024 CASSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06 | Convenzioni con università, centri di ricerca specializzati ed altri enti ed organismi per attività istituzionali | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | 07 | Spese relative all'incarico di External Auditor | 80.607,00 | 80.607,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 08 | Fitto locali ed oneri accessori | 2.295.200,00 | 2.295.200,00 | 2.250.200,00 | 2.250.200,00 | 2.250.200,00 | 2.250.200,00 |
| | 09 | Somme da versare all'Agenzia del Demanio ai fini del pagamento dei canoni di affitto per gli immobili in uso conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| | 10 | Spese per utenze e canoni acqua, luce, gas e altri consumi energetici | 2.905.000,00 | 2.905.000,00 | 2.905.000,00 | 2.905.000,00 | 2.905.000,00 | 2.905.000,00 |
| | 11 | Spese di funzionamento comprensive del servizio di pulizia | 6.872.000,00 | 6.872.000,00 | 6.272.000,00 | 6.272.000,00 | 6.272.000,00 | 6.272.000,00 |
| | 12 | Spese abbonamenti banche dati e riviste on-line | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | 13 | Spese per manutenzione ordinaria e riparazione dei locali e dei relativi impianti | 4.850.000,00 | 4.850.000,00 | 4.850.000,00 | 4.850.000,00 | 4.850.000,00 | 4.850.000,00 |
| | 14 | Spese per noleggio, esercizio, riparazione e manutenzione, dei mezzi di trasporto, nonché per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei passeggeri | 122.998,00 | 122.998,00 | 122.998,00 | 122.998,00 | 122.998,00 | 122.998,00 |
| | 15 | Spese per servizi postali | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | 16 | Spese per l'acquisto di beni e servizi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | 17 | Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori) | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | 18 | Spese per il funzionamento di consigli, comitati, commissioni, gruppi di lavoro o altre tipologie di organi collegiali temporanei, compresi i gettoni di presenza e il rimborso delle spese di missione spettanti ai componenti estranei alla Corte dei conti | 381.000,00 | 381.000,00 | 316.000,00 | 316.000,00 | 312.000,00 | 312.000,00 |
| | 19 | Spese per prestazioni artigianali | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | 20 | Spese per la copertura assicurativa del personale addetto alla gestione o alla contabilizzazione delle risorse | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 21 | Fondo cassa per le minute spese | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

# PREVISIONI SPESE 2022 - 2024

## MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

### PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2022 - 2024

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA | PREVISIONI 2023 COMPETENZA | PREVISIONI 2023 CASSA | PREVISIONI 2024 COMPETENZA | PREVISIONI 2024 CASSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400 | | Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati | 20.902.312,00 | 20.902.312,00 | 21.679.001,00 | 21.679.001,00 | 21.570.187,00 | 21.570.187,00 |
| | 01 | Spese per la gestione del sistema informativo e delle comunicazioni | 20.902.312,00 | 20.902.312,00 | 21.679.001,00 | 21.679.001,00 | 21.570.187,00 | 21.570.187,00 |
| | | **INTERVENTI** | **4.750.000,00** | **4.750.000,00** | **4.750.000,00** | **4.750.000,00** | **4.750.000,00** | **4.750.000,00** |
| 4000 | | Interventi di natura sociale ed assistenziale per il personale in servizio | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |
| | 01 | Forme di previdenza complementare per il personale di magistratura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Provvidenze in denaro a favore del personale amministrativo in servizio e delle loro famiglie | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | 03 | Forme di previdenza complementare per il personale amministrativo dirigenziale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Forme di previdenza complementare per il personale amministrativo non dirigenziale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Polizza sanitaria integrativa per il personale | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | 06 | Altri interventi di welfare aziendale | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 4100 | | Spese per borse di studio e tirocini formativi e di orientamento | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | 01 | Borse di studio per tirocini formativi | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | **ONERI COMUNI** | **154.998.845,00** | **154.998.845,00** | **83.985.880,00** | **83.985.880,00** | **86.829.380,00** | **86.829.380,00** |
| 5000 | | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | 01 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria. Rimborso delle spese di patrocinio legale | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | 02 | Spese per l'esecuzione di pronunce di condanna all'equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5100 | | Rimborsi INAIL | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | 01 | Rimborsi all'INAIL per i costi sostenuti a favore del personale di magistratura della Corte dei conti vittima di incidenti sul lavoro od *in itinere* | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 02 | Rimborsi all'INAIL per i costi sostenuti a favore del personale amministrativo dirigenziale della Corte dei conti vittima di incidenti sul lavoro od *in itinere* | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

# PREVISIONI SPESE 2022 - 2024

## MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

## PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2022 - 2024

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA | PREVISIONI 2023 COMPETENZA | PREVISIONI 2023 CASSA | PREVISIONI 2024 COMPETENZA | PREVISIONI 2024 CASSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03 | Rimborsi all'INAIL per i costi sostenuti a favore del personale amministrativo non dirigenziale della Corte dei conti vittima di incidenti sul lavoro od *in itinere* | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 5200 | | Fondi di accantonamento | 153.958.845,00 | 153.958.845,00 | 82.845.880,00 | 82.845.880,00 | 85.789.380,00 | 85.789.380,00 |
| | 01 | Fondo speciale di riserva | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 02 | Fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 03 | Fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Fondo di accantonamento per il contenzioso del personale di magistratura | 10.588.380,00 | 10.588.380,00 | 10.955.880,00 | 10.955.880,00 | 11.179.380,00 | 11.179.380,00 |
| | 05 | Fondo di accantonamento per il contenzioso del personale amministrativo dirigenziale | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | 06 | Fondo di accantonamento per il contenzioso del personale amministrativo non dirigenziale | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 07 | Fondo di accantonamento per il potenziamento delle funzioni istituzionali, ivi incluso il personale di magistratura | 18.670.000,00 | 18.670.000,00 | 12.320.000,00 | 12.320.000,00 | 14.240.000,00 | 14.240.000,00 |
| | 08 | Fondo di accantonamento per il potenziamento dei servizi di supporto, ivi incluso il personale amministrativo | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| | 09 | Fondo per le risorse decentrate, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 32.285.465,00 | 32.285.465,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 |
| | 10 | Fondo Dirigenti I fascia | 800.000,00 | 800.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 11 | Fondo Dirigenti II fascia | 4.045.000,00 | 4.045.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | 12 | Fondo di bilancio relativo allo speciale emolumento per alta qualificazione professionale dei funzionari | 10.370.000,00 | 10.370.000,00 | 10.370.000,00 | 10.370.000,00 | 10.370.000,00 | 10.370.000,00 |
| | 13 | Fondo di bilancio relativo alle misure straordinarie per la riduzione dei tempi dei processi contabili, inclusi i giudizi di conto, e delle procedure di controllo | 12.030.000,00 | 12.030.000,00 | 12.030.000,00 | 12.030.000,00 | 12.030.000,00 | 12.030.000,00 |
| | 14 | Fondo per l'acquisizione e la manutenzione degli immobili | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 5300 | | Versamenti all'entrata dello Stato | 650.000,00 | 650.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| | 01 | Versamenti all'entrata dello Stato | 650.000,00 | 650.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |

# PREVISIONI SPESE 2022 - 2024

## MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche

## PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici

RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2022 - 2024

| CAPITOLO | PIANI GESTIONALI | DENOMINAZIONE | PREVISIONI 2022 COMPETENZA | PREVISIONI 2022 CASSA | PREVISIONI 2023 COMPETENZA | PREVISIONI 2023 CASSA | PREVISIONI 2024 COMPETENZA | PREVISIONI 2024 CASSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SPESE IN CONTO CAPITALE** | **40.577.433,00** | **40.577.433,00** | **38.470.303,00** | **38.470.303,00** | **46.759.023,00** | **46.759.023,00** |
| 6000 | | Spese per l'approvvigionamento delle risorse strumentali diverse dai materiali di consumo | 27.260.000,00 | 27.260.000,00 | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 |
| | 01 | Spese per acquisto di mobili, arredi e relativa manutenzione | 600.000,00 | 600.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | 02 | Spese per acquisto di dotazioni librarie ed attrezzature multimediali per la Biblioteca centrale | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | 03 | Spese per acquisto di dotazioni librarie per gli altri uffici della Corte dei conti | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | 04 | Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche e relativa manutenzione | 400.000,00 | 400.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | 05 | Spese per ristrutturazione e manutenzione degli edifici compresa l'installazione e la manutenzione dei relativi impianti | 10.023.000,00 | 10.023.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | 06 | Spese per interventi straordinari ed acquisto di beni mobili in materia di sicurezza | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | 07 | Spese per l'acquisizione di beni immobili | 14.977.000,00 | 14.977.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 |
| | 08 | Spese di investimento per la mobilità sostenibile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6100 | | Spese per lo sviluppo del sistema informativo e delle comunicazioni | 13.317.433,00 | 13.317.433,00 | 12.470.303,00 | 12.470.303,00 | 11.759.023,00 | 11.759.023,00 |
| | 01 | Spese per lo sviluppo del sistema informativo e delle comunicazioni | 13.317.433,00 | 13.317.433,00 | 12.470.303,00 | 12.470.303,00 | 11.759.023,00 | 11.759.023,00 |
| | | **PARTITE DI GIRO** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 7000 | | Depositi cauzionali ed altre partite di giro | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 01 | Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 02 | Partite di giro per interventi di welfare aziendale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTALE SPESE** | **495.052.395,00** | **495.052.395,00** | **433.418.382,00** | **433.418.382,00** | **445.138.788,00** | **445.138.788,00** |

**22A00253**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sublifen»

*Estratto determina n. 1630/2021 del 27 dicembre 2021*

Medicinale: SUBLIFEN

Titolare A.I.C.: G.L. Pharma GmbH.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SUBLIFEN (fentanil citrato) nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: G.L. Pharma GmbH.

Confezioni:

«100 microgrammi compresse sublinguali» 5 x 1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL/PET - A.I.C. n. 049018017 (in base 10);

«100 microgrammi compresse sublinguali» 10 x 1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL/PET - A.I.C. n. 049018029 (in base 10);

«100 microgrammi compresse sublinguali» 30 x 1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL/PET - A.I.C. n. 049018031 (in base 10);

«200 microgrammi compresse sublinguali» 5 x 1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL/PET - A.I.C. n. 049018043 (in base 10);

«200 microgrammi compresse sublinguali» 10 x 1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL/PET - A.I.C. n. 049018056 (in base 10);

«200 microgrammi compresse sublinguali» 30 x 1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL/PET - A.I.C. n. 049018068 (in base 10);

«300 microgrammi compresse sublinguali» 10 x 1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL/PET - A.I.C. n. 049018070 (in base 10);

«300 microgrammi compresse sublinguali» 30 x 1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL/PET - A.I.C. n. 049018082 (in base 10);

«400 microgrammi compresse sublinguali» 5 x 1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL/PET - A.I.C. n. 049018094 (in base 10);

«400 microgrammi compresse sublinguali» 10 x 1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL/PET - A.I.C. n. 049018106 (in base 10);

«400 microgrammi compresse sublinguali» 30 x 1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL/PET - A.I.C. n. 049018118 (in base 10).

Forma farmaceutica: Compressa sublinguale.

Validità prodotto integro: tre anni.

Condizioni particolari di conservazione: conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Composizione:

«Sublifen» 100 microgrammi compresse sublinguali

ogni compressa sublinguale contiene:

principio attivo

Fentanil citrato equivalente a 100 microgrammi di fentanil

eccipienti:

mannitolo (E421)

cellulosa microcristallina (E460)

silice colloidale anidra (E551)

croscarmellosa sodica (E468)

magnesio stearato (E470b);

«Sublifen» 200 microgrammi compresse sublinguali

ogni compressa sublinguale contiene:

principio attivo

Fentanil citrato equivalente a 200 microgrammi di fentanil

eccipienti:

mannitolo (E421)

cellulosa microcristallina (E460)

silice colloidale anidra (E551)

croscarmellosa sodica (E468)

magnesio stearato (E470b);

«Sublifen» 300 microgrammi compresse sublinguali

ogni compressa sublinguale contiene:

principio attivo

Fentanil citrato equivalente a 300 microgrammi di fentanil

eccipienti:

mannitolo (E421)

cellulosa microcristallina (E460)

silice colloidale anidra (E551)

croscarmellosa sodica (E468)

magnesio stearato (E470b);

«Sublifen» 400 microgrammi compresse sublinguali

ogni compressa sublinguale contiene:

principio attivo

Fentanil citrato equivalente a 400 microgrammi di fentanil

eccipienti:

mannitolo (E421)

cellulosa microcristallina (E460)

silice colloidale anidra (E551)

croscarmellosa sodica (E468)

magnesio stearato (E470b).

Produttore/i del prodotto finito:

rilascio dei lotti:

Prasfarma S.L.

C. Sant Joan, 11-15

08560 Manlleu (Barcellona)

Spagna

Kern Pharma, S.L.

Polígono Ind. Colón II

C/Venus, 72

08228 Terrassa-(Barcellona)

Spagna.

Indicazioni terapeutiche: gestione del dolore episodico intenso nei pazienti adulti mediante terapia a base di oppiacei per il dolore cronico da cancro. Il dolore episodico intenso è una esacerbazione transitoria del dolore cronico persistente diversamente controllato.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezioni:

«100 microgrammi compresse sublinguali» 5 x 1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL/PET - A.I.C. n. 049018017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«100 microgrammi compresse sublinguali» 10 x 1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL/PET - A.I.C. n. 049018029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 31,46;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 59,00;

«100 microgrammi compresse sublinguali» 30 x 1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL/PET - A.I.C. n. 049018031 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«200 microgrammi compresse sublinguali» 5 x 1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL/PET - A.I.C. n. 049018043 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«200 microgrammi compresse sublinguali» 10 x 1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL/PET - A.I.C. n. 049018056 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 31,46;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 59,00;

«200 microgrammi compresse sublinguali» 30 x 1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL/PET - A.I.C. n. 049018068 (in base 10)

classe di rimborsabilità: C;

«300 microgrammi compresse sublinguali» 10 x 1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL/PET - A.I.C. n. 049018070 (in base 10);
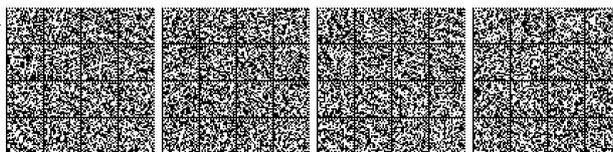
classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 31,46;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 59,00;

«300 microgrammi compresse sublinguali» 30 x 1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL/PET - A.I.C. n. 049018082 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«400 microgrammi compresse sublinguali» 5 x 1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL/PET - A.I.C. n. 049018094 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«400 microgrammi compresse sublinguali» 10 x 1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL/PET - A.I.C. n. 049018106 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 31,46;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 59,00;

«400 microgrammi compresse sublinguali» 30 x 1 compresse in blister PA/AL/PVC/AL/PET - A.I.C. n. 049018118 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sublifen (fentanil citrato)» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sublifen (fentanil citrato)» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**22A00185**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lognif»

*Estratto determina n. 1632/2021 del 27 dicembre 2021*

Medicinale: LOGNIF.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

Confezioni:

«0,25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049210014 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049210026 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049210038 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049210040 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 98 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049210053 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 7x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210418 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 10x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210065 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 28x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210077 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 30x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210089 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 98x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210091 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 100x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210103 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 7 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL - A.I.C. n. 049210115 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 10 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL - A.I.C. n. 049210127 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 28 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL - A.I.C. n. 049210139 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 30 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL - A.I.C. n. 049210141 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 98 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL - A.I.C. n. 049210154 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 7x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210432 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 10x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210166 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 28x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210178 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 30x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210180 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 98x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210192 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 100x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210204 (in base 10);
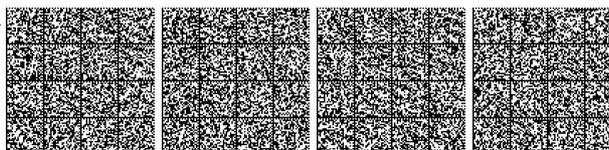
«0,5 mg capsule rigide» 7 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049210216 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 10 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049210228 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 28 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049210230 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 30 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049210242 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 98 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049210255 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 7x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210420 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 10x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210267 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 28x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210279 (in base 10);

«0,5 Mg capsule rigide» 30x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210281 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 98x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210293 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 100x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210305 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 7 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL - A.I.C. n. 049210317 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 10 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL - A.I.C. n. 049210329 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 28 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL - A.I.C. n. 049210331 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 30 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL - A.I.C. n. 049210343 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 98 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL - A.I.C. n. 049210356 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 7x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210444 (in base 10);

0,5 mg capsule rigide» 10x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210368 (in base 10);

0,5 mg capsule rigide» 28x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210370 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 30x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210382 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 98x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210394 (in base 10);

«0,5 mg capsule rigide» 100x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210406 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo:

fingolimod (come cloridrato);

eccipienti:

contenuto della capsula:

amido pregelatinizzato (mais)

sodio laurilsolfato;

«Lognif» 0,25 mg capsule rigide

involucro della capsula

titanio diossido (E171)

gelatina

«Lognif» 0,5 mg capsule rigide

involucro della capsula

ossido di ferro giallo (E172)

biossido di titanio (E171)

gelatina

Inchiostro

gommalacca

glicole propilenico

soluzione di ammoniaca concentrata

ossido di ferro nero (E172)

idrossido di potassio.

Indicazioni terapeutiche: «Lognif» è indicato in monoterapia, come farmaco modificante la malattia, nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti e di pazienti pediatrici di età pari o superiore a dieci anni:

pazienti con malattia a elevata attività nonostante un ciclo terapeutico completo e adeguato con almeno una terapia modificante la malattia (vedere paragrafi 4.4 e 5.1 per le eccezioni e le informazioni sui periodi di *washout*),

oppure:

pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa a evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con una o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto a una precedente RM effettuata di recente.

Confezioni:

«0,25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049210038 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 475,19;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22;

«0,25 mg capsule rigide» 28x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210077 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 475,19;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22;

«0,25 mg capsule rigide» 28 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL - A.I.C. n. 049210139 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 475,19;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22;

«0,25 mg capsule rigide» 28x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210178 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 475,19;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22;

«0,5 mg capsule rigide» 28 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 049210230 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 475,19;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22.

«0,5 mg capsule rigide» 28x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210279 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 475,19;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22;

«0,5 mg capsule rigide» 28 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL - A.I.C. n. 049210331 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 475,19;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22;

«0,5 mg capsule rigide» 28x1 capsule rigide in blister OPA/AL/PVC/CARTA/PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 049210370 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 475,19;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezio-

ne complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lognif» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

*Condizioni e modalità di impiego*

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera) e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 (PHT Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lognif» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-centri sclerosi multipla individuati dalle Regioni (RRL).

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**22A00186**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azacitidina Tillomed»

*Estratto determina n. 1634/2021 del 27 dicembre 2021*

Medicinale: AZACITIDINA TILLOMED.

Titolare A.I.C.: Tillomed Italia s.r.l.

Confezione:

«25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 100 mg - A.I.C. n. 048209011 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: azacitidina;

ogni flaconcino contiene 100 mg di azacitidina. Dopo ricostituzione, ogni mL di sospensione contiene 25 mg di azacitidina;

eccipienti: mannitolo.

Officine di produzione:

rilascio dei lotti:

MIAS Pharma Limited - Suite 2, Stafford House, Strand Road - Portmarnock, Co. Dublin - Irlanda.

Indicazioni terapeutiche.

«Azacitidina Tillomed» è indicato per il trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule staminali emopoietiche (HSCT) con:

sindromi mielodisplastiche (SMD) a rischio intermedio 2 e alto secondo l'*International prognostic scoring system* (IPSS);

leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) con blasti midollari tra il 10% e il 29% senza disordine mieloproliferativo;

leucemia mieloide acuta (LMA) con blasti dal 20% al 30% con displasia multilineare, secondo la classificazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

LMA con blasti midollari >30% secondo la classificazione dell'OMS.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione:

«25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 100 mg - A.I.C. n. 048209011 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 236,12 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 389,69.

Sconto obbligatorio complessivo sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie, come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Azacitidina Tillomed» (azacitidina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Azacitidina Tillomed» (azacitidina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**22A00187**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zirtec»

*Estratto determina n. 1635/2021 del 27 dicembre 2021*

Medicinale: ZYRTEC 10 mg *potahované tablety* 90 *tablety* dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 24/024/92-S/C, intestato alla società UCB s.r.o. Thámova 13 - 186 00 Praga 8 Repubblica Ceca e prodotto da:

Aesica Pharmaceuticals s.r.l. - via Praglia n. 15, I-10044 Pianezza (TO) Italy;

Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Rajdowa 9, Konotopa, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Poland;

ExtractumPharma Co. Ltd., 6413 Kunfehértó, IV. körzet 6., Hungary;

UCB Pharma GmbH, Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim, Germany;

UCB Pharma B.V., Hoge Mosten 2 A1, 4822 NH, Breda, Netherlands;

UCB Pharma AS, Haakon VIIs gate 6, NO-0161 Oslo, Norway, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma s.r.l.

Confezione:

ZIRTEC «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 042955056 (in base 10) 18YW9J (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

principio attivo:

cetirizina dicloridrato;

eccipienti:

cellulosa microcristallina;

lattosio monoidrato;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

opadry Y-1-7000 (idrossipropilmetilcellulosa (E464);

titanio diossido (E 171);

macrogol.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni s.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pharma Partners s.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute s.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione:

«Zirtec» «10 mg compressa rivestita con film» 20 compresse - A.I.C. n. 042955056 (in base 10) 18YW9J (in base 32) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 5,51 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 9,10 - nota AIFA 89.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BRUFEN «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister A.I.C. n. 049168026 (in base 10) 1GWHNU (in base 32) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di

sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**22A00188**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arimidex»

*Estratto determina n. 1638/2021 del 27 dicembre 2021*

Medicinale: ARIMIDEX 1 mg *comprimate filmate*, 28 *comprimate*, dalla Romania, con numero di autorizzazione 7053/2014/01, intestato alla società AstraZeneca AB - 151 85 Södertälje, Svezia e prodotto da AstraZeneca GmbH Tinsdaler Weg 183 D-22880 Wedel, Germany, e AstraZeneca AB Gärtunavägen, Södertälje, SE-151 85, Sweden, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore:

GMM Farma s.r.l. - via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione:

«Arimidex» «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 049435011 (in base 10) 1H4ND3 (in base 32).

Forma farmaceutica:

compressa rivestita con film.

Composizione:

principio attivo:

anastrozolo;

eccipienti:

lattosio monoidrato;

povidone;

sodio amido glicolato;

magnesio stearato;

ipromellosa, macrogol 300;

titanio diossido.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

Falorni s.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

De Salute s.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione:

«Arimidex» «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 049435011 (in base 10) 1H4ND3 (in base 32) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 29,21 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 48,20.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Arimidex» «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - A.I.C. n. 049435011 (in base 10) 1H4ND3 (in base 32) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**22A00189**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plavix»

*Estratto determina n. 1643/2021 del 27 dicembre 2021*

Medicinale: PLAVIX 75 mg 28 compresse rivestite con film, autorizzato dall'*European medicines agency* (EMA) avente n. EU 1/98/069/001, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma s.r.l.

Confezione:

«Plavix» «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister - A.I.C. n. 049461015 (in base 10) 1H5FSR (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

principio attivo:

clopidogrel;

eccipienti:

nucleo:

mannitolo (E421);

macrogol 6000;

cellulosa microcristallina;

olio di ricino idrogenato;

idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione;

rivestimento:

ipromellosa (E464);

lattosio monoidrato;

triacetina (E1518);

titanio diossido (E171);

ferro ossido rosso (E172);

agente lucidante:

cera carnauba.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione:

«Plavix» «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister - A.I.C. n. 049461015 (in base 10) 1H5FSR (in base 32) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 12,74 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 21,02.

*Condizioni e modalità di impiego*

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, nonché a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario - n. 162.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del «Plavix» «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister - codice A.I.C. n. 049461015 (in base 10) 1H5FSR (in base 32) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**22A00190**

## Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano

Con il provvedimento n. aM - 95/2021 del 28 dicembre 2021 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Fidenza (PR), frazione Chiusa Ferranda (loc. Castelletto), rilasciata alla Società Stef Frozen Italia S.r.l.

**22A00245**

## Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano

Con il provvedimento n. aG - 5/2021 del 28 dicembre 2021 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Pogliano Milanese (MI), via Torquato Tasso n. 29, rilasciata alla società Medicair Italia S.r.l.

**22A00246**

## Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano

Con il provvedimento n. aM - 94/2021 del 28 dicembre 2021 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Rescaldina (MI), via S. Erasmo n. 6, rilasciata alla società PB Beltracchini S.r.l.

**22A00247**

## Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 2/2022 - 3810 del 4 gennaio 2022 è stata revocata, su rinuncia della New Pharmashop S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: MOTILIUM.

Confezione: 046607014.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: LANSOX.

Confezione: 045192010.

Descrizione: «30 mg capsule rigide» 14 capsule.

Paese di provenienza: Germania.

Medicinale: SINGULAIR.

Confezione: 048033017.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Paese di provenienza: Polonia.

Medicinale: LANSOX.

Confezione: 045192022.

Descrizione: «15 mg capsule rigide» 14 capsule.

Paese di provenienza: Germania.

Medicinale: NUROFEN.

Confezione: 046331017.

Descrizione: «200 mg compresse rivestite» 12 compresse.

Paese di provenienza: Rep. Ceca.

Medicinale: CELLUVISC.

Confezione: 048374019.

Descrizione: «10 mg/ml collirio, soluzione» 30 flaconcini monodose da 0,4 ml.

Paese di provenienza: Francia.

Medicinale: BRUFEN.

Confezione: 043890019.

Descrizione: «600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister.

Paese di provenienza: Spagna.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**22A00251**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023.**

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale, contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministero dell'interno, del 14 gennaio 2022, con il relativo allegato A, recante: «Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di duecento milioni di euro per l'anno 2022 e cento milioni di euro per l'anno 2023, in applicazione dell'art. 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

**22A00360**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Elenco delle imprese ammesse al contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19.**

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 21 dicembre 2021 è stato definito il secondo elenco, riportato in allegato al decreto stesso, delle imprese ammesse al contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto direttoriale 14 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2021.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it

**22A00252**

## PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

**Scioglimento per atto dell'autorità della «L'Estaca società cooperativa sociale», in Bolzano**

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) di disporre, (*Omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «L'Estaca società cooperativa sociale», con sede a Bolzano, Piazza Mazzini 50-58 (C.F. 0192250488) ai sensi dell'art. 2445-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed anche nel Bollettino ufficiale della regione ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 22 dicembre 2021

*La direttrice d'ufficio:* PAULMICHL

**22A00243**

**Scioglimento per atto dell'autorità della «Servizi sociali Dolomiti società cooperativa sociale», in Bolzano**

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) di disporre, (*Omissis*); lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Servizi sociali Dolomiti società cooperativa sociale», con sede a Bolzano, Via Galilei 2/E (C.F. 02991070216) ai sensi dell'art. 2445-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed anche nel Bollettino ufficiale della regione ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 22 dicembre 2021

*La direttrice d'ufficio:* PAULMICHL

**22A00244**

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-015) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
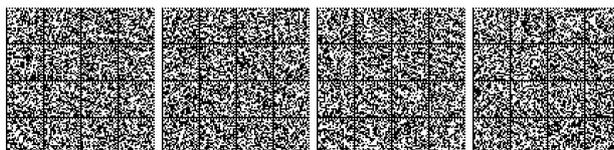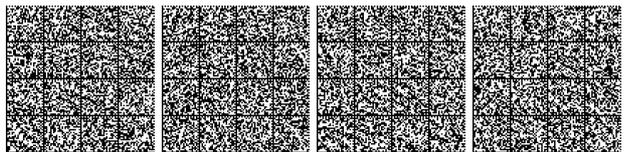
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | serie generale | € | 1,00 |
|---|---|---|---|
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € | 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.